

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Corso di Laurea Magistrale In Giurisprudenza

TESI DI LAUREA
IN
DIRITTO SPORTIVO

Le Società sportive professionistiche

Relatore:
Ch.mo Prof
Raffaele Caprioli

Candidato
Pasquale Oliviero
matr: 991/012325

Anno Accademico 2013/2014

0. INTRODUZIONE

1. Capitolo “ SOCIETA’ DI CAPITALI E S COPO LUCRATIVO”

1.1. Il Fenomeno societario: il contratto e l’atto costitutivo di società.....	1
1.2. Il contratto di società nella disciplina del codice civile. Tipi sociali e loro classificazioni	4
1.3. Società e scopo lucrativo	11
1.4. Il tramonto dello scopo lucrativo nelle società commerciali.....	14

2. CAPITOLO “ LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE SPORTIVE”

2.1. Premessa.....	26
2.2. Il CONI: natura giuridica, struttura	27
2.3. Le Federazioni sportive: natura giuridica e compiti.....	30

2.4. Le Discipline sportive associate.....	36
2.5. Gli Enti di promozione sportiva	38
2.6. Le Leghe.....	42
2.7. Le società e le associazioni sportive.....	45

3. CAPITOLO “ LE SOCIETA’ SPORTIVE: DAI REGOLAMENTI FEDERALI ALLA DISCIPLINA ATTUALE”

3.1. Premessa.....	49
3.2. Dalla riforma del 1966 alla legge n. 91/1981.....	54
3.3. L a legge 91/1981e la causa non lucrativa delle società sportive.....	61
3.4. Dalla legge 91/1981 alla legge 586/1996.....	68
3.5. Le società sportive tra normativa speciale e disciplina codicistica.....	81
3.5. a) Costituzione e affiliazione.....	82
3.5. b) Gestione e controlli.....	85
3.5. c) Procedure concorsuali ed estinzione.....	106
3.5. d) Quotazione sui mercati regolamentati.....	113

3.6. Differenza tra società sportive professionistiche e società dilettantistiche.....	115
--	-----

4. CAPITOLO “ L’ESPERIENZA APPLICATIVA. PRASSI E GIURISPRUDENZA.”

4.1. Premessa.....	130
4.2. Profili connessi al fallimento delle società sportive.....	137
4.3. Quotazione sui mercati regolamentati.....	157
4.4. Codici di autodisciplina sportiva.....	178

5. CONCLUSIONI.

Chi è per lo sport ha le masse al suo fianco, chi è per la cultura ha le masse contro, e per questo tutti i governi sono sempre per lo sport e contro la cultura.

THOMAS BERNHARD, *L'origine*, 1975.

A Nunzia

INTRODUZIONE

Le società e le associazioni sportive costituiscono il fondamento del sistema sportivo nazionale, rappresentando lo strumento che consente agli atleti e ai tesserati l'esercizio delle loro attività.

Uno degli elementi di dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza è la comprensione della loro natura giuridica. In primo luogo bisogna comprendere se e in quali aspetti queste differiscono dalle società commerciali ordinarie.

Lo scopo del presente lavoro è evidenziare gli aspetti critici di differenza delle società sportive, in particolare quelle professionistiche.

Il primo capitolo si sofferma sul fenomeno societario in generale e sulla disciplina stabilita dal codice civile per le società, per poi evidenziare il tratto fondamentale di distinzione tra società commerciali e sportive, ovvero lo scopo di lucro. L'art. 2247 c.c. dispone: "con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili". Da questa disposizione emerge, con molta evidenza, che lo scopo lucrativo è un elemento costitutivo delle società; eppure le società sportive per lungo tempo, fino all'emanazione del decreto legge del 20 settembre 1996 n. 485 convertito nella legge n. 586 del 18 novembre 1996, non erano costituite per il perseguimento di uno scopo lucrativo, stante il divieto

per esse previsto, di conseguire tale finalità. Considerando quanto appena evidenziato, si cerca, dunque, ricorrendo ai contributi della dottrina, alle interpretazioni dalla stessa fornite di alcune disposizioni legislative, e ad alcuni orientamenti giurisprudenziali, di porre l'accento sull'esistenza, negli ultimi decenni, di un fenomeno che può essere definito in termini di tramonto dello scopo lucrativo nelle società commerciali.

Il secondo capitolo tratta delle società sportive come parte integrante, forse la più significativa, delle organizzazioni collettive sportive. Così si evidenziano i tratti organizzativi ed istituzionali dei soggetti dell'ordinamento sportivo, in particolare CONI e Federazioni Sportive Nazionali nonché Leghe e Discipline Sportive Associate. Specificamente alle società sportive viene dedicata una piccola parte introduttiva dei connotati di disciplina speciale che le concernono.

Il terzo capitolo è il cuore del presente lavoro perché è in questa parte che vengono messi in risalto gli aspetti specifici e speciali delle società sportive. Si passano in rassegna le evoluzioni dottrinali, giurisprudenziali e soprattutto legislative sul tema, concentrando l'attenzione sulla legge del 23 marzo del 1981 n.91, la legge sul professionismo sportivo, che costituisce il principale intervento del legislatore in materia di diritto sportivo e, in particolare delle società sportive professionistiche. Di particolare rilievo è l'analisi delle differenze tra le società e le associazioni sportive; tra queste è stata prestata attenzione agli aspetti commerciali e fiscali.

Infine il quarto ed ultimo capitolo offre delle considerazioni sulle esperienze che, nella prassi e nella giurisprudenza, vedono coinvolte alcune società sportive. Così si tratta del fallimento in generale e della procedura concorsuale che ha visto coinvolta la Società Sportiva Calcio Napoli Spa nel 2004, della quotazione sui mercati regolamentati delle società sportive italiane ed, in ultima istanza, del tema dei codici di autodisciplina sportiva, adottati dalle compagnie sportive anche al fine di adeguarsi al dlgs. 8 giugno 2001 n. 231, riferendosi specificamente ai codici di comportamento o codici etici.

CAPITOLO I

SOCIETA' DI CAPITALI E SCOPO LUCRATIVO

SOMMARIO: 1.1. Il fenomeno societario: il contratto e l'atto costitutivo di società. – 1.2. Il contratto di società nella disciplina del codice civile. Tipi sociali e loro classificazioni. – 1.3. Società e scopo lucrativo. - 1.4. Il tramonto dello scopo lucrativo nelle società commerciali.

1.1 Il fenomeno societario: il contratto e l'atto costitutivo di società.

Com'è noto l'attività d'imprenditore può essere svolta in forma societaria, utilizzando cioè un modello organizzativo, tradizionalmente a base collettiva, che trae origine da un atto di autonomia privata, contratto o atto unilaterale, oppure, in via eccezionale, da un atto amministrativo dalla legge. Nella definizione di società assume un rilievo fondamentale la norma dell'art. 2247 del codice civile che recita “ con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. Sono dunque tre gli elementi caratterizzanti¹ una società individuati dall'art. 2247 c.c. : a) “i conferimenti di beni o servizi” effettuati dai soci, tramite i quali la società viene dotata di un proprio patrimonio; b) “l'esercizio in

¹ ABRIANI – CALVOSA- FERRI JR. – GIANNELLI – GUERRERA – GUIZZI – MOTTI – NOTARI- PACIELLO – REGOLI – RESCIO - ROSAPEPE- STELLA RICHTER JR. – TOFFOLETTO, *Diritto delle società Manuale Breve*, Ed. Giuffrè, 2008.

comune di un'attività economica" consistente nella produzione o nello scambio di beni o di servizi; c) " lo scopo di dividerne gli utili" ovvero di ripartire tra i soci il guadagno realizzato dalla società².

Generalmente si afferma, pertanto, che la compresenza dei tre elementi menzionati sia condizione necessaria e sufficiente per individuare una società ed allo stesso tempo per distinguerla dalle figure affini. Nella dottrina privatistica italiana si afferma tradizionalmente che la società è un contratto, in un'impostazione che deriva probabilmente più da una scelta di politica del diritto che da una riflessione concettuale³. In quanto contratto la società rientra tra gli atti di autonomia privata e dunque la sua costituzione è destinata a svincolarsi, in misura dirompente, rispetto agli equilibri vigenti nell'800 nonché dall'intervento e controllo pubblico, in particolare, sotto quest'ultimo punto di vista, grazie all'intervento della legge 240\2000 che elimina la necessità dell'omologazione degli atti costitutivi. Si è ribadito così che l'atto che dà origine alla società deve essere definito contratto e che ciò che per l'effetto si pone in essere tra chi vi partecipa deve essere considerato un rapporto obbligatorio. Le caratteristiche distintive della società rispetto a quelle degli altri fenomeni contrattuali non venivano evidentemente ignorate ma non si ritenevano tali da far dubitare che la figura rientrasse, appunto, nella categoria del contratto. Il fenomeno tenuto presente in

² FERRI, *Manuale di Diritto Commerciale*, Ed. UTET, Milano, 1991, 249. L'Autore afferma a tal proposito: " terzo requisito essenziale del contratto di società è la divisione degli utili. Ponendo questo requisito la legge individua l'insieme specifico che il socio intende personalmente realizzare attraverso la partecipazione alla società. Si tratta di uno scopo egoistico e non di uno scopo altruistico e tra i possibili scopi egoistici, di uno scopo economico qualificato, quello di realizzare un utile, cioè un incremento patrimoniale. Non sono quindi società quei contratti associativi per effetto dei quali i risultati dell'attività economica sono istituzionalmente devoluti a persone diverse dai soci , ad es. a scopo di beneficenza".

³ LIBONATI, *Corso di diritto commerciale*, Ed. Giuffrè, 2009 , 162.

origine dalla dottrina privatistica era quello della società civile, disciplinato dal codice civile del 1865 agli artt. 1697 ss. , come un particolare tipo di contratto. Si trattava di un istituto di stampo ancora romanistico, e la cui essenza consisteva nel “mettere qualche cosa in comunione al fine di dividere il guadagno che ne potrà derivare”.

Di fronte all’unificazione legislativa operata dal codice civile del 1942 i suoi primi commentatori osservarono, che la società anche se trae origine dal contratto non è mai soltanto un contratto, perché vive come organizzazione con una sua propria autonomia rispetto ai soci⁴ .

Nella seconda metà del secolo scorso il problema dell’atto costitutivo dei fenomeni associativi, ma soprattutto delle società, è stato ripreso e approfondito. Si è così concluso che ciò che veramente caratterizza quell’atto è il dar luogo ad una particolare organizzazione dell’esercizio dell’attività di impresa: all’organizzazione dell’esercizio di tale attività in comune tra più soggetti (profilo prevalente nelle società di persone); all’organizzazione dell’esercizio di tale attività in regime di limitazione di responsabilità (profilo prevalente nelle società di capitali). Di tale organizzazione l’atto costitutivo ha valore genetico, ma vi si conserva immanente dettandone le regole di funzionamento e di integrazione delle norme inderogabili o dispositive di legge. E in tale contesto più circostanze hanno portato a svalutare, anche nell’attenzione del legislatore, il regolamento iniziale dei

⁴ FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, Ed. UTET, 2006, 192. L’Autore afferma “ nel sistema attuale, cioè successivo alla unificazione del codice civile, affermatasi, attraverso il collegamento della società all’impresa, un’identità del substrato materiale, la società, anche se dal contratto trae origine, non è mai soltanto un contratto. Essa è un’organizzazione di persone e di beni per il raggiungimento di uno scopo produttivo, organizzazione che, se non sempre assurge a persona giuridica, tuttavia in ogni caso assume una propria autonomia rispetto ai soci che l’hanno creata e ai loro patrimoni”.

rapporti tra i costituenti: anzitutto la durata, atteso che la società, stante la liceità delle proroghe, può essere anche a tempo indeterminato; la possibilità di modifica anche a maggioranza delle regole iniziali; la ravvisata inconsistenza fenomenologica delle cause di invalidità del negozio quando applicate alla società, perché l'organizzazione, una volta che è stata creata e abbia operato nei confronti dei terzi, non può essere cancellata ripristinando la situazione che si sarebbe determinata in sua assenza. Inoltre, la consistenza dell'organizzazione ha consentito di separarla da una sua origine esclusivamente contrattuale, riportandola anche ad atto amministrativo o a norma di legge. Infine la ormai acquisita legittimità della costituzione della società unipersonale che nasce per atto unilaterale, ai sensi dell'art. 2328 c.c., ha concluso per la necessità di accentuare la riflessione sul profilo funzionale del fenomeno associativo, che poi governa, per le sue esigenze, lo stesso momento genetico.

1.2 Il contratto di società nella disciplina del codice civile. Tipi sociali e loro classificazioni.

La disciplina delle società, nel codice civile del 1942, attualmente vigente, si rinviene nel Libro V intitolato "Del Lavoro", Titolo V intitolato "Delle società". La prima norma che viene in rilievo è quella dell'art. 2247 c.c. che statuisce " con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di

un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili". Il codice civile contempla diversi modelli di organizzazione dell'operazione societaria denominati tipi di società⁵. Pur rappresentando ciascun tipo un modello a sé, sono comunque possibili diverse classificazioni in gruppi omogenei, a seconda del punto di vista dal quale vengono osservati. Da un primo punto di vista i diversi tipi sociali possono essere tra di loro distinti a seconda delle caratteristiche dello scopo che sono diretti a realizzare; se è vero, infatti, che tutte le società in quanto tali sono caratterizzate dallo scopo di realizzare un guadagno, a sua volta destinato ai rispettivi soci, è altrettanto vero che tale guadagno può assumere forme diverse e può essere destinato ai soci secondo criteri differenti. Sotto questo profilo, i tipi sociali si prestano ad essere raggruppati in due diverse categorie, a seconda che si tratti di società lucrative ovvero di società mutualistiche. Le società lucrative sono caratterizzate dallo scopo di lucro in senso stretto, detto anche speculativo; dal fine cioè di ripartire tra i soci, in proporzione al loro investimento, l'utile realizzato dall'attività sociale, inteso come eccedenza dei ricavi rispetto ai costi. In tale categoria rientrano tutti i tipi sopra indicati, ad eccezione delle società cooperative le quali vanno invece annoverate nella categoria delle società mutualistiche, unitamente alle mutue assicuratrici, che ne costituiscono peraltro una mera variante. Esse sono connotate dallo scopo mutualistico, ovvero

5. SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974. Essi sono: la società semplice (indicata con l'acronimo s.s.) ; la società in nome collettivo (s.n.c.); la società in accomandita semplice (s.a.s.) ; la società per azioni (s.p.a.); la società in accomandita per azioni (s.a.p.a.); la società a responsabilità limitata (s.r.l.); e infine la società cooperativa (soc. coop.). Ciascun tipo è soggetto ad una propria disciplina legale, talvolta disposta anche mediante rinvii, più o meno ampi, a norme dettate per un altro tipo di società.

dallo scopo di permettere ai soci di ottenere un vantaggio, detto appunto mutualistico e consistente nel potere di contrattare con la società a condizioni più vantaggiose di quanto offrirebbe il mercato. Ciò può realizzarsi secondo due modalità: a) mediante il risparmio di spesa, permettendo ai soci di acquistare dalla società beni e servizi a condizioni più convenienti di quelle di mercato, e si parla al riguardo di cooperative di consumo; b) attraverso la valorizzazione delle capacità lavorative dei soci, offrendo loro occasioni di lavoro con una remunerazione maggiore di quella normalmente praticata dal mercato, ed è il caso delle cooperative di produzione e lavoro. Il vantaggio mutualistico, a differenza della remunerazione tramite gli utili, viene poi riconosciuto ai soci in proporzione non ai rispettivi investimenti, ma agli scambi mutualistici operati da ciascun socio con la società.

Può poi effettuarsi un'ulteriore distinzione relativa non già allo scopo delle società, ma alle caratteristiche delle attività che esse possono esercitare al fine di realizzarlo. A tal riguardo, con particolare riferimento alle società lucrative, l'art. 2249 c.c. preclude l'esercizio di attività commerciali alla società semplice, mentre permette alle altre società di esercitare attività sia commerciali che non commerciali. Sulla base di tale norma, la società semplice è detta appunto società non commerciale, mentre tutti gli altri tipi di società lucrative sono definite parallelamente, società commerciali.

Tradizionalmente però, nell'ambito delle società lucrative, si è soliti distinguere tra la categoria delle società di persone, tra cui si annoverano la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice, e quella delle società di capitali, tra

le quali rientrano la società per azioni, la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata. La distinzione ha origine dottrina, ma con la riforma operata con i decreti legislativi n. 5 e 6 del 2003 è stata accolta anche dalla legge. Le società di persone si caratterizzano , sia pure con gradazioni diverse, per il rilievo centrale della persona del socio e dunque dell'elemento personale, nella configurazione dei profili più significativi della loro disciplina, concernenti in particolare la responsabilità per le obbligazioni sociali, la partecipazione sociale e l'amministrazione della società. Le società di capitali si differenziano invece dalle società di persone per alcuni tratti riguardanti prevalentemente la disciplina del capitale, delle partecipazioni sociali e dell'autonomia patrimoniale della società rispetto ai soci ed ai terzi. Particolarmente significativa risulta la differenza che assume il concetto di partecipazione sociale: a) nelle società di persone, essa rappresenta una posizione che, pur essendo dotata di valore economico , esprime l'appartenenza ad un'organizzazione che si modifica al modificarsi del suo titolare; b) nelle società di capitali, invece, essa si configura in termini di vero e proprio bene, cioè di valore economico autonomo, tanto rispetto all'organizzazione sociale, quanto rispetto agli altri valori che compongono il patrimonio del suo titolare. Di conseguenza, mentre nelle società di persone la modificazione della persona dei soci costituisce in ogni caso una modificazione dell'organizzazione, ciò non accade nelle società di capitali, in ordine alle quali essa rappresenta un evento in via di principio estraneo all'organizzazione,

che coinvolge esclusivamente la posizione e il patrimonio del socio uscente e di quelli eventualmente entranti.

Inoltre occorre segnalare che, nell'ambito delle società di capitali, le società azionarie, vale a dire s.p.a. e s.a.p.a., vengono assoggettate ad una disciplina particolare allorché facciano ricorso al mercato dei capitali di rischio; si tratta delle società cosiddette aperte, che vengono sottoposte a peculiari statuizioni, sia per la circostanza della diffusione delle azioni in mano ad un elevato numero di soci (si parlerà in questo caso di società diffuse), sia in virtù della negoziazione delle azioni in un mercato regolamentato (si parlerà in questo caso di società quotate).

La distinzione tra società di persone e società di capitali corrisponde, tendenzialmente, a quella tra società non personificate e società personificate. Si è infatti soliti ritenere che, mentre tutte le società, comprese quelle di persone, sono dotate di soggettività giuridica, posto che anch'esse, pur non avendo autonomia patrimoniale perfetta, danno vita a centri di imputazione di rapporti giuridici, separati e distinti rispetto ai soci, al contrario solo le società di capitali, oltre che quelle cooperative, sono fornite altresì di personalità giuridica: termine quest'ultimo, utilizzato dallo stesso codice civile che stabilisce espressamente, all'art. 2331, che con l'iscrizione nel registro, la società di capitali acquista la personalità giuridica. In realtà quello di personalità giuridica rappresenta un concetto tutt'altro che pacifico, che viene utilizzato tradizionalmente per indicare che la società rappresenta un soggetto giuridico dotato di autonomia patrimoniale perfetta. Con il che, la distinzione tra società

personificate e non personificate assume un significato essenzialmente descrittivo, relativo al diverso regime di responsabilità per le obbligazioni sociali.

Sotto quest'ultimo profilo, i tipi sociali sono in genere suddivisi tra società a responsabilità illimitata e a responsabilità limitata. Le prime sono caratterizzate dal fatto che per le obbligazioni della società rispondono, oltre che la società stessa con il suo intero patrimonio anche i soci con il loro patrimonio personale, mentre nelle seconde i creditori sociali, anche in caso di insufficienza del patrimonio sociale, non possono aggredire il patrimonio dei soci per soddisfare il loro credito verso la società. In questa prospettiva le società di persone andrebbero annoverate nella prima categoria, mentre della seconda categoria farebbero parte le società di capitali e le società cooperative. La distinzione però non è sempre del tutto netta, dal momento che si assiste, da un lato, a diverse ipotesi di limitazione della responsabilità di alcuni soci nelle società di persone e , dall'altro, ad alcune ipotesi di responsabilità illimitata da parte di soci di società di capitali⁶. I tipi societari assumono una rilevanza giuridica diversa e molto più pregnante di quanto avviene, in generale, per i tipi contrattuali. Le società infatti, seppure traggano anch'esse, normalmente, origine da un atto di autonomia negoziale, sono sottoposte ad un regime di tipicità, in base al quale i soci possono scegliere, tra i tipi sociali predisposti dalla legge, quello più adatto alle loro esigenze, ma non

⁶ A ben vedere , dunque la distinzione mostra di riferirsi non già al tipo di società in quanto tale, bensì al tipo di partecipazione sociale: sono cioè le partecipazioni sociali a poter essere tra loro distinte a seconda che importino i capo al loro titolare la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali o meno, non anche i tipi sociali, come dimostra la compresenza, all'interno del medesimo tipo sociale, di socia a responsabilità limitata e di soci a responsabilità illimitate (è quello che accade ad esempio nelle società in accomandita sia semplice che per azioni).

possono configurare tipi sociali diversi da quelli legali, dando così vita a società atipiche non appartenenti ad alcun tipo legale.

La possibilità, invece, di configurare contratti atipici o innominati è stabilita espressamente dall'art 1322 comma II del codice civile⁷. La tipicità delle società, rappresenta pertanto un'eccezione al principio generale dell'autonomia negoziale. Il principio di tipicità, tuttavia, si risolve prevalentemente nell'imposizione di un numero predeterminato di tipi sociali, ma non elimina ogni spazio alla manovra dell'autonomia negoziale. Essa viene infatti lasciata libera in un triplice direzione: a) per un verso i soci hanno la facoltà di scegliere il tipo legale che meglio si addice alla soddisfazione dei loro interessi; b) per altro verso pur essendo preclusa la creazione di società atipiche, non viene impedita, entro determinati limiti, la modifica dei tipi legali mediante l'adozione di clausole atipiche che possono discostarsi parzialmente dal modello delineato dal legislatore per ogni tipo; c) infine viene lasciata ampia facoltà ai soci di passare da un tipo all'altro, sia nell'ambito dei tipi sociali in senso stretto, sia nel più ampio contesto di altri fenomeni associativi e non associativi, mediante l'istituto della trasformazione⁸. L'unico limite generale posto dalla legge nella scelta del tipo da parte di coloro che intendono costituire una società concerne la società semplice che può essere utilizzata solo per attività non commerciali. Non mancano, ancora,

⁷ C.M. BIANCA, *Diritto civile 3, il Contratto*, Milano, 1987, il quale afferma “ il codice riconosce il principio dell'autonomia contrattuale quale potere del soggetto di autodeterminare i propri rapporti con i terzi mediante contratti tipici e anche atipici, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”

⁸ GUERRERA, *La nuova disciplina delle trasformazioni*, in Vita not. , 2004 , 2 , 736. L'Autore definisce la trasformazione una modifica dell'atto costitutivo, mediante la quale si realizza il mantenimento dello scopo di società e , con esso, l'adeguamento della struttura organizzativa alle esigenze dell'impresa o dei soci, senza per ciò determinare l'estinzione e la costituzione di un nuovo soggetto collettivo.

limiti di tipo normativo e di carattere speciale, relativi ad alcune particolari attività per l'esercizio delle quali la scelta è più ristretta, essendo necessario l'utilizzo di una società azionaria, o anche, talvolta, della società cooperativa o della società a responsabilità limitata (basti pensare ad esempio all'ipotesi in cui si voglia costituire una società per l'esercizio di un'attività bancaria o al caso delle società sportive professionistiche).

1.3 Società e scopo lucrativo.

In base al codice civile la struttura societaria può essere utilizzata in vista di due soli scopi entrambi di natura economica: a) quello lucrativo, di cui all'art. 2247 c.c. che consiste nella destinazione ai soci dei vantaggi economici conseguiti tramite l'esercizio dell'attività sociale; b) quello mutualistico, come emerge dagli artt. 2511 ss. c.c. e consistente nello scopo volto a fornire ai soci, a condizioni più vantaggiose di quelle praticate sul mercato, beni o servizi o occasioni di lavoro; pertanto nelle società cooperative con scopo mutualistico, l'attività economica è esercitata al fine di soddisfare un particolare bisogno dei soci nonché per realizzare un interesse in comune che è diverso dalla remunerazione dell'investimento effettuato. Va detto , dunque , che la finalità di ottenere guadagni attraverso l'esercizio di un'attività economica costituisce la causa tipica del contratto di

società ex art. 2247 c.c. La dottrina⁹ si è schierata prevalentemente in questo senso, ritenendo lo scopo di lucro come fondamentale elemento della fattispecie societaria. Si è così affermato che la società è un istituto egoistico: è necessario quindi che i vantaggi patrimoniali siano destinati ai soci. Se gli utili fossero, in virtù di un patto esplicito, erogati a terzi, l'ente non sarebbe una società. In altri termini, l'attività economica da esercitare in comune deve avere la capacità di produrre nuova ricchezza e gli incrementi patrimoniali devono essere di spettanza dei soci. D'altronde, con tale dottrina consolidata, conviene anche la Corte di Cassazione, che ha definito, in una sua sentenza del 1958¹⁰, la causa del contratto di società come una causa complessa. Infatti, essa è composta di due elementi finalistici: a) il conseguimento di utili; b) la ripartizione degli utili tra i soci. Da questo assunto consegue che affinché ci sia impresa è sufficiente il cosiddetto lucro oggettivo: l'attività deve essere cioè organizzata in modo da produrre utili; perché ci sia società è necessaria, invece, anche la presenza del lucro soggettivo e cioè la divisione degli utili tra i soci.

Fatte queste premesse è opportuno evidenziare come nel corso del tempo una serie di leggi speciali ha introdotto delle tipologie societarie, rispondenti ai moduli organizzativi previsti dal codice civile, ma che non perseguono né finalità lucrative né finalità mutualistiche; si tratta, insomma, di società che perseguono scopi non

⁹ FERRARA jr, Corsi, *Gli imprenditori e le società*, Ed. Giuffrè, 1987, 224: "E' essenziale che il vantaggio patrimoniale sia destinato ai soci; la società è un istituto egoistico. In presenza di un patto esplicito per cui l'utile della società debba essere erogato a scopi di beneficenza o per finalità politiche o religiose, potremmo essere di fronte ad un'attività di impresa ma non ad una società".

¹⁰ Cass., 14 ottobre 1958, in *Foro It.*, 1958, I, 1617.

economici ovvero scopi economici di tipo diverso dalla divisione degli utili tra i soci. La dottrina¹¹ ha osservato che la specialità di queste società può riguardare: a) il momento soggettivo: la società può essere costituita solo da determinati soggetti, designati dalla legge; b) il momento oggettivo : la società deve avere un particolare oggetto sociale, per essere sottoposta alla disciplina introdotta dalla legge speciale; c) tutti e due: la società deve avere un determinato oggetto sociale e può essere costituita solo da determinati soggetti.

I principali esempi di società di diritto speciale nel senso di cui sopra sono stati: a) le società in mano pubblica. Si pensi al massiccio intervento dello Stato nell'economia, con il sistema delle Partecipazioni Statali, che rappresenta indubbiamente un utilizzo distorto della struttura societaria privatistica. È evidente, infatti, che lo scopo di lucro non può che essere secondario rispetto al più generale obiettivo di garantire un equilibrato sviluppo all'economia nazionale¹² ; b) le società sportive, speciali con riferimento all'oggetto sociale vale a dire l'esercizio della pratica sportiva. Come risulta da tali assunti, il legislatore, per tutelare tutta una serie di esigenze giuridicamente rilevanti, si è servito della "forma" societaria, col

¹¹ MARASA', *Società sportive e società di diritto speciale*, in Riv. delle società, 1982, 497, il quale scrive " la specialità delle società, vale a dire ciò che le differenzia rispetto al modello generale dell'art. 2247 c.c. , può riguardare o il momento soggettivo, o quello dell'oggetto sociale, o entrambi, sicché sotto il primo profilo può darsi che la società non possa essere costituita da qualsiasi persona, sotto il secondo profilo può avere un particolare oggetto sociale. Per esempio a volte si tratta di società costituite da soggetti predeterminati dalla stessa legge istitutiva , come nel caso della GEPI (ex legge 22 marzo 1971 n. 184), altre volte di società di cui chiunque può essere azionista ma che devono svolgere una determinata attività economica. Quest'ultimo è il caso delle società sportive."

¹² Talvolta l'attività assegnata a tali società consiste nel conseguimento di obiettivi di interesse pubblico (mantenimento dei livelli di occupazione, sviluppo delle infrastrutture in determinate regioni) che, più o meno dichiaratamente, prescindono da qualunque "metodo economico" di gestione del capitale conferito. Basti pensare all' IPO (D.L. 30 gennaio 1976, convertito in legge 29 marzo 1976 n. 2), creata in occasione della vertenza Leyland – Innocenti, per l'assunzione di lavoratori licenziati.

rischio però di smentire una dottrina e una giurisprudenza da tempo assolutamente convinte della necessità del fine lucrativo, quale elemento costitutivo del contratto di società.

1.4 Il tramonto dello scopo lucrativo nelle società commerciali.

La nozione tradizionale di società e in particolare lo scopo lucrativo, trovavano già nello stesso codice del 1942 e nella realtà sociale sottostante notevoli elementi d'attrito: la storia dogmatica delle società dall'ultimo dopoguerra è infatti connotata da notevoli sforzi fatti per dare coerenza ad una normativa intimamente contraddittoria che, dopo aver offerto una nozione di società limitata solo a quelle lucrative, definiva ugualmente società le cooperative e le mutue assicuratrici, ispirate ad uno scopo mutualistico; ammetteva, inoltre, anche le società- consorzio, come emerge dagli artt. 2602 ss. c.c. , che vengono costituite da più imprenditori per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, dunque per scopi diversi dalla divisione di utili derivanti dallo svolgimento in comune di una determinata attività.

Potevano, quindi, sussistere ragionevoli dubbi, fin dagli albori della riforma del 1942, sulla tenuta, all'interno del sistema, della nozione di società offerta dall'art 2247 c.c. , incentrata sullo scopo lucrativo; tenuta che era affidata, più che al valore positivo di quella nozione, al valore negativo che essa assume rispetto a quella dell'associazione, e

dell'associazione non riconosciuta in particolare. Pur rimanendo confuse le zone di confine, il nucleo della nozione di società continuava ad essere rappresentato dallo scopo lucrativo, così come lo scopo altruistico era considerato connotato, per eccellenza, delle associazioni non riconosciute.

Va detto, però, che nel moderno sviluppo economico – sociale, lo scopo di lucro è venuto affievolendosi come elemento caratterizzante la società¹³, fino a consentire la presenza della struttura societaria anche quando il lucro non solo concretamente, ma anche astrattamente, viene considerato dalle parti come meramente eventuale oppure del tutto escluso, nella sostanza o addirittura nella forma (come è avvenuto nelle società calcistiche¹⁴), con apposita clausola statutaria. Questa progressiva decolorazione dello scopo sociale, e la contemporanea fungibilità dello schema societario per scopi mutualistici e consortili, prima, ed egoistici –altruistici poi, hanno in tal modo prodotto un fenomeno analogo a quello che è stato definito, a proposito del concetto di persona giuridica, come “evaporazione” del concetto stesso, per effetto della sua revisione critica¹⁵.

Anche per la causa del contratto di società, quindi, può dirsi, essere avvenuto un fenomeno che ha dato luogo ad una vera e propria erosione della causa lucrativa, perché essa può essere sostituita in

¹³ SPADA, *Dalla nozione al tipo di società per azioni*, in Riv. Dir. Civ., 1985, I, 129 e ss., dove l'Autore afferma “ se il legislatore del codice aveva stabilito che l'associazionismo speculativo, si organizzasse in uno dei tipi di società e per converso che questi non fossero chiamati ad ordinare altri associazionismi, tuttavia l'esperienza giuridica globale si è evoluta secondo direttrici che l'hanno condotta ad un sempre più accentuato distacco da quel progetto”.

¹⁴ GALGANO, *Delle Associazioni non riconosciute e dei contratti*, nel Commentario del cod. civ. a cura di SCIALOJA E BRANCA. Galgano sostiene che le società calcistiche costituiscono l'esempio sociologicamente più importante di società senza scopo di lucro.

¹⁵ SANTINI, *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in Riv. dir. civ., 1973, I, 155, indicava nelle società una struttura destinata ad essere riempita sì da una finalità concreta, ma non necessariamente da uno scopo lucrativo.

concreto da una finalità diversa, all'interno della medesima struttura tipica societaria considerata¹⁶. In questo senso si può dunque parlare di una sorta di neutralità della struttura, cioè di una struttura destinata ad essere riempita sì da una finalità concreta, ma non necessariamente da uno scopo lucrativo tecnicamente inteso. Fenomeno, questo, che trova significativo riscontro nel fatto che, a loro volta, associazioni considerate nel primo libro del codice civile si trovino talora a perseguire finalità economiche d'ordine mutualistico e lucrativo, avvicinandosi nella sostanza allo schema tipico della società, pur nell'ambito di una struttura giuridica diversa.

Del resto non è di certo di ostacolo a questa osservazione, il rilievo che uno scopo lucrativo deve figurare nell'atto costitutivo, affinché la società possa ottenere la necessaria omologazione. Anzi a ben vedere il rilievo conferma la premessa: il fatto che sia sufficiente una previsione statutaria, cioè la mera possibilità futura del perseguimento di un utile, finisce col trasformarla in una clausola di stile, cioè in un altro elemento strutturale dello schema giuridico prescelto che può non essere collegato alla reale funzione cui lo schema finirà col prestarsi. Manca, infatti, uno strumento che costringa, dall'esterno, i soci a perseguire realmente lo scopo da essi dichiarato.

¹⁶ ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale*, Milano, 1962, 1-2. Nel capitolo introduttivo del suo *Corso di diritto commerciale*, Tullio Ascarelli osservava essere una costante nella storia del diritto l'emersione, "dapprima limitata e poi storicamente sempre più ampia di nuove valutazioni e nuovi principi, invocati dapprima *supplendi vel corrigendi gratia* il diritto tradizionale e poi in modo sempre più ampio, finché, nello sviluppo storico, regole dapprima dette eccezionali, poi sistematizzate come diritto speciale, non arrivano, esse, a costituire il diritto generale comune nei cui confronti le contrastanti regole del diritto tradizionale finiscono per assumere a volte quasi il carattere di relitti storici, di fronte ad un sistema ormai generalmente ispirato a quelli che, all'inizio dello sviluppo, erano temperamenti equitativi".

Una parte della dottrina ha cercato di dimostrare come il tramonto dello scopo lucrativo, specie nelle società di capitali, si evince sia dal momento iniziale o costitutivo delle società che da quello finale.

Sotto il primo punto di vista basterebbe considerare il momento dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, e il conseguente acquisto della personalità giuridica, per effetto della previsione dell'art 2331 c.c. .

Per le società l'iscrizione è regolata da norme specifiche , gli artt. 2200 ss. c.c. , ed è in vista di quelle norme che l'iscrizione viene disposta , per le società di capitali, prima dell'inizio dell'attività progettata e non è più rettificabile in seguito, al di fuori della disciplina prevista per i casi di nullità ex art. 2332 c.c. e di cancellazione per avvenuta liquidazione. Da qui il rilievo che la società per azioni, una volta iscritta, esiste formalmente anche se i soci non svolgono ancora attività effettiva né intendono rivolgere l'attività a fini reali di lucro; da qui, infine, l'ulteriore constatazione che la struttura societaria, una volta perfezionata, resiste anche ai mutamenti non dichiarati nell'oggetto e nello scopo. Va inoltre evidenziata una netta differenza con quanto previsto, con riguardo all'imprenditore individuale, dagli artt. 2188 ss. c.c. . In particolare l'art. 2191 c.c. prevede una cancellazione d'ufficio “ se l'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge” ; tenuto conto che l'iscrizione riguarda imprenditori che esercitano un'attività commerciale, si può concludere che il mancato esercizio effettivo di quell'attività costituisca elemento sufficiente ai fini della

cancellazione d'ufficio di un'iscrizione avvenuta su un falso presupposto¹⁷.

Quanto osservato con riguardo al momento iniziale trova significativa rispondenza anche nel momento finale: normalmente nei rapporti obbligatori il venir meno della causa fa venir meno il vincolo tra le parti. Anche nel caso delle società, e tenuto conto che la causa lucrativa figura nella nozione legislativa delle stesse, dovrebbe dirsi che il venir meno della causa determini il venir meno anche del rapporto sociale; invece l'art. 2484 c.c. prevede come causa di scioglimento eventi che riguardano l'oggetto (conseguimento o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo), non anche eventi relativi alla causa (lucrativa), sicché anche se è possibile che una parte di casi di sopravvenuta mancanza di causa si risolvono in mancanza d'oggetto, negli altri casi essa resta irrilevante.

A queste considerazioni si può aggiungere, inoltre, ad ulteriore dimostrazione della decolorazione della causa lucrativa nelle società, l'assenza di qualsiasi tipo di riferimento, per quel che concerne in particolare le società per azioni, nell'art 2332 c.c. , alla mancanza della causa e dunque dello scopo lucrativo, tra i casi tassativi di nullità della società. Una parte della dottrina¹⁸, ritiene che questa formulazione dell'art. 2332 c.c. , dovuta in particolare alla direttiva

¹⁷ BOCCHINI , *La pubblicità delle società commerciali*, Napoli, 1971, 97, sulla natura programmatica dell'art. 2190 c.c. , e dunque sulla sua inefficacia in regime transitorio, a provocare l'iscrizione , ex officio, in presenza di fatti particolarmente qualificanti.

¹⁸ SANTINI, *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in Riv. dir. civ. , 1973, I , 160. L' Autore sostiene che “ poiché la causa non è altro che la funzione tipica , economico – sociale, che il contratto di è chiamato a svolgere, non sarà lecito rimanere ancora ancorati alla definizione originaria quando la realtà economico – sociale evolve e consente di prescindere dalla causa tipica e tradizionale. Così si riproduce un fenomeno abbastanza simile a quello ben noto ai cultori d diritto cambiario continentale: il fenomeno dell'astrazione della causa, che ha assunto dimensioni paradigmatiche nella ricostruzione teorica di tutti i cd. Titoli di credito astratti”.

comunitaria 68/151/CEE , evidenzia come la *causa societatis* ha subito, proprio a partire dagli anni '70 e in considerazione dell'evoluzione economico- sociale registrata in quei tempi, un vero e proprio fenomeno di astrazione , simile a quello manifestatosi in diritto cambiario.

Ci si può, di conseguenza, chiedere se il fenomeno societario possa , considerando alcuni caratteri simili, ricondursi a quello cambiario, oppure possa quanto meno avvicinarsi a quella serie di negozi e di contratti con causa variabile, in virtù dei quali taluni istituti giuridici (si pensi alla cessione di crediti , ai contratti a favore di terzi) possono indifferentemente e seconda dei casi, essere utilizzati dai contraenti per scopi diversi, come quello di donare, vendere, garantire ecc. Ad una prima riflessione, tenuto conto che l'assenza di scopo lucrativo corrisponde ad uno scopo altruistico, una volta affermata la possibilità che qualunque causa animi il contratto sociale, si finirebbe col pensare ad una causa variabile, ma sempre esistente all'interno del contratto medesimo.

Non va dimenticato che il legislatore abdica al controllo sulla causa, sicché possono legittimamente sussistere società in cui la causa finisce con l'essere inesistente o puramente eventuale; in questi casi il contratto sociale può non avere causa, eppure la struttura, una volta costituita, è destinata a resistere. Esattamente come nella cambiale, la clausola di valuta, dopo aver svolto un ruolo determinante nella prima fase storica, è divenuta poi clausola di stile, presupposta e poi definitivamente abbandonata; così si profila anche per la clausola statutaria che dovrebbe riflettere la causa, cioè il conseguimento del

lucro da dividere tra i soci, una progressiva svalutazione fino all'abbandono di fatto e alla sua irrilevanza giuridica. Il legislatore ha infatti richiesto l'esistenza di un oggetto sociale (o meglio la sua semplice enunciazione nello statuto), sicché l'ordinamento reagisce, ex art. 2332 c.c., solo quando la mancanza di causa si risolve nella mancanza dell'oggetto sociale¹⁹ .

Il tramonto dello scopo lucrativo nelle società commerciali può desumersi anche dalla disciplina dettata dal legislatore, e soggetta negli ultimi decenni a riforme particolarmente significative, in materia di trasformazione, di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di concordato preventivo.

La disciplina in materia di trasformazione è stata ampiamente ridefinita e ampliata con il d.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003²⁰ . In particolare, fattispecie in precedenza non disciplinate dalla legge, e in parte affrontate solo in via giurisprudenziale, aventi ad oggetto il passaggio dalla forma societaria verso tipologie di enti non commerciali, sono state definitivamente codificate per effetto dell'introduzione dell'istituto della c.d. "trasformazione eterogenea". Prima della novella normativa, infatti, la trasformazione era considerata²¹ esclusivamente come mera modificazione del contratto sociale, consistente nella transizione da una tipologia all'altra, purché sempre nell'ambito di società regolate dal Titolo V del libro V del

¹⁹ SANTINI, *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in Riv. dir. civ. , 1973, I , 161.

²⁰ DE ANGELIS, *Della trasformazione: la trasformazione eterogenea*, in cod. commentato delle nuove società a cura di G. Bonfante, D. Corapi, G. Marziale, R. Rodolf, V. Salafa, I ed. , Vicenza , 2004, 1239; SPADA , *Dalla trasformazione delle società alla trasformazione degli enti e oltre*, in Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, III, Diritto Commerciale, Società, 3, Milano, 2005, 3879 ss.

²¹ MARASA' , *Le trasformazioni eterogenee*, Rivista delle società, 2004, 585

codice civile, ossia, di quegli enti aventi scopo lucrativo e finalizzati alla distribuzione dell'utile verso i soci. Tuttavia, la natura derogabile di tale limite fu già percepita sia in dottrina²², che in giurisprudenza²³, ove si giunse ad affermare, non senza difficoltà e sulla base di motivazioni non sempre coincidenti, la trasformabilità di una società lucrativa in una società cooperativa, in un consorzio o in una associazione, e viceversa, fatta eccezione per la sola ipotesi, espressamente vietata dalla legge, di trasformazione in società lucrativa da parte di una società cooperativa²⁴.

Pertanto, già prima della riforma del 2003 si arrivò a parlare di trasformazione "omogenea", per indicare il passaggio da un tipo ad un altro di società con causa sempre lucrativa, e di trasformazione "eterogenea", per indicare tutti gli altri casi. La giustificazione interpretativa data alla possibilità di procedere alla cd. trasformazione eterogenea, indipendentemente dalla sussistenza di uno specifico provvedimento normativo, fu ravvisata nella assunzione del contratto societario quale contratto plurilaterale di tipo associativo che, indipendentemente dallo scopo egoistico (società di capitali, consorzi, etc.) o altruistico (associazione, cooperative, etc.), poteva essere modificato, senza perdita della riferibilità giuridica delle situazioni precedenti, in ragione del principio di autonomia negoziale, ex art. 1322 c.c. . Da ciò conseguiva che non poteva essere posto nessun limite a tale autonomia negoziale invocando l'obbligo di continuità

²² MARASA', *Nuovi confini delle trasformazioni e delle fusioni nei contratti associativi*, in Riv. dir. civ. , 1994, II, 325

²³ Cfr. Trib. Torino 26 Novembre 1998; Trib. Milano 13 Maggio 1991; Trib. Roma 26 ottobre 2000 e 18 gennaio 2001

²⁴ Art. 14 della Legge 14 febbraio 1971, n. 127

causale tra soggetto trasformando e soggetto trasformato²⁵. Fu però precisato che l'ammissibilità di questa fattispecie andava ricondotta all'esigenza di tutelare i creditori attuali dell'ente oggetto di trasformazione, sicché, in ossequio al principio di intangibilità dell'altrui sfera giuridica, non potevano ritenersi ammissibili ipotesi di trasformazione che potessero recare un pregiudizio nei confronti di costoro. Con l'entrata in vigore dell'attuale disciplina il legislatore ha superato tutte le questioni che, analogamente a quella citata, erano poste per fornire di una giustificazione teorica la fattispecie della trasformazione eterogenea. Anzitutto va chiarito che la rubrica del capo X, titolo V, libro V, del codice civile è stata modificata da “della trasformazione delle società” a “della trasformazione”, con ciò a ribadire l'introduzione di un complesso di norme che, in quanto compatibili, vanno applicate alle varie fattispecie di trasformazione, anche al di là del tipo societario. Passando alla trattazione delle specifiche disposizioni relative all'istituto della trasformazione eterogenea, l'art. 2500 septies del c.c. ha previsto per le società di capitali la possibilità di procedere alla trasformazione in: “... consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni”. Specularmente, invece, l'art. 2500 octies del c.c., ha previsto che i “I consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni” possano trasformarsi in società di capitali. Dall'esame complessivo delle due norme si desume che il legislatore ha previsto la possibilità di deliberare la trasformazione eterogenea

²⁵ Cfr. in giurisprudenza: Cass. 7 marzo 1997; Trib. Trieste 16 febbraio 1988

indifferentemente per gli enti che, istituzionalmente, esercitano attività commerciale e per quelli che non la esercitano, posto che l'ha prevista anche per gli enti del libro I del codice civile. Quello che si è inteso realizzare con l'introduzione della trasformazione eterogenea é un effetto non estintivo/novativo²⁶, bensì meramente modificativo²⁷ dell'ente trasformando. Il risvolto pratico è la continuità dei rapporti sostanziali e processuali, che, come evocato dalla rubrica dell'articolo 2498 c.c., continuano in capo all'ente risultante dalla trasformazione. Il comma I di tale articolo recita che “ con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione”. Ciò che risulta evidente, dunque, è che con la nuova disciplina della trasformazione eterogenea e l'abrogazione seppur parziale del divieto di trasformazione delle società cooperative in società ordinarie previsto dall'art. 14 della L. n. 127 del 1971, è stato completato il processo evolutivo volto a superare definitivamente la barriera della causa tra società lucrative e società non lucrative. Non è stata infatti accolta dal legislatore della riforma del diritto societario l'opinione più restrittiva che negava l'ammissibilità della trasformazione eterogenea da società lucrativa a società cooperativa (quella inversa era comunque vietata) in ragione della disomogeneità causale tra società cooperativa e società lucrativa ovvero per l'assenza

²⁶ SPADA, *Dalla trasformazione delle società alla trasformazione degli enti ed oltre*, in Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, III, Diritto Commerciale, Società, 3, Milano, 2005, 3893 ss.

²⁷ GUERRERA, *in Diritto delle Società Manuale breve*, ed. Giuffrè, 2008 ABRIANI – CALVOSA- FERRI JR. – GIANNELLI – GUERRERA – GUIZZI – MOTTI – NOTARI-PACIELLO – REGOLI – RESCIO - ROSAPEPE- STELLA RICHTER JR. – TOFFOLETTO, 415

di tutela per i creditori sociali²⁸ . Né è stato fatto proprio dal legislatore della riforma quell'orientamento dottrinale che poneva il mutamento di causa al di fuori dei confini della trasformazione e delle modificazioni dell'atto costitutivo²⁹ . Gli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c. hanno superato definitivamente la barriera della causa tra le diverse strutture organizzative, cosicché, se dei limiti alla trasformazione eterogenea devono ancor oggi ritenersi sussistenti, potrebbero individuarsi con riferimento alla tutela dei creditori sociali. Con riguardo alla disciplina prevista in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e in tema di concordato preventivo, è evidente che entrambe sono connotate da una finalità specifica, ovvero quella di consentire all'impresa, anche quando costituita in forma di società, di evitare il fallimento quando ne sussistano gli estremi e , dunque, laddove vi sono capacità di ripresa. Si tratta di imprese e società che, lungi dal conseguire uno scopo lucrativo effettivo, sono sottoposte a procedure concorsuali diverse rispetto a quella fallimentare per evitare che vengano escluse definitivamente dal mercato.

²⁸ Cfr. in giurisprudenza: App. Napoli 15 novembre 1990; CAMPOBASSO, *Diritto delle Società*, Torino, 1999, 508, secondo il quale “non è consentita, neppure col consenso di tutti i soci, la trasformazione che comporti il passaggio a un tipo con scopo istituzionalmente incompatibile con quello del tipo originariamente prescelto”.

²⁹ MARASA', *Modifiche del contratto sociale e modifiche dell'atto costitutivo*, in Tratt. Soc. per azioni, diretto da Colombo e Portale, Vol. VI, Torino, 1993, 31

CAPITOLO II

LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE SPORTIVE

SOMMARIO: 2.1 Premessa. - 2.2. Il CONI: natura giuridica, struttura – 2.3 . Le Federazioni sportive: natura giuridica, compiti. - 2.4. Le Discipline sportive associate. – 2.5. Gli Enti di promozione sportiva. – 2.6. Le leghe. – 2.7. Le società e le associazioni sportive.

2.1 Premessa

Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, ordinamento autonomo e distinto rispetto all'ordinamento giuridico generale , ancorché derivato, perché necessita di riconoscimento da parte dell'ordinamento statale, operano una serie di soggetti che assumono un particolare rilievo per il ruolo e l'attività svolta . Tra di essi si suole distinguere tra persone fisiche ed enti associativi, anche se una terza categoria è stata creata ad opera della dottrina¹ : si tratta di figure eterogenee, tra cui “possono ricomprendersi tutti quei centri di riferimento che trovano adeguata disciplina nella normativa che si occupa di quelle vicende” quali case editrici sportive e società che gestiscono impianti sportivi. La trattazione di alcuni di questi soggetti è fondamentale, prima di passare all'esame, nello specifico, di uno di essi , ovvero le società sportive professionistiche, oggetto di questo lavoro.

¹ D'ONOFRIO, *Manuale operativo di diritto sportivo*, Maggioli, 2007,27

2.2 Il CONI: natura giuridica, struttura.

Il CONI , acronimo di comitato olimpico nazionale italiano, è uno dei principali soggetti dell'ordinamento sportivo nazionale, definito , in maniera ricorrente, come il vero e proprio baricentro del mondo sportivo nazionale intorno al quale si muove il mondo delle Federazioni sportive e delle Discipline sportive associate, nonché quello delle società e associazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva. Il CONI ha trovato il suo originario riconoscimento con la legge 16 febbraio 1942 n. 426² che ha ad esso implicitamente attribuita la natura di ente pubblico, con la funzione di organizzare e potenziare lo sport nazionale³ . La disciplina dell'ente è stata successivamente integrata dalle disposizioni del d.p.r. 28 marzo 1986 n. 157⁴ ; ma particolare rilievo hanno avuto, soprattutto, il d.lgs. 23 luglio 1999 n.242 (cosiddetto decreto Melandri)⁵ , il d.lgs. 2004 n. 15⁶ , nonché il d.l. 2002/138 convertito , con modificazioni, dalla legge 178/2002 che provvede, tra l'altro, alla costituzione di una società per azioni denominata “ CONI Servizi s.p.a.”.

Il d.lgs. n.242/1999, costituisce un intervento che apporta profonde modifiche all'ordinamento del CONI, ai rapporti tra CONI e federazioni sportive e all'assetto complessivo delle relazioni tra i soggetti operanti nel settore dello sport. La prima, inevitabile

² Recante “Costituzione e ordinamento del comitato olimpico nazionale italiano” .

³ CALZONE, *Osservazioni sul Coni, le federazioni sportive nazionali e le società sportive alla luce del d.lgs 242/1999*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2000.

⁴ Recante “Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942 n. 426”.

⁵ Intitolato “Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano a norma dell'art 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”.

⁶ Contenente “ Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999n. 242.

conseguenza di tale intervento è senza dubbio costituita dalla immediata necessità di adottare un nuovo Statuto dell'ente, nonché dall'abrogazione delle disposizioni della legge 426/1942. Una delle questioni più interessanti, concerne la natura giuridica del CONI che è nato nel 1907 in occasione delle Olimpiadi di Londra, le quarta dell'era moderna. All'inizio era un vero e proprio comitato, cioè un'organizzazione non permanente che si costituiva ogni quattro anni per selezionare gli atleti da inviare ai giochi. Solo successivamente si stabilizzò come ente : nel 1914 fu trasformato in associazione privata; nel 1926 un nuovo statuto precisò meglio le sue funzioni, attribuendo all'ente la struttura giuridica di federazione delle singole federazioni sportive nazionali⁷ ; nel 1934 gli fu riconosciuta la personalità di diritto pubblico (Decreto Ministeriale 26 febbraio 1934) e nel 1942 con L. n. 426⁸ fu trasformato in ente pubblico⁹ . L'art 1 del d.lgs. 242/1999 attribuisce al CONI "personalità giuridica di diritto pubblico" e lo sottopone , significativamente, alla vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. L'art 2, co. I , statuisce altresì che il "CONI è la Confederazione delle Federazioni sportive

⁷ DALLA COSTA, *La disciplina giuridica del lavoro sportivo*, ed. EGIDA, 1994, osserva in proposito come durante il regime fascista l'organizzazione sportiva, fondata pochi anni prima, divenne un importante strumento di propaganda nazionalista e di difesa del prestigio italiano nelle competizioni sportive, caratterizzato tuttavia da una marcata ingerenza statale esplicita dal potere di nomina dei candidati alla presidenza e alle cariche dirigenziali e dall'emanazione dello statuto ad opera del P.N.F. nel 1927.

⁸ Si tratta di una legge che da una definizione maggiormente organica della materia sportiva. Sul punto si veda R. FRASCAROLI *Sport*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano 1987, p. 514 dove tra l'altro si discorre di ordinamento sportivo inteso alla stregua di un «ordinamento giuridico di settore» riprendendosi l'opinione di A. QUARANTA espressa in *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. Sport.*, 1979, p. 32.

⁹ Come sottolineato da autorevole dottrina , è proprio con la legge istitutiva del 1942 che viene impressa al CONI la natura di ente pubblico. L'opinione è di G. ALPA, *L'ordinamento sportivo in Nuovissima giurisprudenza civile commentata*, 1986 , II, p. 321 ss. Tuttavia l'opinione in tal senso è stata espressa per la prima volta da Cons. St., sez. IV, 1 giugno 1955, in *Riv. dir. sport.*, p. 316 ss.

nazionali e delle Discipline Sportive associate”. Tali definizioni si completano con l’art. 1 dello Statuto, che definisce il CONI “autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell’individuo e parte integrante dell’educazione e della cultura nazionale”. Alla luce della disciplina vigente il CONI costituisce : a) un ente pubblico nazionale, caratterizzato dai compiti e funzioni pubbliche attribuitegli dalla legge; b) per altro verso rientra nella categoria degli “enti pubblici di servizi” e, in particolare, in quella dei cosiddetti “enti pubblici a base associativa”, quegli enti , cioè, che si presentano come esponenziali di gruppi, portatori di interessi collettivi ed aventi un disegno organizzativo tipico delle associazioni¹⁰. Nel caso del CONI la base associativa è composta da soggetti aventi personalità giuridica privata, ovvero federazioni sportive e discipline sportive associate. E’ importante sottolineare come il d.lgs. 15/2004 ha significativamente modificato l’art 2. del d.lgs. 242/1999, configurando il CONI come “Confederazione delle Federazioni sportive e delle Discipline sportive associate”, introducendo una ricostruzione particolarmente diversa del rapporto tra gli enti appena richiamati. Vengono, quindi in luce, fin dalla definizione giuridica dell’ente , due impostazioni completamente diverse che hanno connotato la prima e la seconda formulazione dell’art. 2 del decreto in parola: a) nella prima formulazione del d.lgs. 242/1999, il CONI era considerato come ente pubblico di servizi ma attenuando fortemente la sua natura di ente pubblico associativo. Ciò si evinceva sia dalla mancanza di qualunque riferimento alla base

¹⁰ COCCIA – DE SILVESTRI – FUMAGALLI – MUSUMARRA – SELLI , *Diritto dell sport* ,Milano, 2008, 57.

associativa, ovvero al CONI stesso come Confederazione, nonché dalla netta distinzione tra ente pubblico e federazioni sportive, per la prima volta espressamente definite come “associazioni con personalità giuridica di diritto privato; b) nella seconda formulazione, dovuta all’intervento del d.lgs. 15/2004, viene recuperata la natura associativa dell’ente pubblico con la modifica al co. I dell’art 2 del d.lgs. 242/1999 prima richiamata. Chiaramente la diversità delle impostazioni si ripercuote immediatamente sulla tipologia di rapporti tra CONI, federazioni sportive e discipline sportive associate, perché mentre nella prima ipotesi l’attenuazione della base associativa dell’ente ha portato all’introduzione di una serie di principi di distinzione netta tra la persona giuridica pubblica CONI e le federazioni sportive , distinzione culminata nell’ineleggibilità dei Presidenti e componenti degli organi direttivi delle federazioni sportive alla Giunta nazionale del CONI e alla carica di Presidente dello stesso, nel secondo caso, il forte riconoscimento della base associativa del CONI , costituisce la ratio di una pluralità di rapporti incrociati tra ente pubblico e federazioni sportive, con interscambio e cumulo di ruoli in entrambe le realtà.

2.3 Le Federazioni sportive: natura giuridica, disciplina, funzioni.

Le Federazioni sportive sono soggetti dell’ordinamento sportivo che, ai sensi dell’art 15 del d.lgs. 242/1999, così come risulta modificato per effetto del d.lgs. 15/2004, svolgono , insieme alle discipline

sportive associate, l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI. Uno dei temi più dibattuti in dottrina, riguarda la natura giuridica delle Federazioni sportive nazionali. Anche se sono nate tra la fine dell'Ottocento ed i primi del Novecento, come espressione dell'associazionismo verticale, ovvero come associazioni private di secondo grado di altrettante associazioni private di base¹¹, dunque prima dell'entrata in vigore della legge 426/1942, la circostanza che questa, all'art 5, provvedeva a qualificarle come organi del CONI, aveva ingenerato il convincimento, che avessero anch'esse la stessa natura dell'ente, ossia natura pubblicistica. La tesi pubblicistica ha dominato per lungo tempo anche in considerazione di una significativa giurisprudenza, sia civile¹² che amministrativa¹³, che si era pronunciata in tal senso. Ulteriore elemento che corroborava la tesi pubblicistica, si rinveniva nell'art 2. co. II del d.p.r. 536/1974, anche se questa norma limitava la definizione dell'art 5 l. 426/1942, statuendo che le federazioni sono organi del CONI "relativamente all'esercizio delle attività sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza".

¹¹ ALVISI, *Autonomia privata e autodisciplina sportiva*, Milano, 2000, 7

¹² Cass. Civile, SS. UU. , 28 giugno 1968, n.2028, in *Riv. di dir. sport.*, 1968, 290; Cass. Civile, SS. UU. , 26 ottobre 1989 n. 4399 in *Riv. di dir. sport*, 1990, I , 57; Cass. Civile, SS. UU. , 25 febbraio 2000 n. 46, in *Guida al diritto*, 2000, 16.

¹³ Cons. Stato, Sez. VI, 27 luglio 1955, n. 607, in *FRATTAROLO*, 1979, 128 ss. ; TAR Toscana, I, 19 giugno 1998 n. 411; Cons. Stato, Sez. VI, 13 gennaio 1999 n. 12; Cons. Stato, Sez. VI, 31 dicembre 1993 n. 1112, in *Foro amm.* , 1993, 2480. In questa sentenza, in particolare, si legge che le Federazioni sportive "...aventi geneticamente natura privatistica di associazioni non riconosciute assumono la veste di organi del CONI e partecipano della natura pubblicistico – autoritativa di quest'ultimo, allorché operano all'esercizio di poteri di organizzazione e di disciplina delle attività sportive, inerenti alle finalità del CONI; TAR Lazio, III, 23 gennaio 1994 n. 1361.

Quando è stato osservato da più parti che, la dizione organi, contenuta nell'art. 5 l. 426/1942, non poteva essere interpretata in senso tecnico, in quanto altri e diversi erano, in realtà, gli organi del CONI, ha cominciato a prender forma la tesi privatistica, incentrata sulla natura di associazioni non riconosciute delle federazioni.

Va considerato, sotto questo punto di vista, l'art. 15 co. II del d.lgs. 242/1999 che prevede che le federazioni sportive hanno natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, precludendo ogni loro incardinamento nel CONI in qualità di organi. La circostanza che lo stesso art. 15, prevedendo al precedente comma la possibilità che l'attività delle federazioni possa avere valenza pubblicistica in relazione a suoi specifici aspetti, insieme ad altri dati come la norma dell'art. 10 della legge 91/1981 che prevede la possibilità di ricorrere alla Giunta nazionale del CONI avverso le delibere federali di revoca dell'affiliazione nonché la legittimazione delle federazioni al controllo sull'equilibrio finanziario delle società sportive professionistiche, per delega del CONI, hanno aperto la strada alla tesi cosiddetta mista o della doppia natura¹⁴, sulla quale hanno finito con il concordare, gran parte della dottrina e della giurisprudenza. Con il d.lgs. 15/2004, che ha mantenuto la natura pubblica del CONI, qualificandolo, però, come "Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate" la natura privata di queste, risulta ulteriormente rafforzata.

¹⁴ Cfr. in giurisprudenza Cons. Stato Sez. VI, 5 marzo 2012, n. 607,. La sentenza in commento ha ad oggetto il ricorso al Consiglio di Stato presentato dall'Automobile Club Italia contro la sentenza del Tar Lazio n. 10838 del 23 ottobre 2006; TAR Catania, 13 agosto 2003 n. 1290; Cons. Stato, Sez. VI, 10 ottobre 2002 n. 4228; Cass. Civile, SS. UU. ,9 maggio 1986 n. 3901 e 3902; Cass. Civile, SS. UU. , 11 ottobre 2002 n. 14530; In dottrina: CAPRIOLI, *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli, 1997, 39; VIDIRI, *Natura giuridica e potere regolamentare delle federazioni sportive nazionali*, in Foro. It, 1994, I, 141

Per quanto riguarda la disciplina delle Federazioni sportive nazionali, il punto di riferimento è rappresentato dall'art. 15 d.lgs. 15/2004, nonché dalle disposizioni dello Statuto adottato dal CONI. Da queste norme risulta che le federazioni hanno composizione mista, dal momento che ad esse possono essere associate sia le società che le associazioni sportive nonché, qualora sia previsto dallo Statuto, singoli tesserati. La legge, in particolare l'art. 15 co. V e co. VI del d.lgs. 15/2004¹⁵, mantiene il regime del cosiddetto doppio riconoscimento delle federazioni sportive, prevedendo un primo riconoscimento, a fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del CONI, ed un secondo riconoscimento, inerente alla concessione della personalità giuridica di diritto privato, a norma del d.p.r. 361/2000, previo riconoscimento ai fini sportivi. Le modifiche introdotte, hanno però determinato elementi di confusione in ordine alla tipologia dei compiti svolti dalle federazioni. In primo luogo, se è vero che la conformità agli indirizzi e alle deliberazioni del CONI si spiega in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività delle federazioni, non risulta comprensibile perché tali attività a valenza pubblicistica non siano individuate dalla legge, né si comprende perché debbano essere individuate dallo Statuto del CONI che è fonte del tutto estranea alla tematica trattata¹⁶. Desta qualche perplessità anche la disposizione del co. III dell'art 15. d.lgs.15/2004

¹⁵ Così recita il V comma della norma: “ Le Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale; mentre il comma VI statuisce: “ Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale

¹⁶ COCCIA – DE SILVESTRI – FUMAGALLI – MUSUMARRA – SELLI, *Diritto dello sport*, Milano, 2008, 57.

nella parte in cui prevede l'approvazione dei bilanci delle federazioni sportive nazionali da parte della Giunta nazionale del CONI, dal momento che risulta incompatibile tale disposizione con la natura delle federazioni di persone giuridiche private. D'altra parte la disposizione prevede che, in caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale, il bilancio deve essere approvato dall'assemblea, ma non prevede ulteriori conseguenze laddove tale organo proceda nuovamente all'approvazione del bilancio non approvato dalla Giunta.

Le federazioni sportive, quali associazioni riconosciute, devono essere rette da uno Statuto, oltre che da regolamenti interni. L'art 16 co. I d. lgsl. 15/2004 definisce i principi a cui deve ispirarsi tale Statuto, cioè: a) il principio di democrazia interna; b) il principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizione di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale; c) il principio di equa rappresentanza di atleti ed atlete negli organi direttivi. Già l'art. 5 comma III l. 426/1942, aveva attribuito alle federazioni sportive il potere di stabilire "con regolamenti interni, approvati dal Presidente del CONI, le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato. Sulla base di questa disposizione, erano stati emanati statuti e regolamenti, predisposti dalle assemblee e deliberati dai consigli federali. Statuti e regolamenti poi modificati in virtù dell'art 14, ultimo comma, della legge 91/1981 che prevede una disposizione che imponeva alle federazioni di adeguare il loro ordinamento alle norme della legge stessa entro sei mesi dalla sua

entrata in vigore. Tali modifiche sono state apportate proprio in esplicitazione del potere di autonomia privata spettante di regola a tutte le associazioni private. Di guisa che la fonte del potere di modificare gli statuti ed i regolamenti federali risiede pur sempre, per quanto attiene all'autonomia di diritto privato delle federazioni, nel consenso degli associati; anche se tale potere si esercita, come sempre avviene nei gruppi organizzati secondo il modello prefigurato nel libro I del c.c. , attraverso il compimento di atti negoziali strutturalmente diversi dal contratto sociale, quali sono appunto le deliberazioni dell'assemblea¹⁷.

Dalle norme degli artt. 15 e 16 d.lgs. 15/2004, si ricavano anche gli organi necessari delle Federazioni sportive. Tali organi restano in carica per quattro anni e sono: a) il Presidente; b) l'organo di amministrazione federale; c) l'assemblea elettiva degli organi direttivi. Il Presidente della Federazione può essere eletto per due mandati esecutivi o per ulteriori mandati qualora raggiunga, ex art 16 co. IV d.lgs. 15/2004, una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi; può essere, inoltre, rieletto per un terzo mandato esecutivo, secondo la statuizione del co. III dell'art 16 d.lgs. 15/2004, se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Quanto all'organo di amministrazione federale è prevista la necessità che sia garantita la presenza, in misura non inferiore al 30% dei componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo

¹⁷ CAPRIOLI, *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli, 1997, 77

decennio alla Federazione interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli Statuti delle singole federazioni.

2.4 Le Discipline sportive associate.

Le Discipline sportive associate costituiscono, assieme alle Federazioni sportive nazionali, la base associativa del CONI. Sono state regolamentate come organizzazioni sportive a partire dal 1986, quando una delibera del Consiglio Nazionale del CONI ha fissato procedure e criteri per il loro riconoscimento. Questa scelta era dettata dalla necessità di consentire ad alcune discipline emergenti dal carattere ludico e ricreativo, e non ancora considerate sport nazionale, di possedere una specifica identità giuridica, sia sotto l'aspetto sportivo che ordinamentale.

A livello legislativo, le Discipline sportive associate, vengono, però, espressamente previste solo con l'emanazione del d.lgs. 242/1999 che provvede, innanzitutto a cambiarne la denominazione, che è quella attuale, ma soprattutto ad indicarle come soggetti che il Consiglio nazionale del CONI riconosce a fini sportivi. Con il d.lgs. 15/2004, esse sono ulteriormente valorizzate in quanto il legislatore, nel definire il CONI come "Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate" ha riconosciuto ad esse lo *status* di associazioni con personalità giuridica di diritto privato. Le Discipline sportive associate, sono, dunque, associazioni strutturate come federazioni, e preposte al governo e all'organizzazione di una

determinata disciplina sportiva non olimpica; laddove lo sport da loro organizzato, dovesse essere ricompreso tra quelli presenti nel programma olimpico, esse acquisiscono il diritto di essere riconosciute come FSN purché in possesso dei requisiti necessari previsti dallo Statuto del CONI. In particolare l'art. 24 dello Statuto del CONI, prevede che le associazioni che aspirano ad essere riconosciute, dal Consiglio nazionale CONI, come Discipline sportive associate devono: a) svolgere sul piano nazionale un'attività sportiva, anche di rilevanza internazionale, che non sia oggetto di una Federazione sportiva nazionale ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici; b) avere una tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa; c) prevedere un ordinamento statutario e regolamentare rispettoso dei principi di democrazia interna, delle condizioni di uguaglianza e di pari opportunità tra donne e uomini nella partecipazione all'attività sportiva nonché conforme alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI; d) essere un'associazione senza fini di lucro. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove Discipline sportive associate è concesso a norma del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale. Il successivo art. 25 dello Statuto del CONI, nel delineare l'ordinamento delle Discipline sportive associate, prevede che la Giunta nazionale: a) stabilisce l'erogazione di contributi in favore di tali soggetti, determinando, eventualmente, specifici vincoli di destinazione; b) prevede l'istituzione e la regolamentazione di un

organismo di coordinamento tra le diverse Discipline sportive associate.¹⁸

2.5 Gli enti di promozione sportiva.

Gli enti promozione sportiva sono associazioni a livello nazionale nate, negli anni Cinquanta e Sessanta, con lo scopo di promuovere l'attività sportiva tra i giovani e di organizzare l'attività amatoriale. Già la legge 426/1942, prevedeva la possibilità di riconoscere, quali enti di propaganda sportiva, quelle organizzazioni di interesse nazionale che svolgevano, con proprie società sportive, attività di propaganda e di diffusione dello sport sull'intero territorio nazionale. Solo a partire dagli anni Settanta, però, ed in particolare a partire dal d.p.r. 530/74, il Consiglio nazionale del CONI ha provveduto a riconoscere alcuni Enti di promozione sportiva, come l'Associazione Centri Sportivi Italiani (ACSI), il Centro Sportivo Italiano (CSI), l'Unione Italiana Sport Popolare (UISP), il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), le Polisportive Giovanili Salesiane (PGS).

¹⁸ Le Discipline sportive associate, attualmente riconosciute dal CONI, sono: a) Federazione Arrampicata Sportiva Italiana FASI; b) Federazione Italiana Biliardo Sportivo FIBiS; c) Federazione Italiana Sport Bowling FISB; d) Federazione Italiana Gioco Bridge FIGB; e) Federazione Cricket Italiana; f) Federazione Italiana Dama FID; g) Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali FIGEST; h) Federazione Italiana Sport Orientamento FISO; i) Federazione Italiana Palla Tamburello FIPT; l) Federazione Italiana Pallapugno FIPAP; m) Federazione Scacchistica D'Italia FSI Delegato; n) Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso FICSF; o) Federazione Italiana Wushu-Kung Fu FIWuK; p) Federazione Italiana Kickboxing FIKB; q) Federazione Italiana Twirling FITw; r) Federazione Italiana Turismo Equestre Trec - Ante FITETREC-ANTE

Uno dei temi maggiormente dibattuti in materia, riguarda ,da un lato, il ruolo effettivo svolto dagli Enti di promozione sportiva nell'organizzazione e nella promozione dello sport, e dall'altro, la necessità, o meno, di una normativa *ad hoc* , che consentisse il riconoscimento del ruolo sociale della promozione sportiva e l'attribuzione di tale funzione sulla base di criteri certi e verificabili. Sotto quest'ultimo punto di vista va segnalata una rilevante attività legislativa che ha avuto inizio con la presentazione alle Camere, nel novembre del 1996, di un disegno di legge sulla disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche e degli Enti di promozione sportiva, su iniziativa dell' on. Veltroni , allora Vicepresidente del Consiglio. Il disegno di legge non fu approvato, malgrado la definizione da parte del Parlamento di un testo unificato, ma molti dei suoi orientamenti sono stati recepiti nell'art. 90 della legge 289/2002 , recante disposizioni per le società sportive dilettantistiche. Successivamente il d.p.r. 157/1986, abrogato dal d.lgs. 242/1999, stabiliva che fosse il Consiglio nazionale, o su delega, la Giunta nazionale del CONI , a riconoscere “ le associazioni nazionali che svolgono attività a vocazione sportive di notevole rilievo” quali Enti di promozione sportiva; il decreto Melandri ha ribadito il ruolo del CONI inserendo il riconoscimento, tra i compiti del Consiglio Nazionale. Anche il d.lgs. 15/2004 ha mantenuto la competenza in materia allo stesso organo, introducendo ,nel contempo, elementi di novità significativi, come la necessità , per gli enti che vogliono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi, di uniformare i propri statuti ai principi fondamentali stabiliti all'uopo dal Consiglio nazionale; la

nuova normativa, inoltre, prevede la presenza di cinque rappresentanti degli Enti di promozione sportiva nel Consiglio nazionale e di uno nella Giunta nazionale. E' l'art 16- bis del d.lgs. 15/2004, ad occuparsi degli Enti di promozione sportiva stabilendo al co. I che tali soggetti sono tenuti a presentare ogni anno, alla Giunta nazionale, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonché una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI, da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi.; il co. II dello stesso articolo precisa che , se la Giunta riscontra irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese che non concernono le finalità degli enti, adotta i provvedimenti necessari, e può proporre, al Consiglio nazionale, la sospensione o la riduzione de contributi e , nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento sportivo. La disposizione appena passata in rassegna, rientra tra quelle che il legislatore del 2004 ha introdotto, per creare un peculiare sistema di controllo su alcuni soggetti dell'ordinamento sportivo, da parte degli organi del CONI.

Alla luce di quanto detto, risulta evidente come la scelta del legislatore statale è stata quella di non disciplinare direttamente gli Enti di promozione sportiva, delegando il compito all'ordinamento sportivo; questa opzione, può creare degli aspetti problematici, se si considera che le caratteristiche di questi soggetti, ne fanno realtà complesse, spesso impegnate anche nel campo dell'associazionismo di promozione sociale, in quello ambientale, in quello educativo e formativo e che, come tali, hanno già ottenuto uno specifico riconoscimento da parte dello Stato. Non a caso, il d.lgs. 15/2004

prevede, tra i compiti del Consiglio Nazionale del CONI, il riconoscimento ai fini sportivi degli Enti di promozione sportiva, mentre quello ad altri fini, ad esempio, quali associazioni di promozione sociale o ambientaliste, è demandato ai rispettivi Ministeri competenti.

Anche lo Statuto CONI, contiene tre norme, gli artt. 26,27,28 , che riguardano gli Enti di promozione sportiva. L'art 26 , al I co. , prevede una definizione di tali soggetti, considerati “associazioni riconosciute dal CONI, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate”. Anch'essi hanno composizione mista, dal momento che possono essere costituiti, a fini sportivi, da società e associazioni sportive nonché, ove previsto dai rispettivi statuti, anche da singoli tesserati. Particolarmente rilevante è la disposizione dell'art 27 dello Statuto del CONI, che prevede i criteri di riconoscimento degli Enti di promozione sportiva su base nazionale e regionale. Sia gli Enti nazionali che regionali , devono essere associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi degli artt. 12 e ss. c.c. , ed avere , ex art. 26 Statuto CONI co. III.-ter , uno statuto approvato dalla Giunta nazionale , che ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CONI ed ai Principi fondamentali del Consiglio Nazionale. Per gli enti nazionali è richiesto altresì di : a) avere una presenza organizzata in almeno quindici Regioni e settanta Province; b) avere un numero di

società o associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, affiliate non inferiore a mille, con un numero di iscritti non inferiore a centomila; c) aver svolto attività nel campo della promozione sportiva da almeno quattro anni . Criteri analoghi sono previsti anche per gli Enti di promozione sportiva su base regionale. Queste disposizioni non si applicano al Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), - già riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica con Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 770 – di cui restano ferme la particolare posizione ed il peculiare ordinamento in considerazione delle sue finalità di sviluppo dello sport universitario.

2.6 Le Leghe.

Nell'ambito dell'organizzazione delle federazioni sportive è sempre più frequente il riferimento ad organismi denominati "Leghe"; esse sono degli organismi associativi di natura privatistica, senza scopo di lucro, formati dalle società sportive affiliate alle rispettive Federazioni. Si tratta, così come afferma una parte della dottrina¹⁹, di enti definibili di secondo grado, in quanto associano le società sportive, sia a carattere professionistico che dilettantistico, che partecipano ad attività di alto livello – come la Lega calcio professionisti costituita nel 1946 ed ancora la Lega nazionale

¹⁹ SANINO, *La nuova collocazione delle leghe nell'organizzazione dello sport*, in *Rivista Analisi Giuridica dell'Economia*, 441.

pallacanestro , che ai sensi dell'art. 1 del Regolamento interno Lnp del 2002, è “associazione di tutte le società affiliate alla Fip che prendono parte ai campionati nazionali non professionistici – e che rivestono, generalmente, la forma delle associazioni non riconosciute (ex art. 36 c.c.). La loro nascita deve ascrivere a diversi fattori. In linea generale, sono nate dal presupposto che non tutti gli interessi che trovano nelle federazioni il loro momento unificante sono omogenei; ciò spiega, soprattutto per quanto riguarda le leghe professionistiche, la loro formazione dettata dalle istanze delle società che militano nei campionati di alto livello, di poter partecipare alla *governance* della macchina spettacolo.

Non è quindi un caso che la prima Lega sia sorta nel 1946 in seno alla Federcalcio. Va detto, però, che non è solo il professionismo a giustificare la loro nascita, ad esempio all'interno di federazioni che comprendono più discipline come la FIGS (Federazione Italiana Gioco Squash) , le Leghe assumono la peculiare funzione di raggruppare le varie società in ragione dello sport praticato; per quanto concerne le leghe dilettantistiche, esse sono sorte alla stregua dell'esigenza delle società non professionistiche di associarsi tra loro per far valere, in sede federale, i propri interessi. E' comunque senz'altro possibile individuare dei tratti comuni a tutte le leghe, considerando, anzitutto, la loro valenza meramente interna nel senso che, se esistono federazioni senza leghe, diversamente non possono esistere leghe senza federazioni.

Altro carattere comune può rinvenirsi nella loro natura privatistica, generalmente nella forma delle associazioni non riconosciute, anche

se non mancano ipotesi di leghe con peculiare natura giuridica, come nel caso della Lega di Pallavolo di serie A maschile che è un consorzio con attività esterna ex artt. 2602 ss. c.c. . Le Leghe hanno lo scopo di organizzare l'attività agonistica delle associate mediante la predisposizione di manifestazioni e dei calendari, con la fissazione di criteri per l'iscrizione ai vari campionati nonché quello di vigilare sulla manutenzione e sulle condizioni di agibilità e di capienza dell'impiantistica ; inoltre devono rappresentare le società nei rapporti con le Federazioni, nella stipula dei contratti di lavoro e nella predisposizione dei contratti tipo.

Negli ultimi anni è cresciuta anche la funzione, di carattere prettamente economico, di ricerca delle sponsorizzazioni e di commercializzazione dei diritti televisivi. Il loro organigramma è variamente articolato, a seconda della rilevanza, soprattutto economica, della disciplina, e vantano propri organi e statuti che ne disciplinano l'attività; in linea generale è prevista la figura del Presidente, al quale viene affidata la rappresentanza della singola lega, nonché di altri organi come l'Assemblea Generale, l'Assemblea di Categoria, il Comitato di Presidenza, il Consiglio di Lega ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Esse non sono presenti in ogni Federazione, ma laddove esistono diventano l'organo rappresentativo delle società all'interno dell'ordinamento federale, instaurando con esso un rapporto di collaborazione e raccordo costante. Va segnalato che pure il Principio Fondamentale del CONI n.10 riconosce le Leghe, apprestandone minuziosamente la disciplina. In particolare prevede, al co. I, che “

Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono riconoscere, ai fini sportivi, nel rispetto del principio della centralità della Federazione, associazioni costituite fra le società e le associazioni sportive affiliate denominate “Leghe” ed aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi delle società o associazioni sportive che vi aderiscono; precisa, nei commi successivi, la necessità che le Leghe siano dotate di propri statuti e regolamenti, la loro soggezione, in quanto enti riconosciuti ed affiliati alle Federazioni, alla giustizia sportiva, nonché, pur essendo, la determinazione delle regole relative all’organizzazione dei campionati, ivi compresi i meccanismi di promozione e retrocessione, di competenza del Consiglio Federale, le Federazioni possono affidare alle Leghe l’organizzazione di singoli campionati nazionali, sulla base delle direttive della Federazione stessa, ferma restando la competenza federale per le affiliazioni delle società, per il tesseramento degli/delle atleti/e, per la determinazione delle società aventi diritto al campionato, per le regole di promozione e retrocessione, per l’approvazione della classifica finale, per l’assegnazione del Titolo di Campione d’Italia, per le formule di campionato.

2.7 Società e associazioni sportive.

Nel linguaggio corrente e nella normativa sportiva con l’espressione società sportive si intende far riferimento, in modo generico e senza alcuna pretesa di qualificazione tecnico – giuridica, a quegli enti a

base associativa operanti nell'ambito dello sport. L'espressione viene quindi ad essere sostanzialmente alternativa ed equipollente a quella altrettanto generica di associazioni sportive. Caratteristica di questi enti è quella di porsi come soggetti di due ordinamenti: a) l'ordinamento generale dello Stato, nel quale operano; b) l'ordinamento sportivo. Nell'ordinamento sportivo, in particolare, si pongono come ministri dell'attività sportiva²⁰ come tutte le persone e gli enti che, pur non svolgendo direttamente attività atletiche, producono servizi per le attività sportive (basti pensare ai medici sportivi).

Dunque le società e le associazioni sportive rappresentano, accanto alle persone fisiche, i soggetti di cui si compongono le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, e vi aderiscono tramite un atto peculiare, ossia quello di affiliazione²¹. Già la legge istitutiva del CONI e il relativo regolamento di attuazione (157/1986), riservava alle società e alle associazioni sportive la natura di soggetti dell'ordinamento sportivo, che devono esercitare, con lealtà sportiva, la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. Il loro riconoscimento, a fini sportivi, è rimesso, in via principale, al Consiglio Nazionale del CONI, come emerge dall'art. 29 n.2 dello Statuto del CONI che statuisce "Le società ed associazioni sportive aventi la sede sportiva nel territorio

²⁰ CIRENEI, *Società sportive*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, 1987, Vol. n. 389.

²¹ Dottrina e giurisprudenza si sono ampiamente confrontate in ordine alla natura giuridica da riconoscere all'atto di affiliazione, propendendo, in maggioranza, per la natura amministrativa; VIDIRI, *Le società sportive tra normativa speciale e disciplina codicistica*, in *Società*, 1991, 753; BARBA, *Note in tema di affiliazione sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1964, 330; In giurisprudenza: TAR Lazio, Sez. III, 21 novembre 2000 n. 9817; Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 2003 n. 3841, in *Cons. Stato*, 2003.

italiano sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalle Federazioni sportive nazionali, ovvero dalle Discipline sportive associate, ovvero dagli Enti di promozione sportiva. Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole discipline sportive praticate”.

Un’innovazione fondamentale in materia, è stata introdotta con la cosiddetta legge sul professionismo sportivo, la legge 91 del 23 marzo 1981, che differenziando nettamente il settore professionistico da quello dilettantistico, ha determinato un’importante distinzione tra società ed associazioni sportive professionistiche, e società ed associazioni sportive dilettantistiche, con notevoli conseguenze sotto il profilo della disciplina.

CAPITOLO III

LE SOCIETA' SPORTIVE: “DAI REGOLAMENTI FEDERALI ALLA NORMATIVA ATTUALE. PROFILI SPECIALI DI DISCIPLINA”.

SOMMARIO: 3.1. Premessa. – 3.2. Dalla riforma del 1966 alla legge n. 91/1981 . - 3.3. La legge 91\1981 e la causa non lucrativa delle società sportive. - 3.4. Dalla legge 91/1981 alla legge 586/1996. - 3.5. Le società sportive tra normativa speciale e disciplina codicistica. - 3.5.a)Costituzione e affiliazione . - 3.5. b) Gestione e controlli. - 3.5. c) Procedure concorsuali ed estinzione. - 3.5. d) Quotazione sui mercati regolamentati. - 3.6. Differenza tra società sportive professionistiche e società dilettantistiche.

3.1 Premessa.

L'ordinamento sportivo italiano è caratterizzato dalla confusione o meglio dall'assorbimento del profilo meramente ricreativo e sociale dello sport nel momento agonistico¹. Così nell'ambito dell'ordinamento sportivo operano sia enti che hanno una funzione esclusivamente o prevalentemente ricreativa, dovendo soddisfare, attraverso l'organizzazione di attività sportive, le esigenze di impiego del tempo libero dei membri al di fuori di ogni pretesa di serio agonismo, sia gli enti che sostanzialmente perseguono la selezione degli atleti ai fini del miglioramento dei risultati tecnico – agonistici. La tipologia sociale delle società sportive è in realtà piuttosto

¹ CIRENEI, *Società sportive*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, 1987, Vol. n. 389

articolata. A questa diversificazione ha contribuito storicamente l'affermazione, nel campo dello sport, dell'agonismo programmatico ed in particolare dell'agonismo a programma illimitato.

Il passaggio dall'agonismo occasionale all'agonismo programmatico² pone, evidentemente un problema di organizzazione non solo dell'esecuzione degli esercizi ma soprattutto dei soggetti diversamente interessati al fenomeno sportivo. Le prime formazioni associative nel campo dello sport sorgono per consentire genericamente la pratica atletico – agonistica dei membri. In questa fase può al massimo parlarsi di agonismo programmatico limitato. Gradatamente, peraltro, l'interesse associativo dei membri stessi va precisandosi dando luogo a fenomeni associativi distinti: - le associazioni di sport non programmatico, che sono quelle che conservano il carattere ricreativo originario; - le associazioni di sport programmatico. Sotto il profilo economico – finanziario diversa è l'evoluzione delle due categorie di enti. Le prime hanno esigenze finanziarie limitate e comunque non diverse da quelle di una qualunque associazione con fini ricreativi o assistenziali. Possono, quindi, provvedere agli oneri sociali con i contributi ordinari degli associati. Le associazioni di sport programmatico, tendendo, per loro natura, al perfezionamento dei risultati tecnico – sportivi in concorrenza con le organizzazioni con gli stessi fini, devono affrontare oneri sempre crescenti e comunque

² Su queste nozioni cfr. BARBARITO MARANI TORO, *Discorso generale sul diritto sportivo*, Milano, 1972. In tutti i giochi di competizione, di agonismo occasionale si può parlare quando le gare sono organizzate e svolte “senza creare alcun collegamento tra le prove che restano quindi autonome ed isolate”. Si parla di agonismo programmatico invece quando esiste un collegamento finalizzato alla “valutazione comparativa dei risultati”. Ma nell'ambito dell'agonismo programmatico si può distinguere ancora tra agonismo a programma limitato e agonismo a programma illimitato a seconda che la comparazione dei risultati e quindi la graduatoria che ne consegue riguardi i giocatori appartenenti ad una comunità limitata o invece tenda a porsi come una graduatoria assoluta.

difficilmente preventivabili. E' solo in una prima fase che a tali oneri si può far fronte con i contributi degli associati, atleti e non. In un secondo momento, quando il perfezionamento dei livelli atletici impone il ricorso a giovani sportivi in grado di dedicarsi all'agonismo con impegno sempre crescente, si crea una netta contrapposizione tra associati, e cioè soggetti interessati, sia pure indirettamente, all'attività sportivo - agonistica, ed atleti. Questi ultimi non solo sono esonerati dai contributi, ma sono indennizzati delle spese e del mancato guadagno ai quali vanno incontro con l'intensificarsi dell'impegno richiesto. Si arriva così all'impiego di atleti professionisti. In tale situazione i contributi ordinari degli associati non sono più in grado di coprire le spese affrontate; si ricorre ai contributi straordinari, ai premi per la cessione degli atleti e al finanziamento dei soci.

Dalle due categorie fondamentali, quella dei sodalizi con finalità eminentemente ricreative e quella dei sodalizi con finalità agonistiche, la tipologia delle società sportive si è andata progressivamente articolando in rapporto a diversi fattori. Sono soprattutto i caratteri altamente spettacolari di alcuni sport che hanno determinato una rapida e radicale evoluzione dei sodalizi interessati rispetto al modello elementare originario, rendendo evidente l'esigenza di adeguare la struttura organizzativa al mutare della funzione e dei caratteri. L'organizzazione di incontri sportivi può infatti realizzare un servizio edonistico suscettibile di valutazione economica. Lo spettacolo sportivo, oltre che soddisfare le esigenze ricreative dei soci, si presta a costituire quanto meno uno strumento di finanziamento dell'attività istituzionale dell'ente. L'ammissione nei luoghi dell'incontro viene

così consentito non più solo ai soci, ma dietro pagamento di un regolare corrispettivo a terzi estranei al rapporto associativo. La formazione di squadre e l'addestramento di atleti in grado di partecipare ai campionati ed ai tornei di categoria non si pone più necessariamente ed esclusivamente in funzione di mere finalità agonistiche ma talvolta può anche porsi in funzione delle esigenze obiettive dell'organizzazione dello spettacolo sportivo. Senza arrivare ad affermare una decisa strumentalizzazione delle società sportive ai fini egoistico – speculativi dei soci, si prospetta un condizionamento, se non sul piano dei moventi soggettivi quanto meno su quello delle modalità di condotta, dalle regole oggettive della gestione economica³.

Del resto anche per quelle associazioni sportive che non organizzano spettacoli pubblici a pagamento, l'offerta di servizi suscettibili di valutazione economica, che può essere implicita nell'attività extra – economica svolta dal gruppo a favore degli associati, si presta a costituire oggetto di una vera e propria attività economico – imprenditoriale quando rivolta a terzi estranei al rapporto associativo. In altri termini, la fruizione degli impianti, delle attrezzature e dei servizi connessi che è consentita agli associati perché realizzino le finalità agonistiche o ricreative perseguite, e quindi secondo regole e criteri che esulano da ogni considerazione strettamente imprenditoriale, può essere consentita ai terzi dietro pagamento di un corrispettivo comunque remunerativo dei costi, ed eventualmente comprensivo di un profitto. Peraltro, finché la prestazione di servizi

³ CIRENEI *Società sportive*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, 1987, 393.

suscettibili di valutazione economica resta un fatto marginale nell'attività dell'ente, si può al massimo parlare di un'impresa secondaria dell'associazione. In una prima approssimazione può affermarsi che di norma tali organismi rientrano tra le associazioni non riconosciute del Libro Primo del Codice Civile o meglio tra le associazioni con scopi ricreativi e assistenziali⁴. Per tutte le società la cui attività- oggetto è suscettibile di configurarsi come vera e propria attività di impresa si prospetta l'opportunità di adottare la forma societaria, ritenuta come la più congrua, se non sul piano causale quanto meno sul piano della struttura organizzativa, ai caratteri assunti. E' questo il caso delle società di calcio. Le società di calcio, come tutte le società sportive, furono costituite in origine per consentire la pratica atletica dei soci. Lo sviluppo assunto dal fenomeno calcistico peraltro ne ha rapidamente modificata la fisionomia.

Per le società di sport programmatico almeno, i caratteri intrinsecamente spettacolari di tale specialità sportiva, il particolare significato campanilistico che i tifosi attribuiscono alle competizioni tra squadre avversarie di diverse città hanno rapidamente evidenziato l'idoneità degli incontri calcistici a costituire oggetto di un servizio edonistico da offrire al pubblico a pagamento. In un primo tempo l'organizzazione di pubblici incontri calcistici rimase peraltro un'attività sporadica, concepita come strumento di finanziamento dell'attività istituzionale dei sodalizi. Quando, almeno per le società più quotate, la partecipazione ai campionati di categoria divenne

⁴ GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, *Commentario del Codice Civile* a cura di SCIALOJA e BRANCA, Bologna – Roma, 1976, 71

l'oggetto principale , la presentazione al pubblico di spettacoli calcistici assunse , ovviamente, una posizione di primo piano. Così per aumentare le possibilità di successo della propria squadra le società cominciarono a ricorrere alle prestazioni di giocatori professionisti. Gradatamente alla organizzazione elementare originaria si sostituì un'organizzazione complessa che implica tutta una serie di operazioni finanziarie non irrilevanti. L'attività delle principali società di calcio venne a configurarsi come quella di un'impresa di spettacoli pubblici. A ciò si aggiunga che di impresa in senso tecnico si parlò non solo con riguardo all'attività principale di allestimento di pubblici spettacoli, ma anche con riferimento all'attività di crescita e cessione dei giocatori⁵. Tuttavia la mancanza dello scopo di lucro, elemento essenziale del contratto di società, impediva ai sodalizi in questione di essere qualificati come società.

3.2. Dalla riforma del 1966 alla legge 91/1981.

La legge 23 marzo 1981 n. 91, rappresenta il primo tentativo di regolamentazione dello sport professionistico in Italia. Fino ad allora esistevano numerosi temi rilevanti non affrontati adeguatamente⁶ che spesso hanno dato luogo ad un vivace dibattito e soprattutto ad una situazione di incertezza in un settore, quello dello sport, che è stato oggetto di scarsa attenzione, almeno in passato, da parte del

⁵ CAMERINO, *Associazione sportiva e impresa* , in *Riv. Dir. Sport*, 1960, 200

⁶ Basti pensare ai rapporti tra società sportive e atleti professionisti, alla questione riguardante la corretta qualificazione da dare all'operazione di cessione di atleti

legislatore. La legge n.91/1981 ha altresì tenuto conto che le società sportive, ed in particolare quelle calcistiche, erano già avviate ad operare in un contesto economico assolutamente diverso rispetto a quello in cui erano sorte. Va sottolineato che diversi anni prima dell'entrata in vigore della legge n.91/1981 la forma più utilizzata dagli enti che svolgevano un'attività sportiva era quella dell'associazione, in particolare dell'associazione non riconosciuta, la quale si è presto dimostrata inadeguata agli interessi dei grandi gruppi economici che si affacciavano nel settore sportivo. Certo già si parlava di società sportive, ma in questi casi, la definizione di “ società”, non aveva alcuna pretesa definitoria , costituendo espressione di una tradizione terminologica.

Vi furono tuttavia, già negli anni Cinquanta, alcuni autori i quali, di fronte ad alcuni esempi di sodalizi sportivi costituitisi , per ragione di ordine contingente, nella forma di società, non esclusero il tipo della società per azioni, ed indicarono chiaramente in tali fattispecie i lineamenti della società in senso proprio, configurando le società sportive come una categoria speciale nell'ambito societario. Questa conclusione era corroborata dall'art. 10 della legge istitutiva del CONI⁷ sulla cui base autorevole dottrina sottolineò che “ se il legislatore , al quale, quando non concorrono gravi ragioni non può attribuirsi improprietà di linguaggio , usò il termine società per indicare i sodalizi sportivi, vuol dire che non solo volle adeguarsi ad una terminologia tradizionale nel settore sportivo, ma intese escludere

⁷ Legge 16 febbraio 1942 n. 426 che così disponeva: “Le Società e le Sezioni sportive debbono essere riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dipendono disciplinarmente e tecnicamente dalle Federazioni sportive competenti, le quali possono anche esercitare su di esse un controllo di natura finanziaria”.

vincoli all'autonomia regolatrice delle parti, consentendo che gli appassionati di sport dessero forma di società ai loro sodalizi".⁸

Tuttavia la mancanza di lucro, elemento essenziale del contratto sociale, impedì di qualificare come società i sodalizi in questione. Tale assenza di finalità lucrativa si deduceva dagli statuti delle vecchie società i quali, nel definire lo scopo sociale, escludevano ogni finalità economico – lucrativa, e prevedevano esplicitamente che, in caso di scioglimento della società, le somme residue, dopo la definizione dei rapporti con i terzi, fossero devolute a finalità sportive o di beneficenza.⁹ In ogni caso gli utili eventualmente realizzati dalla società non erano distribuiti ai soci ma erano destinati al perseguimento delle finalità sportive comuni.

Tale situazione, oltre che derivare da un'esplicita norma contenuta nel Regolamento del CONI¹⁰ rispondeva allo spirito di tutta la normativa sportiva: è chiaro, infatti, che l'ordinamento sportivo, creato per il potenziamento dello sport, non può regolamentare, almeno in linea teorica, enti in cui l'attività sportiva costituisca per i privati un mero strumento di lucro¹¹. Di fatto alcuni sodalizi si erano comunque costituiti nella forma di società destando serie perplessità in dottrina¹². In tale contesto va inquadrata la decisione delle autorità sportive del 1966 di attribuire la veste di società per azioni a tutti i sodalizi professionistici.

⁸ ALBANESI, *Il Fine di lucro e le società sportive*, in Riv. dir. Sport, 1958, 77.

⁹ Si legga lo Statuto dell'A.S. Roma del 1953 dove si statuisce, all'art. 1, che "L'A.S. Roma ha per fine sociale di promuovere e diffondere il giuoco del calcio ed eventualmente altri sport nella città di Roma. L'A.S. Roma non ha scopo di lucro ed è estranea a qualsiasi manifestazione che non abbia carattere sportivo".

¹⁰ "Le società e le associazioni sportive non devono avere scopo di lucro"

¹¹ TOZZI, *Le società sportive*, in Riv. dir. Sport, 1989, 184.

¹² Si pensi all'associazione polisportiva Napoli S.p.a.

La FIGC , infatti, rendendosi conto dell'importanza che andava ad assumere via via il settore calcistico, con deliberazione del 16 settembre del 1966 disponeva, con effetto immediato, lo scioglimento degli organi ordinari delle associazioni calcistiche inquadrato nel settore professionisti e nominava, per ciascuna di esse, un commissario straordinario con pienezza di poteri, con il compito di provvedere alla liquidazione delle stesse e alla loro contestuale ricostituzione in società per azioni. La decisione si inquadrava in un programma rivolto al risanamento finanziario del settore calcistico di Lega Nazionale deliberato già nell'agosto del 1965. La FIGC, dispose, conseguentemente, una modifica dello statuto federale secondo cui "le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società per azioni o di società a responsabilità limitata". Dunque, ai sodalizi del settore professionistico delle serie maggiori, fu imposto l'utilizzo della forma della società per azioni o della società a responsabilità limitata , predisponendo uno statuto tipico , in base al quale era esclusa la possibilità, per i soci, di conseguire benefici patrimoniali, sia durante lo svolgimento dell'attività, che in occasione dello scioglimento della società; gli utili conseguiti dovevano essere destinati a fini sportivi ed il patrimonio residuo, dopo lo scioglimento delle società, doveva essere devoluto al Fondo di assistenza CONI – FIGC¹³ .

¹³ MARASA', *Le Società senza scopo di lucro*, Macerata, 1984, 393, dove l'Autore sottolinea che comunque vi era " sostanziale identità causale tra le precedenti associazioni calcistiche e le successive s.p.a. calcistiche. Il mutamento ha quindi investito esclusivamente la struttura organizzativa poiché le clausole dello Statuto – tipo di tali società - predisposto dal CONI e recepito dalle singole società - evidenzia che gli azionisti non perseguono la realizzazione né di uno scopo lucrativo in senso stretto né di uno scopo economico in senso lato".

Il procedimento seguito dalla Federazione fu però dichiarato illegittimo dalla Corte di Cassazione la quale affermò che i poteri riconosciuti alle Federazioni nei confronti delle singole associazioni in materia disciplinare, tecnica e finanziaria, trovano un limite nella sfera di autonomia statutaria delle associazioni stesse. Pertanto, secondo il giudice di legittimità, “lo scioglimento di un ente è una sanzione di natura eccezionale che deve trovare nella legge la sua puntuale determinazione¹⁴” .

Escluso quindi che la riforma potesse attuarsi coattivamente dall'esterno, l'adozione della forma di società per azioni da parte dei sodalizi interessati non poteva che essere il risultato di due operazioni successive e funzionalmente collegate: - delibera e scioglimento delle antiche società da parte delle rispettive assemblee; - ricostituzione di nuove società ad opera dei membri dei disciolti organismi¹⁵ . L'adeguamento alla decisione delle autorità sportive avveniva così nel pieno rispetto dell'autonomia statutaria delle associazioni.

Tuttavia la riforma delle società di calcio incontrò, in sede di attuazione, non pochi ostacoli legati soprattutto alla particolare formulazione dello statuto – tipo predisposto dalla FIGC .

Serie perplessità destava, per esempio, la clausola che permetteva l'acquisto di una partecipazione azionaria nelle società da parte della stessa FIGC , partecipazione che non poteva essere superiore al 5% ed

¹⁴ Cass. Civile, SS. UU. , 28 giugno 1968, n.2028, in *Riv. di dir. sport.*, 1968, 290

¹⁵ MINERVINI, *Il nuovo statuto - tipo delle società calcistiche*, in *Riv. Società*, 1967, II, 678, dove l'autore sottolinea come era paradossale era la situazione di quelle società che , come il Napoli s.p.a. , già rivestivano la forma di società per azioni e per le quali pertanto il provvedimento di scioglimento degli organi ordinari e di surroga con i commissari straordinari, oltre che incompatibile con la struttura privatistica della società per azioni, era ingiustificabile dal punto di vista dell'ordinamento sportivo dato che l'obiettivo perseguito dalla Federazione era già in partenza acquisito.

in relazione alla quale , ai sensi dell'art. 2458 c.c.¹⁶ , veniva riconosciuto alla F.I.G.C. il potere di nominare amministratori e sindaci. Ancora dubbia era apparsa la legittimità delle clausole che condizionavano la validità di alcune delibere consiliari al parere favorevole del collegio sindacale, data la tipicità delle attribuzioni degli organi della società , nonché della clausola che subordinava l'efficacia di dette delibere all'approvazione degli organi federali. Ma le clausole che determinarono reazioni più immediate furono quelle che prevedevano la mancanza dello scopo di lucro nei termini richiesti dall'art. 2247 c.c. .

In particolare l'art. 22 dello statuto tipo prevedeva che l'assemblea determinasse la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio “nel quadro delle finalità di carattere sportivo perseguite dalla società per la realizzazione dell'intento dei soci i quali si propongono essenzialmente lo scopo di attuare, potenziandoli, tali obiettivi sociali”. Tale articolo, letto isolatamente dal contesto statutario, non solleva particolari problematiche. Dato infatti che gli utili non sono destinati a terzi estranei al rapporto sociale né a fini che trascendano quelli istituzionali dell'ente, ma sono invece reimpiegati nell'ambito societario stesso, si potrebbe pensare ad un fenomeno di autofinanziamento. E' infatti è fenomeno frequente che le società, in vista dell'espansione dell'impresa sociale, non distribuiscano gli utili ai soci, creandosi così delle possibilità finanziarie aggiuntive senza ricorso al credito o ad aumento del capitale. Peraltro l'art. 22 letto nel

¹⁶ L'art. 2458 c.c. sancisce al co. 1 “*Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, l'atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci*”.

contesto dell'intero statuto, assume un significato ben diverso. Se si tiene, infatti presente, l'art. 23 che prevede che in caso di liquidazione della società le somme residue dopo la definizione dei rapporti con i terzi e dopo la restituzione ai soci del capitale versato fossero devolute ad uno speciale fondo di assistenza CONI – FIGC ; se si leggono inoltre gli articoli 5 e 6 i quali dispongono che in caso di scioglimento del rapporto sociale relativamente al singolo socio ad esso fosse restituito il mero valore nominale delle azioni possedute si può concludere che tutta la disciplina dello statuto comporta il sacrificio di ogni eventuale interesse lucrativo dei soci, in ogni fase della vita della società.

Nonostante la riforma federale del 1966, la situazione economico-finanziaria per i club professionistici non migliorò nel corso degli anni successivi¹⁷. Da qui apparve sempre più urgente la necessità di procedere ad una revisione più globale del settore¹⁸ che fu realizzata proprio con la legge del 23 marzo 1981 n. 91.

Tale legge, che in realtà disciplina tutte le attività sportive non solo quelle calcistiche, oltre a recepire nella sostanza i principi già accolti nello statuto tipo della FIGC del 16 settembre 1966, fissava in via principale una serie di norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti.

¹⁷ Il 18 luglio 1977 l'allora presidente della Lega Calcio Antonio Griffi si dimise dopo che 20 società professionistiche sulle 36 di A e B avevano sottoscritto un documento per la richiesta di un commissario, all'interno della stessa Lega, in grado di far fronte ai gravissimi problemi del settore che presentava oltre 50 miliardi di deficit. Inoltre, nel 1980, i club italiani vennero salvati *in extremis* da un apposito provvedimento, che permetteva di riscuotere l'IVA mai pagata (per un importo stimato attorno ai 150 miliardi di lire) sul trasferimento degli atleti dal 1974.

¹⁸ Nel 1981 uno studio commissionato dalla FIGC ad un gruppo di esperti, che analizzava i bilanci delle 36 società di Serie A e B dal 1972 al 1980, evidenziò risultati poco confortanti, sottolineando l'urgenza di interventi di carattere radicale e, in particolare, di un articolato piano di salvataggio finanziario.

3.3 . La legge 91\1981 e la causa non lucrativa delle società sportive

La legge 23 marzo 1981 n. 91¹⁹ rappresenta uno dei più significativi interventi del legislatore nell'ambito del diritto sportivo volto a disciplinare i rapporti tra società sportive in genere ed atleti professionisti.

In verità, pur essendo una legge che si riferisce alle società sportive in genere è , così come rilevato immediatamente dai primi commentatori²⁰ ,un provvedimento confezionato essenzialmente per il calcio e per il calcio professionistico in particolare. Ciò è confermato dalla circostanza che il testo della legge ricalca, in vari punti, quello dello statuto – tipo delle società calcistiche²¹ .

Due sono essenzialmente le finalità cui la legge '91 ha adempiuto nell'intento di definire la società sportiva: - la legittimazione della clausola non lucrativa; - la legittimazione di una serie di controlli,

¹⁹ Intitolata “ Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti” ; *Gazzetta Ufficiale, serie generale* , n.86 del 27 marzo 1981

²⁰ LENER, *Una legge per lo sport ?* , in *Foro. It.*, 1981, V, 297.

²¹ TOZZI, *Le Società sportive* , in *Riv. di diritto sportivo*, 1989, 312 ss, dove l'autore sottolineava il carattere settoriale del provvedimento affermando che “ la legge '91 è essenzialmente una legge per il calcio, non per lo sport professionistico in genere. A parte i settori dello sport spettacolo che hanno già o potranno avere in un futuro prossimo problemi analoghi a quelli del calcio, ma che pure restano fuori dalla legge perché sono o si definiscono dilettantistici, vi sono sport professionistici in relazione ai quali non si pone alcuno dei problemi che la legge è intesa a risolvere. Gravi e spesso insormontabili sono le difficoltà cui può dar luogo la legge suddetta allorché ci si accinge ad applicarla a sport professionistici, nei quali i contratti con gli atleti sono stipulati normalmente da società o a responsabilità limitata (quali le cause automobilistiche o altre società sponsorizzatrici) ma che normalmente non sono società sportive. Una legge, dunque, fatta su misura per il calcio che non giova alle altre discipline del settore professionistico cui pure intende rivolgersi e che quindi rischia di essere disattesa da queste componenti del fenomeno sportivo”

voluti dal CONI, cui sottoporre la gestione economica e finanziaria degli enti del settore professionistico.

Sotto il primo profilo la legge 91/1981²² delineava, con la sua normativa, senza dubbio, una società priva di scopo di lucro. Essa, infatti, dopo aver disposto al co. I dell'art. 10 l'obbligo, per le società sportive, di costituirsi nella forma delle società per azioni o a responsabilità limitata, al fine di poter stipulare contratti con atleti professionisti, al co. II dello stesso articolo nonché al co. II dell'art. 13, poneva implicitamente il divieto della divisione degli utili tra i soci, ed esplicitamente l'obbligo del loro reinvestimento nella società, per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva²³. In tal modo le finalità che le società sportive perseguivano, venivano in pratica circoscritte all'esercizio dell'attività sportiva prevista nello statuto; il fine sportivo veniva a coincidere con l'oggetto della società, il suo scopo – fine con lo scopo – mezzo²⁴. Finalità della società sportiva non era allora quella di conseguire profitti mediante l'esercizio dello sport, vale a dire il fine di lucro oggettivo, ma esclusivamente di potenziare lo sport mediante lo sfruttamento degli aspetti economici dell'attività sportiva: il fine lucrativo doveva essere sempre compatibile con il fine più propriamente sportivo e nel conflitto tra i due obiettivi, doveva essere sempre il secondo a prevalere poiché oggetto della società non è tanto la gestione dell'attività economica

²² Nella sua originaria formulazione, vale a dire prima della modifica apportata dal d.l. 20 Settembre 1996 n. 485 convertito in Legge del 18 novembre del 1996 n. 586.

²³ L'art. 10, nel testo originario della legge, statuiva, al primo comma: "L'atto costitutivo deve prevedere che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva; si consideri anche l'art. 13 che, al comma secondo, vietava ai soci la percezione di utili anche in sede di liquidazione.

²⁴ TOZZI, *Le Società Sportive*, in Riv. dir. Sport, 1989, 175.

organizzata, ma la gestione dell'attività sportiva²⁵. La fattispecie societaria così delineata era allora una fattispecie non societaria, e poneva, in particolare, un problema rilevante, molto discusso in dottrina, di compatibilità tra lo schema legale for profit delle società commerciali ed il divieto dello scopo di lucro di quelle sportive.

La dottrina, in sostanza, si chiedeva se le società sportive potessero qualificarsi come vere e proprie società. Così si sono tentate svariate soluzioni per cercare di ricondurre i sodalizi sportivi al modello codicistico dell'art. 2247 c.c. . Vi è chi, dall'eccezionale causa di queste società ha tratto ulteriore spunto per suffragare la tesi del tramonto definitivo dello scopo di lucro nelle società di capitali²⁶; altri hanno tentato di conciliare la causa dei sodalizi calcistici e la causa tipica delle società. Così Autorevole dottrina²⁷ dalla inessenzialità dello scopo di lucro nel concetto di imprenditore ha tratto la conseguenza di un'analogia svalutazione di esso nella fattispecie societaria, per affermare che la società è essenzialmente gestione collettiva dell'impresa per la realizzazione, attraverso un'attività economica, di un fine non economico; tale attività è di per sé idonea ad integrare la causa del contratto sociale. Dunque momento fondamentale dell'esercizio dell'impresa, sempre secondo tale dottrina, come si rileva dallo stesso art. 2247 c.c. , è la distribuzione degli utili ai soci; occorre cioè che tutti i soci partecipino ai risultati dell'impresa sociale in ugual misura e siano messi in condizione di

²⁵ VOLPE PUTZOLU, *Oggetto sociale ed esercizio dell'impresa nelle società sportive*, in Riv. dir. Civ. , 1985, I, 333 , dove l'autore sottolineava come “ la società sportiva gestisce sì un'impresa e più precisamente un'impresa di spettacoli sportivi, ma l'utilizzazione economica dell'attività sportiva è solo un mezzo per il potenziamento di questa”.

²⁶ SANTINI, *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in Riv. dir. civ., 1973, I ,151.

²⁷ CIRENEI, *Le associazioni sportive società per azioni*, in Riv. dir. comm. , 1970, 467.

avvantaggiarsi dell'attività sociale. Ciò è provato dall'art. 2265 c.c.²⁸ il quale fornisce, sia pure al negativo, i confini della nozione di società. Disponendo la nullità del patto con il quale un socio è escluso completamente dalla partecipazione agli utili e alle perdite, questa norma, lascia all'autonomia delle parti la determinazione della misura di tale partecipazione, con il limite, però, che essa effettivamente sussista. Nelle società calcistiche, conformemente al dettato codicistico, i soci partecipano tutti agli utili realizzati dall'organismo sociale, solo che, con una apposita clausola statutaria, stabiliscono preventivamente la loro devoluzione al perseguimento di fini comuni. Ma i soci possono disporre una tale specifica destinazione degli utili proprio perché questi appartengono ad essi, così come potrebbero ripristinare una normale distribuzione periodica di questi, abolendo semplicemente la clausola prima voluta. Così si può concludere che la società, e nel caso di specie la società sportiva, esiste anche in presenza di una anomala destinazione degli utili realizzati.

In opposizione a questa tesi altra parte della dottrina²⁹ ha affermato che non è possibile ricondurre la causa societaria tipica al minimo comune denominatore dell'esercizio collettivo dell'impresa. Eliminando dal numero delle componenti causali della società il lucro, sia oggettivo che soggettivo, si potrebbero annoverare le società sportive nella fattispecie generale, dato che è certo lo svolgimento in esse di un'attività d'impresa. Ma tale ipotesi è inaccettabile. L'esercizio in comune di un'attività economica è sì elemento

²⁸ Intitolato "Patto leonino" che dispone che "è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

²⁹ MARASA', *Società sportive e società di diritto speciale*, in Riv. dir. sport, 1984, I, 8.

causalmente rilevante, ma se non viene completato dal tipo di risultato e dalla relativa destinazione, rimane neutro, cioè incapace ad indicare l'interesse che le parti vogliono realizzare con il contratto. Solo individuando il tipo di risultato che si intende conseguire attraverso l'esercizio in comune dell'attività e la destinazione che i contraenti intendono dare al risultato stesso, è possibile distinguere la società da altre fattispecie, come le cooperative, i consorzi con attività esterna, le associazioni in senso stretto, che possono avere in comune col modello societario il cd. scopo mezzo.

Una diversa tesi per addivenire a riconoscere l'esistenza di vere e proprie società sportive è quella proposta da altra dottrina³⁰ che sottolinea come lo schema tipico del contratto di società è che vi sia un lucro e questo sia ripartito tra i soci. Tuttavia non si può nascondere che il fine di lucro previsto nell'art. 2247 c.c. ha, in determinate società di capitali, come le cooperative, le società consortili, le società con esclusiva o prevalente partecipazione dello Stato, applicazioni particolari. L'esistenza di queste società mostra l'evoluzione del fine di lucro elevato dall'art. 2247 a causa del contratto sociale. Può benissimo esistere un lucro che non consista affatto in utili da ripartire tra i soci. Ed allora, si può ritenere che il fine di lucro per i soci di una società sportiva sia, ad esempio, la vincita di un campionato, che determina maggiore affezione alla propria squadra, maggiori introiti, lustro, pubblicità e svariati vantaggi economici per i soci in genere. Così ragionando si opera il riconoscimento dei sodalizi sportivi nella veste di autentiche società e

³⁰ MASAGLI, *Le società sportive per azioni*, in *Dir. fall.*, 1974, I, 14; ALBANESI, *Il fine di lucro e le società sportive*, in *Riv. dir. sporti*, 1958, 77.

si opera anche a vantaggio dei terzi che sono in rapporti con quei sodalizi.

Vi è poi un'altra posizione dottrinaia³¹ secondo cui l'impiego di utili per scopi sportivi equivarrebbe ad una destinazione sostanzialmente conforme alla previsione dell'art. 2247 c.c. , dal momento che la devoluzione ad un scopo ulteriore proprio dei soci importa in definitiva devoluzione ai soci.

Va fatta menzione anche al tentativo di chi ha cercato di ricomprendere le società sportive nella nozione comune di società attraverso un allargamento della nozione di utile tale da assorbire anche gli interessi perseguiti dagli azionisti di tali società³².

Dunque la scelta operata dal legislatore del 1981 ha alimentato numerose critiche. E' stato osservato che costringere la gestione delle società sportive negli innaturali confini della non lucratività significhi disincentivare l'economicità della gestione, divenendo forte il rischio che i sodalizi sportivi finiscano per essere gestiti non già dall' *homo oeconomicus* , ossia da chi predispone risorse per conseguire risultati pur essi economici, ma dall' *homo ludens* , che si immagina l'impresa sportiva alla stregua del gioco spettacolo che essa fornisce³³.

Sempre in senso critico è stato aggiunto che lo sport professionistico, per la sua enorme diffusione, necessita di notevoli mezzi economici, di una efficiente organizzazione e di un'amministrazione a carattere manageriale, sicché sembra utopistico ritenere che i soci dei sodalizi

³¹ FERRI, *Le società*, in Comm. del cod. civ. a cura di Scialoja Branca, 291; CIRENEI, *Società di calcio e fallimento*, in Riv. dir. comm. , 1973, II, 273.

³² App. Trento, 18 maggio 1970, secondo la quale l'utile ex art. 2247 può individuarsi “ non soltanto in un immediato vantaggio di natura strettamente economica, ma nel soddisfacimento di interessi para – economici senza con ciò snaturare il concetto di contratto societario”.

³³ In questi termini, LANDOLFI, *Sport ed insolvenza*, in Riv. dir. sport, 1987, 257.

sportivi, ed in particolare quelli che rivestono incarichi di preminenza e responsabilità negli organi direttivi ed amministrativi, siano indotti a limitare i propri impegni professionali ed a rischiare ingenti capitali sulla base della sola visione “ ideale e romantica” dell’attività sportiva³⁴. Le critiche mosse alla legge 91/1981 hanno così indotto alla formulazione di proposte legislative dirette a modificarne il contenuto, oltre che nell’ambito lavoristico, dove si è sostenuta l’opportunità di trasformare l’atleta professionista da lavoratore subordinato in lavoratore autonomo, anche in quello societario, dove si è invece sottolineata l’esigenza di inserire all’interno di una legge quadro dell’attività sportiva una specifica regolamentazione capace di sottrarre le società sportive, in virtù delle loro peculiari connotazioni, alla legislazione di diritto comune.

La dottrina da parte sua non ha mancato di avvertire la necessità di un intervento chiarificatore capace di garantire alla materia in esame margini rassicuranti di certezza. In questa direzione si è auspicata l’introduzione di una nuova società di diritto speciale, cui andrebbe estesa, per tutto quanto non derogato dalla specifica normativa, la disciplina della gestione patrimoniale prevista per le società di capitali³⁵. Si è pure prospettata la convenienza di approdare , al fine di evitare i gravi inconvenienti dell’attuale sistema, all’utilizzazione della forma dell’ “associazione sportiva a responsabilità limitata” , ed alla sua sottoposizione alle disposizioni sulla società per azioni,

³⁴ Così VIDIRI , *Le società sportive: natura e disciplina* , in Giur. It. , 1987 , IV, 51. Evidenzia MARASA’ , *Società sportive e società di diritto speciale*, in Riv. soc. , 1982, 507, come appaia “ davvero farisaico il tentativo di avallare un’immagine del finanziatore dell’attività, cioè dell’azionista delle società sportive, assai simile a quella di un mercante, interessato solo ai successi della propria squadra e del tutto alieno da interessi economici.

³⁵ GHIA – VONA ,*Riflessioni sulla natura giuridica delle società sportive*, in Temi Romana, 1985,I, 691.

escluse quelle che trovano la loro ragione giustificativa nelle finalità di lucro proprie delle società di capitali ³⁶. Si è infine suggerito di far ricorso, per le società sportive che lo desiderassero, e quindi senza alcuna imposizione forzata, ad una speciale forma di cooperativa “avente natura di solidarietà sociale e lo scopo di soddisfare interessi sportivi”, con l’esclusione di qualsiasi ripartizione di utili fra i soci e la devoluzione al potenziamento della struttura sociale degli eventuali avanzi di bilancio ³⁷.

3.4. Dalla legge 91/1981 alla legge 586/1996.

Le critiche cui la legge 91/1981 ha prestato il fianco sono state oggetto di discussione in Parlamento e hanno condotto ad una serie numerosa di proposte di legge volte alla sua modifica. Già nel novembre del 1982, la Conferenza nazionale dello sport, che si è svolta a Roma, aveva indicato come obiettivo urgente e fondamentale il riassetto legislativo dell’ordinamento sportivo con riguardo ai nuovi contenuti e alle più avanzate finalità che lo sport avrebbe dovuto conseguire in una società moderna.

Le varie proposte di legge che furono avanzate in quegli anni e presentate da quasi tutti i gruppi parlamentari della Camera dei

³⁶ Basti pensare in tema alla proposta di legge n. 265 presentata il 2 luglio 1987, diretta ad introdurre nell’ambito di una generale riorganizzazione dello sport nel nostro paese “le società di iniziativa sportiva (S.I.S.), soggette ad iscrizione in apposito registro istituito presso la cancelleria del tribunale e caratterizzate da assenza di lucro e da responsabilità limitata.

³⁷ CAPRIOLI, *L’associazionismo sportivo dilettantistico e le sue forme giuridiche. Problemi e prospettive*, in *Dir. giur.* , 1989, 143 ss.

Deputati , sulla riforma della legislazione generale riguardante lo sport, furono esaminate , durante la IX Legislatura allora in corso, da un Comitato ristretto incaricato dalla Commissione competente ³⁸ di proporre un testo unificante, per quanto possibile, delle proposte stesse e che ne assorbisse i più importanti contributi. Il Comitato ³⁹ arrivò a redigere un testo approvato dai più numerosi gruppi parlamentari. Purtroppo la fine anticipata della Legislatura interruppe questo lavoro anche se, nella sostanza, ne rimase valido il risultato, consegnato in sede di Comitato ristretto, almeno come base per la ripresa delle discussioni. Infatti per non disperdere il prodotto di questo articolato lavoro legislativo, i componenti del disciolto Comitato, rieletti nella X Legislatura, ritenuto valido il risultato del loro impegno, hanno riproposto all'attenzione del Parlamento il testo unitario precedentemente concordato, nel convincimento che esso rappresentasse una buona base di partenza per giungere rapidamente all'approvazione di una legge di indirizzo generale in materia sportiva. I singoli gruppi parlamentari hanno successivamente ripresentato singolarmente della precedente legislatura. La prima, in ordine cronologico, fu la proposta di iniziativa del gruppo socialista della Camera ⁴⁰, recante una legge quadro sulle attività sportive in Italia. La proposta in esame, fermo restando il principio della libertà delle forme organizzative, ha inteso offrire come soluzione opzionale, un modulo specifico per le società esclusivamente sportive che permetta loro di

³⁸ Seconda Commissione Interni.

³⁹ Presieduto dall'On. Zolla, relatore delle proposte.

⁴⁰ Proposta di legge n. 265 Aniasi ed altri, presentata il 2 luglio 1987.

uscire dalle difficoltà poste da una legislazione di diritto comune non idonea a recepire il fenomeno nelle sue connotazioni peculiari.

Tale modulo, definito come “ Società di iniziativa Sportiva”⁴¹ sottoposto alla iscrizione in apposito registro istituito presso la cancelleria dei tribunali, si connota essenzialmente come società senza scopo di lucro e a responsabilità limitata. Si prevedeva una nuova forma societaria specificamente adottata per fini sportivi, pur se rimaneva consentita l'utilizzazione di altri modelli ritenuti maggiormente idonei al conseguimento di finalità più complesse e non solo sportive. A questo progetto ha fatto seguito, per quanto riguarda le società sportive, una proposta avanzata dal gruppo socialista della Camera⁴² che dedica un intero titolo, il V, alla società sportiva, definendone il ruolo e le norme di esercizio e fissandone particolari forme di esenzione fiscale. Tuttavia non vi era alcun cenno sulla natura giuridica di queste società. Nel corso del 1988 furono presentate diverse proposte di modifica della legge 91/1981, tutte rivolte peraltro a risolvere problemi di sviluppo e programmazione delle attività sportive⁴³.

L'occasione, per il legislatore, di fornire una risposta soddisfacente alle varie problematiche che la legge 91/1981 presentava con riferimento alle società sportive, è stata offerta dalla pronuncia, da parte della Corte di Giustizia della Comunità Europea, della sentenza

⁴¹ S. I. S.

⁴² Proposta di legge n. 2009, De Carli ed altri, presentata il 3 dicembre 1987 e recante “ Norme della legislazione sportiva”.

⁴³ Proposta di legge n. 2348 Servello ed altri, presentata il 16 febbraio 1988 e recante “ Norme per l'organizzazione dello sport agonistico e dell'attività fisico - motoria” ; Proposta di legge n. 2399 Battistuzzi ed altri, presentata il 26 febbraio 1988 recante “ Norme per lo sviluppo delle attività sportive” ; Proposta di legge n. 2837 Caria ed altri recante “ Nuovo ordinamento delle attività sportive” ; Proposta di legge n. 2868 ed altri recante “ Norme quadro per la diffusione dell'attività sportiva”.

del 15 dicembre del 1995 , nota come sentenza *Bosman*⁴⁴. Con questa sentenza la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 48 del Trattato CEE⁴⁵ , che sancisce la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Europea, anche in ordine ad attività sportive quali quelle dei calciatori professionisti, ed ha affermato che tale norma osta all'applicazione di norme emanate dalle associazioni sportive (nazionali, sovranazionali ed internazionali), secondo le quali un calciatore professionista, cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, alla scadenza di un contratto che lo vincoli ad una società, possa essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro previo versamento, alla società di provenienza, di un'indennità a titolo di trasferimento, di formazione e promozione . Ciò in Italia accadeva in virtù dell'art. 6 della legge 91/1981 nella sua versione originaria, ovvero prima della modifica apportata con la legge 586/1996⁴⁶ . Va sottolineato che le statuizioni contenute nella sentenza *Bosman* , essendo una sentenza resa in via pregiudiziale ex art. 177 Trattato CEE (ora art. 267 TFUE) in ordine all'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CEE, sono tese a chiarire e a determinare esattamente il contenuto della norma , e devono ricevere immediata applicazione , anche in sede giudiziaria, nel territorio dello Stato

⁴⁴ Questa sentenza prende il nome del calciatore belga che ricorse alla Corte di Giustizia della Comunità Europea per vedersi riconosciuta la possibilità di trasferirsi allo scadere del contratto che lo teneva legato ad una società sportiva (Royal Football Club de Liège) senza possibilità , da parte di quest'ultima società, di chiedere un'indennità a titolo di trasferimento.

⁴⁵ Oggi, in virtù del Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1 dicembre 2009, è l'articolo 45 TFUE.

⁴⁶ La formula originaria dell'art. 6 della legge 91/1981, prevedeva che le Federazioni Sportive nazionali potessero stabilire il versamento, calcolato mediante parametri e coefficienti determinati in base alle caratteristiche dei singoli sport, per reintegrare i costi sostenuti dalla società titolare del precedente contratto per la preparazione e formazione dell'atleta, da parte della nuova società firmataria il contratto.

italiano⁴⁷. Così prendendo atto dalla modifica realizzatasi nel nostro ordinamento in conseguenza della sentenza citata, è stato predisposto, il 20 settembre del 1996 il decreto legge n. 485⁴⁸. Con tale decreto si è cercato di dare una risposta a due diversi problemi: - quello di assicurare un compenso per l'addestramento e la formazione tecnica, curata da società ed associazioni sportive dilettantistiche, di atleti che stipulino poi il primo contratto professionistico con altre società, vincolando l'associazione beneficiaria a reinvestire il premio per il raggiungimento di fini sportivi; - quello di trovare delle soluzioni affinché le società sportive potessero ottemperare la perdita che si determina, tra le componenti attive del proprio bilancio, dagli importi relativi ai crediti che per premi le dette società presumevano di percepire con riferimento ai giocatori alle proprie dipendenze nella eventualità del loro passaggio ad altre società; a tal riguardo l'art. 3 del d.l. 485/1996 ha previsto la possibilità di iscrivere tra le poste attive un apposito conto per un valore pari alle indennità maturate al 30 giugno 1996, ed ha delineato un piano di ammortamento in modo da applicare gli effetti della riforma in modo graduale⁴⁹. Tuttavia la possibilità di ammortizzare gli effetti sui bilanci delle società sportive professionistiche della sentenza *Bosman*, postula una contestuale ed

⁴⁷ Corte Costituzionale sentenza 8 giugno 1984 nota come sentenza *Granital* e sentenza 113/1985 nota come sentenza *BECA*, in STROZZI – MASTROIANNI, *Diritto dell'Unione Europea*, V edizione, Ed. Giappichelli, Torino, 2011, 417 ss.

⁴⁸ Noto come Decreto *Bosman* o Decreto "Spalma Perdite".

⁴⁹ L'art. 3, co. I e II del d.l. 485/1996 così recita: "Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito conto, un importo massimo pari al valore delle indennità di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno del 1996, in base ad una certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva competente conforme alla normativa in vigore. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente devono procedere all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna Federazione sportiva ai sensi dell'art. 12".

urgente accentuazione della trasparenza della gestione di dette società. E' a tale esigenza che risponde l'art. 4 , che incide sulla natura giuridica e sull'ordinamento delle società sportive professionistiche. Il co. I di tale norma apporta modifiche all'art. 10 della legge 91/1981, si sostituisce il co. II dello stesso articolo con un'altra norma che consente, in conformità a tutte le società di capitali, il perseguimento del fine di lucro anche da parte delle società sportive professionistiche; inoltre viene prevista, contestualmente, l'obbligatorietà della nomina del collegio sindacale. Si è giudicato poi opportuno considerare il tipo di attività delle società in questione nonché favorire il cd. azionariato popolare escludendo la natura di sollecitazione del pubblico risparmio per il collocamento di azioni di importo unitario non superiore a 10 milioni di lire. Sempre nell'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza il co. II dell'art. 4⁵⁰ prescrive una verifica della gestione amministrativa delle società sportive professionistiche prima dell'inizio dei campionati, in modo da impedire che eventi patologici possano sopravvivere a campionato in corso, alterando per l'effetto le competizioni; il co. III⁵¹ , infine, consente anche alle Federazioni sportive di agire ex art. 2409 c.c.⁵² . E' evidente che il d.l. 485/1996, successivamente convertito dalla legge 18 novembre 1996 n. 586⁵³ , ha apportato rilevanti modifiche al regime giuridico delle società sportive professionistiche. La modifica

⁵⁰ Che modifica l'art. 12 della legge 91/1981.

⁵¹ Che modifica l'art. 13 della legge 91/1981.

⁵² Questa norma intitolata " Denuncia al tribunale" al co. I statuisce " se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione ai loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale del rischio, il ventesimo del capitale sociale, possono denunciare i fatti al tribunale sociale con ricorso notificato anche alla società. Lo Statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.

⁵³ In Gazzetta ufficiale del 20 novembre 1996 n. 272.

più rilevante è senza dubbio l'abrogazione del co. II dell'art. 10 della legge 91/1981 che, prevedendo il reinvestimento di tutti gli utili per il perseguimento dell'attività sportiva, ne escludeva la ripartizione tra i soci secondo i principi dettati dal codice civile per le società per azioni e le società a responsabilità limitata⁵⁴.

La legge 18 novembre 1996, n. 586 abrogando e ribaltando il disposto dell'art 10, comma II , della legge 91/81, ha consentito la riesplorazione della disciplina generale dettata dal codice civile in tema di società riguardo agli utili. Infatti, in compatibilità con il disposto dell'art. 2247 c.c. , l'attuale art. 10 co. III della legge 91/1981 sancisce che “ l'atto costitutivo deve provvedere che una quota o parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico – sportiva”. Viene così sancita per le società sportive professionistiche la possibilità di uno scopo lucrativo soggettivo, inteso come il diritto dei soci a vedersi riconosciuta una percentuale degli utili in proporzione alle quote o azioni da loro possedute. Tuttavia va sottolineato che le novità apportate dalla legge 586/96 riguardano formalmente il contenuto dell'atto costitutivo, ma, di fatto, evidenziano l'esigenza di dare visibilità alla diversità sostanziale della società sportiva rispetto alla società di capitali, da cui mutua la struttura; tale diversità, infatti, permane, tenuto conto dell'oggetto dell'attività sociale, anche in presenza dello scopo di lucro⁵⁵ . Così la legge 586/96 sostituendo il comma II dell' art. 10 della legge 91/81, ha stabilito che “l'atto

⁵⁴ La relazione al decreto legge è estremamente chiara; l'intento è quello di consentire il perseguimento del fine di lucro, com'è naturale per tutte le società di capitali.

⁵⁵ TRICOMI, *Più visibile la diversità dalle società di capitali*, in *Il Sole 24 Ore*, 29 novembre 1996.

costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali”. La disposizione in esame, a differenza della precedente fa riferimento allo svolgimento di attività sportive e non più al perseguimento esclusivo dell’attività sportiva.

E’ evidente, dunque, la difficoltà di dare una definizione precisa ed univoca della formula “attività connesse e strumentali”. Va subito detto che con questa espressione il legislatore del 1996 sembra aver introdotto una distinzione, quella tra attività connesse e attività strumentali, della cui rilevanza si potrebbe dubitare. Infatti se per attività strumentali si intendono quelle che presentano una “connessione teleologica con l’esercizio dell’attività sportiva”⁵⁶, come ad esempio l’attività di trasporto degli atleti esercitata in proprio o attività pubblicitaria per la vendita di abbonamenti, non è agevole cogliere le ragioni per le quali l’esercizio di tali attività debba essere consentito da un’espressa previsione dell’atto costitutivo, potendo essere configurato piuttosto come compimento di atti propri dell’organizzazione materiale di qualsiasi azienda. Se invece la strumentalità è da intendersi come indice di nesso funzionale tra l’attività principale e le attività svolte in funzione della prima per agevolarne l’esercizio o per consentire di ricevere ulteriori, ma sempre connessi, vantaggi dallo svolgimento della stessa, sfugge la ragione per tenere distinte le attività strumentali da quelle connesse. Per quanto riguarda queste ultime la norma non offre alcun criterio di identificazione. E’opinione diffusa che a tal proposito sia necessaria

⁵⁶ L’espressione è di MACRI in *La vicenda delle società sportive dal diritto speciale al diritto comune*, in *Studium Juris*, 1997, 3 ss.

la coincidenza , in capo al titolare dell'attività, anche della titolarità delle attività connesse⁵⁷. Con riferimento al contenuto di tali attività si è scritto ⁵⁸ che “ potranno essere considerate connesse quelle attività che trovino nell'esercizio dello sport o nella gestione delle squadre o degli atleti l'occasione esclusiva per il loro esercizio”. A tal riguardo si possono considerare, ad esempio, l'attività di trasporto dei tifosi in occasioni di gare e tornei ai quali partecipa la società sportiva, ovvero l'attività di produzione e di vendita dei *gadgets* sportivi della squadra gestita dalla società. Anche qui resta il dubbio se il criterio di connessione oggettiva possa essere identificato nello svolgimento di qualsiasi attività che rientri nel normale sfruttamento dell'immagine della società e del suo prodotto ovvero in attività oggettivamente destinate a supporto dell'attività sociale⁵⁹ .

E' bene precisare che la strumentalità e la connessione sono riferite ad un'attività, vista nel suo complesso, e non a singoli atti strumentali o connessi che vengono posti in essere dagli amministratori per il perseguimento dell'oggetto sociale⁶⁰ . E' indubbio che le attività strumentali sono più semplicemente individuabili. Infatti, in questo caso, le attività che potranno essere esercitate dalle società sportive dovranno valutarsi in termini di funzionalità rispetto all'attività principale, cioè dovranno essere necessarie o anche utili allo svolgimento dell'attività sportiva e quindi avere un collegamento,

⁵⁷ Si tratta del cd. criterio di connessione soggettiva.

⁵⁸ MACRI' in *La vicenda delle società sportive dal diritto speciale al diritto comune*, in *Studium Juris*, 1997, 3 ss.

⁵⁹ Ad esempio gestire una sala cinematografica annessa allo stadio in cui proiettare le partite “storiche” della squadra.

⁶⁰ Vedi M. STELLA RICHTER JR., *Forma e contenuto dell'atto costitutivo della società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. COLOMBO e G. B. PORTALE, Torino 2004, 165ss.

come sopra già ricordato, teleologico con la stessa. Ad esempio per le società calcistiche un'attività strumentale potrebbe essere quella consistente nella gestione dello stadio indicato dalla società come proprio campo di giuoco; a tal proposito è bene evidenziare che se non sussistono particolari problemi per la gestione degli spazi commerciali all'interno dello stadio⁶¹ in occasione o in prossimità degli eventi sportivi⁶², qualche dubbio interpretativo, in merito alla strumentalità dell'attività, potrebbe sorgere per quanto riguarda l'eventuale gestione, richiesta da alcuni presidenti delle squadre di calcio, degli spazi circostanti allo stadio attraverso la costruzione di alberghi, centri commerciali o altre strutture che poco hanno a che fare, in termini di strumentalità, con l'attività calcistica⁶³. In questi casi, con molta probabilità, più che in presenza di un'attività strumentale ci si potrebbe trovare in presenza di un'attività connessa, caratterizzata da un notevole grado di atipicità e finalizzata da una marcata accessorietà economica, la cui ammissibilità dovrà essere verificata nel caso concreto. A tal proposito va precisato che la connessione dovrà sia soggettiva, sia oggettiva, con alcune precisazioni.

In primo luogo nelle società sportive, in quelle calcistiche in particolare, si deve tener conto della circostanza che l'attività

⁶¹ Punti di ristoro, box Vip, centri di fitness, punti di vendita dei gadgets della squadra ecc.

⁶² Sul punto vedi DEMURO, *La disciplina speciale delle società di calcio professionistico*, in Riv. dir. soc., Giappichelli 2010, 354, dove l'autore sottolinea che "In realtà la gestione diretta dello stadio da parte delle società comporterebbe l'utilizzo dello stesso anche per attività non ufficiali, quali gli allenamenti, al fine di richiamare i tifosi allo scopo di "animare" la struttura. Non ci dovrebbero essere problemi neanche nella concessione in godimento, dietro corrispettivo, dello stadio e degli eventuali spazi commerciali situati al suo interno, per eventi non calcistici quali concerti o altre manifestazioni. In questo caso non si pone un problema di compatibilità con l'oggetto sociale in quanto la società non gestisce l'evento ma monetizza un bene sociale.

⁶³ Sul punto, a titolo di pura cronaca, è da segnalare la proposta del presidente della Lazio spa, Claudio Lotito, che ha proposto la realizzazione di un intero quartiere residenziale, con i relativi servizi commerciali, denominato col nome della squadra di calcio da lui presieduta.

principale consiste sempre più in uno spettacolo, non più limitato alle programmate partite ma continuo⁶⁴. La connessione a quest'attività dovrebbe consistere nello sfruttamento economico dell'immagine conseguita dalla squadra anche a prescindere dai risultati, a "discapito" degli irrazionali tifosi- consumatori⁶⁵. Questo sfruttamento economico dell'immagine avrà la sua connessione soggettiva nell'utilizzo, da parte della società, della propria immagine e non di quella di altre società. La connessione oggettiva, invece, andrà ricercata nel collegamento necessario con la pratica sportiva; potranno quindi essere considerate connesse quelle attività che trovino nell'esercizio dell'attività calcistica, e nell'immagine seguente, l'occasione esclusiva per il loro esercizio. Queste attività si dovranno trovare in un rapporto di connessione e complementarità rispetto all'attività calcistica che comunque dovrà rimanere la principale. Potranno quindi essere considerate connesse le attività dirette alla vendita di *gadget* attraverso dei punti vendita in *franchising* o siti internet, oppure la gestione di scuole calcio giovani o di *campus* estivi itineranti. In tali ipotesi il collegamento con l'attività principale è fondamentale in quanto i *gadget* e le scuole calcio non avrebbero ragion d'essere in assenza dell'esercizio dell'attività calcistica poiché mancherebbe il legame con la squadra di calcio, che la ricondurrebbe

⁶⁴ Ciò è evidente se si considera che il mondo del calcio sta assumendo un ruolo sempre più importante nei media al punto di avere anche diversi canali televisivi dedicate esclusivamente ad alcune squadre che trasmettono parte degli allenamenti e della vita quotidiana degli attori, vale a dire calciatori, dirigenti, allenatori, con interviste e curiosità varie sul loro conto.

⁶⁵ Una particolare modalità di sfruttamento dell'immagine è quella posta in essere dalla Unione Calcio Sampdoria s.p.a. che attraverso un'operazione di *sell and lease back* ha ceduto il marchio alla società SelmaBipiemme, ottenendo dalla rivalutazione dello stesso una plusvalenza di 6,5 milioni di euro.

alla ordinarità e quindi, venuta meno la connessione, ad un'attività imprenditoriale autonoma.

Sulla base di tali considerazioni non pare corretto considerare connessa la gestione diretta di centri commerciali o alberghi nelle vicinanze dello stadio, in quanto si tratta di attività oggettivamente né strumentali né connesse, neanche in modo atipico, con l'attività calcistica salvo che, con qualche forzatura, tali spazi e tali attività vengano gestiti con una forte caratterizzazione, al punto di condizionarne l'esercizio, che ne comporta l'immediata associazione e la dipendenza dall'evento sportivo a cui partecipa la squadra di calcio⁶⁶. A ciò si aggiunga che tali attività mal si concilierebbero con il controllo che sull'attività sociale svolge la FIGC sulle società calcistiche.

In materia è significativa la decisione del 16 dicembre 2011 della Corte di Giustizia Federale, Sezione II, della FIGC che ha accolto il ricorso presentato dalla Spal 1907 s.p.a. annullando una delibera della Commissione disciplinare Nazionale che comminava agli organi societari della società di cui *supra* l'inibizione per quattro mesi e l'ammenda di euro 15.000 per violazione dell'art. 10 co. II della legge 91/1981 per aver intrapreso un'attività commerciale finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico⁶⁷. La Corte di Giustizia Federale ha motivato la sua decisione sottolineando che “ l'art. 10,

⁶⁶ Sul limite dell'esclusività dell'oggetto sociale v. Trib. Trieste, 3 marzo 2006, in Giur. Comm. , 2007, II, 1123, nella quale, all'interno di una procedura ex art. 2049 c.c. si è ritenuto non pertinente all'oggetto sociale delle società di calcio, la Triestina Calcio, l'acquisizione da parte di una società di un immobile adibito a ristorante e albergo.

⁶⁷ Si trattava, nello specifico, di una sanzione di inibizione per quattro mesi a carico del sig. Cesare Butelli, presidente del c.d.a. e legale rappresentante della Spal 1907 s.p.a. , nonché del sig. Stefano Bena , amministratore delegato e legale rappresentante della società; inoltre era prevista una sanzione di euro 15.000 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale.

co. II, l. 91/1981 , come sostituito dall'art. 4 d.l. 485/1996, deve essere interpretato nel senso che alle società sportive è consentito lo svolgimento solo di attività sportive ovvero di attività ad esse connesse o strumentali, ma ciò non osta a che le stesse possano conseguire redditi non strettamente legati all'attività sportiva, a condizione che i ricavi siano finalizzati al finanziamento di tali attività e siano estranei allo svolgimento di altre attività”.

Per quanto concerne le altre novità apportate dalla legge 586/1996 vanno annoverate: - abolizione dell'indennità di preparazione e promozione prevista dall'articolo 6 della l. 91/81; - la previsione di un premio di addestramento e formazione tecnica da corrispondere, in caso di primo contratto, a favore della società o associazione ove l'atleta abbia svolto l'attività dilettantistica o giovanile; - l'obbligo di reinvestimento del suddetto premio nel perseguimento di fini sportivi; - esclusione del premio dalla determinazione del reddito; - la previsione, della possibilità, per le società sportive, di iscrivere in bilancio, tra le poste attive, in apposito conto, le indennità di preparazione e promozione maturate sino al 30 giugno 1996; - la necessità di procedere all'ammortamento, a ogni effetto, di tali somme entro tre anni a partire dal 15 maggio 1996; - la determinazione dell'oggetto della società sportiva; - la fissazione di un vincolo di destinazione per parte degli utili; - l'obbligatorietà del collegio sindacale; - la previsione, al fine del regolare svolgimento dei campionati, di un controllo da parte delle Federazioni sportive per delega del CONI al fine di verificare l'equilibrio finanziario delle società; - l'attribuzione del potere di denuncia ex articolo 2409 del

c.c. alle Federazioni sportive nazionali nei confronti delle società sportive.

3.5. Le società sportive tra normativa speciale e disciplina codicistica.

Dalle considerazioni fatte finora risulta evidente che le società sportive, in considerazione dell'assenza dello scopo di lucro stabilita, nella sua originaria formulazione dalla legge 91/1981, segnavano una forte divaricazione dallo schema codicistico delle società di capitali. Ciò ha indotto la maggior parte della dottrina a parlare di società speciali con riferimento alle quali trovava , e trova tuttora, applicazione sia da un lato la normativa speciale applicabile nell'ambito dell'ordinamento sportivo sia, dall'altro, la disciplina dettata dal codice civile nel titolo V del libro V⁶⁸ . A tal riguardo autorevole dottrina ⁶⁹ ha ritenuto che la caratteristica delle società sportive era quella di porsi come soggetti in due ordinamenti: l'ordinamento generale dello Stato nel quale operavano e l'ordinamento sportivo. Il successivo intervento del legislatore , operato con legge 586/1996 che ha riformato in vari punti la legge 91/1981, ha certamente determinato il venir meno dell'assenza del fine di lucro nelle società sportive, restituendole in larga misura alla disciplina codicistica, senza per questo negare la presenza di quelle motivazioni ideali che ispirarono , in un diverso contesto sociale e

⁶⁸ Su tutti , VIDIRI, *Le società sportive tra normativa speciale e disciplina codicistica*, in Riv. delle società, 6/1991, 750 ss.

⁶⁹ CIRENEI , *Società sportive*, in Novissimo Digesto, UTET, 1987, VII, p. 389.

politico, il legislatore del 1981. Dunque , dopo aver posto l'accento sulla diversa configurazione che la finalità lucrativa ha avuto con riguardo alle società sportive è opportuno analizzare le altre norme che la legge 91/1981, così come risulta modificata dalla legge 586/1996, dedica alle società stesse e dalle quali emergono ulteriori aspetti peculiari.

3.5. a) Costituzione e affiliazione.

Quando si considerano le società sportive, alla stessa stregua di qualsiasi altra società, si rileva subito che sono tre le fasi essenziali della loro vita : la costituzione, la gestione e lo scioglimento. Una particolare attenzione merita il momento genetico, nel quale, a seguito dell'entrata in vigore della legge 91/1981, secondo un indirizzo dottrinale⁷⁰ si è attuato un coordinamento tra discipline di diversa natura, visto come un procedimento di emersione, a livello di diritto statale, dell'ordinamento sportivo. E' chiaro che con l'art. 10 co. IV della legge 91/1981⁷¹ che stabilisce che “ prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo a norma dell'art. 2330 c.c.⁷² , la società deve ottenere l'affiliazione da una o più Federazioni sportive nazionali

⁷⁰ LANDOLFI, *La legge n. 91 del 1981 e la emersione dell'ordinamento sportivo*, in Riv. dir. sport, 1982, 36 ss.

⁷¹ prima dell'entrata in vigore della legge 586/1996 questa norma costituiva il co. III della legge 91/1981.

⁷² Questa norma statuisce “ il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro 20 giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2329 c.c.” mentre al co. III recita “ l'iscrizione della società del registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese verificata la regolarità formale della documentazione iscrive la società nel registro”.

riconosciute dal CONI ”, è stata realizzata una stretta e reciproca compenetrazione di normative che permette alle società sportive di operare in una duplice e distinta dimensione.

Prima dell’entrata in vigore della legge 91/1981, l’affiliazione era tutto irrilevante dal punto di vista dell’ordinamento statale. Essa si poneva come un onere per il sodalizio che intendesse operare nell’ambito dell’agonismo programmatico illimitato. Il rifiuto di affiliazione poteva costituire al limite, in caso di società destinata ad operare nell’ambito dell’agonismo programmatico illimitato , una causa di scioglimento dell’ente per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale. Ora, al contrario, l’affiliazione viene a porsi, così come rilevato da autorevole dottrina⁷³ come condizione necessaria per la costituzione delle società sportive professionistiche , ex art. 2329 co. III c.c., e punto di passaggio essenziale per la procedura volta all’ottenimento della personalità giuridica. Si può dunque affermare che mentre per le società di capitali “comuni” il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dalla legge⁷⁴ , per le società sportive vi è una disciplina più penetrante dovuta alla presenza di un doppio

⁷³ MARASA’, *Le società senza scopo di lucro*, Milano, 1984, 407, dove l’autore considera l’affiliazione come *condicio sine qua non* del riconoscimento civilistico.

⁷⁴ Prima della riforma del 2003 era prevista l’omologazione del Tribunale. La nuova norma dell’art. 2330 c.c. , così come risulta per effetto della riforma operata con d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 , statuisce, ai commi successivi che “Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società. L’iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell’atto costitutivo. L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro. Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l’articolo 2299.

procedimento: - uno amministrativo⁷⁵ rappresentato dall'affiliazione alla Federazione competente per gli sport esercitati e destinato ad accertare la concreta esistenza dei requisiti necessari all'esercizio dello sport controllato; - l'altro, che presuppone il primo, svolto attualmente dal notaio quando riceve l'atto costitutivo e destinato, invece, ad una verifica di sola legittimità.

L'agire da parte delle Federazioni in tale settore trova la sua ragione nell'esigenza di esercitare un controllo pubblico sui sodalizi sportivi al fine di evitare che venga compromessa l'esigenza di salvaguardare e potenziare l'ordinato sviluppo dello sport. E' importante evidenziare che il co. V dell'art. 10 della legge 91/1981 sancisce che gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11; tale ultima norma dispone che " le società sportive, entro trenta giorni dal decreto del tribunale previsto dal co. III dell'art. 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate. Devono altresì dare comunicazione alla Federazione sportiva Nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti". Non è invece richiesta l'approvazione, da parte degli organi federali, dello statuto e delle sue successive modificazioni. In realtà l'approvazione dello statuto potrebbe considerarsi implicita nell'affiliazione dato che le società per ottenere l'affiliazione devono presentare alla Federazione copia

⁷⁵ Secondo POLLICE, *Il controllo giudiziario sulle società sportive*, in Rivista di diritto dell'impresa, 1999, 55, di natura concessoria ovvero ammissiva, nel senso che darebbe vita alla acquisizione di uno status, vedi a tal riguardo, Cons. Stato, 30 settembre 1995, n. 1050, in Foro amm., 1995, 1934.

dell'atto costitutivo e dello statuto. La mancata approvazione non inciderebbe , quindi, sulla validità o sull'efficacia dell'atto costitutivo e delle sue modificazioni, comportando al massimo sanzioni disciplinari interne a carico di enti e dirigenti⁷⁶ . Infine va fatta menzione della norme del co. VI dell'art. 10 della legge 91/1981 dove si legge “ l'affiliazione può essere revocata dalla Federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo” , nonché di quella del co. VII che prevede quale conseguenza della revoca dell'affiliazione l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva. Tale provvedimento di revoca determinando l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva ed impedendo , conseguentemente, alle società sportive il conseguimento dell'oggetto sociale finisce per funzionare alla stregua dell'art. 2484 c.c. come causa di scioglimento⁷⁷ .

3.5. b) Gestione e controlli.

Un controllo sulle società sportive, soprattutto di natura tecnica e disciplinare ma anche contabile – finanziaria, era previsto già nella legge istitutiva del CONI del 16 febbraio 1942 n. 426, ed era affidato alle Federazioni Sportive Nazionali. La FIGC, in particolare, in virtù di questa legge, adottò la nota delibera del 16 settembre del 1966, per il settore professionisti di sua competenza, con la quale non solo

⁷⁶ VOLPE PUTZOLU, *Società e federazioni sportive*, in Foro. It, V, 311.

⁷⁷ MACRI' , *Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico*, Riv. dir. civ. 1981, II, 499.

imponere alle associazioni sportive calcistiche di adottare la forma della s.p.a. , ma emanava altresì uno statuto- tipo in cui , all'art. 19, attribuiva agli organi federali rilevanti poteri di accertamento della regolarità contabile – finanziaria delle società. Era previsto, nello specifico, che le delibere del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico relative, da un lato ad assunzione di mutui, rilascio di fidejussioni, creazione di scoperti di conto corrente, nonché ad ogni altra operazione finanziaria che abbia l'effetto di creare un debito carico della società, e dall'altro relative al rilascio di garanzie su beni sociali e all'emissione di cambiali, acquisteranno efficacia solo se e quando interverrà l'approvazione degli organi federali. Emergeva per l'effetto, un profilo che immediatamente impegnava il dibattito giurisprudenziale ovvero quello della legittimità dell'intervento federale sulla struttura organizzativa degli enti, vale a dire sulla loro identità soggettiva, a prescindere dall'attività esercitata. Ed infatti la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite⁷⁸ affermava che il provvedimento di scioglimento delle associazioni sportive affiliate, disposto dalla FIGC, in qualità di organo del CONI, esorbitava dalla sfera di competenza delle Federazioni stesse, dovendosi escludere che i poteri riconosciuti a tali enti ex art. 10 della legge 426/1942 , andassero al di là della “ materia disciplinare, tecnica e finanziaria, nell'intento di assicurare alle singole associazioni sportive, pur nell'autonomia a ciascuna di esse garantita dai rispettivi statuti, quel collegamento necessario per assicurare all'organizzazione calcistica nazionale l'ordinato svolgimento della sua attività”.

⁷⁸ Cass. , SS. UU. , 19 giugno 1968, n. 2028, in *Foro. it.*, 1968, I, c. 2790.

La Suprema Corte concludeva, perciò, nel senso della carenza di potere della FIGC e della conseguente lesione di un diritto soggettivo perfetto dei soci ricorrenti, tutelabile dinanzi al giudice ordinario.

L'atteggiamento della Suprema Corte, volto a limitare il controllo amministrativo delle diverse Federazioni sugli enti sportivi del proprio settore al profilo disciplinare e tecnico e , in via solo strumentale, anche al profilo finanziario, viene ribadito in una decisione della stessa⁷⁹ sempre precedente alla legge 91/1981. Questa decisione non riguardò le società calcistiche ma una società di ginnastica. In particolare , premesso che la Federazione aveva annullato la delibera di nomina degli amministratori e rappresentanti dell'ente, sostituendoli con un commissario straordinario, la Suprema Corte ritenne che le funzioni di vigilanza delle Federazioni “ non comprendono i poteri attraverso i quali si realizza quel controllo, anche sostitutivo, sull'attività esercitata che interessa i momenti di maggior emersione della vita dell'ente considerata nella sua interezza e globalità, dal conferimento della capacità generale, agli atti che, nello svolgimento della stessa, incidono sul patrimonio dell'ente e ne denunciano anomalie e disfunzioni. Tali poteri sono quelli riservati all'autorità amministrativa dagli artt. 12 e ss. del codice civile, e la *ratio* dell'attribuzione di essi consiste nell'attitudine dell'autorità investita del controllo a verificare che l'attività dell'ente si tale da non turbare il regolare svolgimento del commercio giuridico; attitudine che non sembra possibile scorgere negli apparati dell'ordinamento sportivo”. Con l'entrata in vigore della legge 91/1981 i controlli

⁷⁹ Cass. SS. UU. , 5 gennaio 1981, n.12, in *Giur. It.*, 1981, I, c. 335.

durante la vita dell'ente, prima reputati atipici o illegittimi, vengono anch'essi tipizzati, per effetto della previsione legislativa⁸⁰ e , soprattutto, vengono ampliati nella loro portata. Infatti l'art. 12 della legge in esame, ora modificato per effetto della legge 586/1996, dispose che le società sportive professionistiche, costituite in forma di s.p.a. o di s.r.l. , dovevano essere “ sottoposte all'approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle Federazioni Sportive cui sono affiliate, per delega e secondo modalità approvate dal CONI”. Statuiva inoltre : “ tutte le deliberazioni di tali società, concernenti esposizioni finanziarie, acquisto o vendita di beni immobili, atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti all'approvazione delle Federazioni Sportive Nazionali cui sono affiliate. In caso di mancata approvazione è ammesso il ricorso alla Giunta Esecutiva del CONI”. L'articolo successivo, ovvero l'art. 13 disponeva al comma I, a sua volta, che la Federazione Sportiva, per gravi irregolarità di gestione, potesse chiedere al Tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore.

Ne conseguiva un quadro nuovo nel quale si riscontrava , al contrario di quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza su citata, che il potere delegato dalla legge al CONI, e per suo tramite, alle Federazioni, non era ristretto all'ambito tecnico- disciplinare ma coincideva proprio con quei poteri di intervento sull'attività associativa “ che interessano i momenti di maggiore emersione della vita dell'ente, considerata nella sua interezza e globalità, dal

⁸⁰ VITTORIA, *Le società sportive fra controlli federali e controlli giudiziari*, in *Contr. e impresa*, 1985, 785.

conferimento della capacità generale, agli atti che incidono sul patrimonio e ne denunciano anomalie e disfunzioni”.

Questo regime di controlli portò alla conclusione che il legislatore avesse sottoposto le società sportive ad un sistema di controlli tali, da considerarle gli enti più controllati del nostro ordinamento giuridico⁸¹. La rigorosa scelta legislativa fu unanimemente giustificata con l'esigenza di imporre alle società che agivano nel settore professionistico il rispetto dei criteri di economicità e di correttezza contabile al fine di moralizzare il mondo dello sport ma, soprattutto, consentire la corretta utilizzazione delle sovvenzioni e dei finanziamenti pubblici erogati dallo Stato. In altre parole, la funzione di un così penetrante sistema di controlli era volta ad impedire che le società, sorte per il rafforzamento e lo sviluppo dell'agonismo professionistico, potessero in seguito vedere snaturata la loro funzione per servire, invece, attraverso forme di gestione poco limpide, intenti lucrativi dei soci.

Tuttavia queste forme di controllo introdotte dalla legge 91/1981 fecero sorgere subito particolari problemi sia in ordine ai soggetti preposti al controllo, sia in ordine al tipo di controllo previsto. Sotto il primo punto si trattava di qualificare la posizione delle Federazioni nei confronti delle società, tenuto conto soprattutto del fatto che le Federazioni sono, secondo l'interpretazione dominante, enti privati. La legge 91/1981 non prende espressamente posizione sulla natura delle Federazioni. Tuttavia anche per chi affermi la natura privatistica delle Federazioni, non risulta difficile conciliare tale natura con la

⁸¹ VIDIRI, *Le società sportive tra normativa speciale e disciplina codicistica*, *Le società*, 6/1991, 756.

delega di funzioni pubblicistiche, non essendo certo eccezionali le previsioni che attribuiscono a persone private potestà pubbliche. Del resto le Federazioni esercitano i poteri di controllo in esame per delega del CONI, e dunque di un ente pubblico, realizzando pur sempre l'ipotesi di un controllo esterno sulla vita dell'ente da parte dei pubblici poteri⁸².

Più complessi erano i problemi connessi ai tipi di controllo previsti, in relazione ai principi fondamentali del diritto societario e delle norme applicabili alle società di capitali in particolare. Questo aspetto va valutato prendendo in considerazione il comma II dell'art 12 della legge 91/81, relativo all'approvazione delle singole deliberazioni da parte della Federazione. Autorevole dottrina⁸³ ha rilevato che il controllo esercitato dalle Federazioni sportive non era un controllo di mera legittimità ma entrava pesantemente nel merito della gestione sociale e ciò assumeva una rilevante importanza poiché mirava a garantire che la gestione, in conformità della struttura dell'ente, fosse sempre improntata a criteri di economicità, nell'interesse dell'ordinamento sportivo, ma anche a tutela del credito, perché i meccanismi di tutela del credito propri delle società di capitali non erano sufficienti allo scopo quando, come nel caso delle società sportive, l'obiettivo prioritario dell'attività sociale non era la

⁸² VITTORIA, *Le società sportive fra controlli federali e controlli giudiziari*, in *Contr. e impresa*, 1985, 791. Secondo l'Autrice in questo caso dinanzi a questo fenomeno "conta sottolineare che i controlli in questione sono più intensi di quelli previsti per le associazioni. Essi per certi aspetti si avvicinano semmai a quelli che l'autorità governativa esercita sulle fondazioni. E' significativa in proposito l'analogia tra la dizione del I comma dell'art. 12 l. 91 del 1981 (" le società sportive...sono sottoposte all'approvazione ed ai controlli sulla gestione...") e l'art. 25 c.c., comma I (" l'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni"). Il riferimento, in entrambi i casi, è a un sindacato, che finisce spesso per toccare il merito delle scelte compiute o da compiersi nell'ambito della complessiva attività dell'ente.

⁸³ TOZZI, *Le società sportive natura giuridica e problematiche*, I, in *Riv. dir. sport.* 1989, 315.

riproduzione della ricchezza. Infatti, questi controlli federali, di merito e preventivi, avevano lo scopo di prevenire l'insolvenza delle società sportive, ma finivano col vanificare quell'autonomia societaria ribadita dal codice. In tal modo risultava alterato il ruolo dei singoli organi societari nell'ambito della gestione della società e, in particolare, veniva di fatto vanificato il compito di quelli fra questi preposti alla tutela della regolarità degli atti compiuti dagli Amministratori. Viceversa si sostenne⁸⁴ che, l'attività di controllo pubblico delle Federazioni sportive nazionali, sotto l'aspetto del suo esercizio, era disposta in termini di pura legalità; solo raramente, nei casi previsti, essa assumeva anche il merito della scelta concreta. Vista invece sotto l'aspetto della sua funzione, essa era volta alla verifica di compatibilità e coerenza delle scelte effettuate rispetto agli interessi di più ampia portata facenti capo agli organi controllanti. In breve, il controllo, dal punto di vista funzionale, era il momento di verifica dei riflessi che l'attività delle società sportive svolgeva a livello sovraistituzionale, sia sotto l'aspetto formale (valorizzazione e rispetto dei reciproci ambiti di autonomia), sia sotto l'aspetto sostanziale (raccordo e riscontro degli interessi governati e ripartiti tra soggetto controllante e soggetto controllato).

In base a queste riflessioni e considerata la natura privata delle società sportive, si riteneva che l'ambito di operatività dei controlli amministrativi era segnato dall'interesse pubblico in quanto il fenomeno sportivo e le società controllate traessero dai controlli ragioni di equilibrio e di sviluppo: non già quella di sindacare la liceità

⁸⁴ G. CHIAIA NOYA, *I controlli sulle società sportive*, in *Riv. dir. sport*, 1989, p. 453 -454 .

e trasparenza delle scelte aziendali a fini di tutela di interessi privati. Ne deriva che i controlli ex art 12 non apportavano al privato un diritto soggettivo alla loro regolare effettuazione, in quanto, da un lato sottendevano un rapporto pubblicistico, dal quale comunque i terzi rimanevano estranei, e dall'altro si ponevano fini di interesse generale, rispetto ai quali la posizione dei terzi era di interesse legittimo. Altra parte della dottrina⁸⁵ riteneva che l'approvazione delle Federazioni integrasse il procedimento di formazione della delibera o condizionasse la sua efficacia; ma ciò, ancora una volta, esclusivamente sul piano dell'ordinamento sportivo nel senso, che la società che attuava una delibera non approvata poteva essere imputata di cattiva gestione con la conseguenza della revoca dell'affiliazione e dello scioglimento.

Si può dunque sostenere che la 91/1981 consentiva alla Federazione una certa discrezionalità di valutazione di fronte alle gravi irregolarità riscontrate nella gestione della società sportiva controllata. Ma la norma nella quale appariva più intenso il controllo esterno operato dalla Federazione si rinveniva nell'art 13 della legge 91/81, dove si prevedeva che in caso di gravi irregolarità, "la Federazione sportiva nazionale poteva richiedere al Tribunale con motivato ricorso, la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore". Tuttavia la discrezionalità di valutazione si trasformava in obbligo solo qualora i creditori di una società sportiva avessero chiesto al Tribunale l'accertamento dello stato di insolvenza. La norma appena passata in rassegna faceva sorgere un problema di particolare

⁸⁵ MACRI', *Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, 500.

importanza, ovvero quello diretto a stabilire quale era il rapporto tra la disposizione sancita dall'art 13 della legge 91/1981 e quella dell'art 2409 c.c., ove la prima riguardava la liquidazione delle società mentre la seconda é intitolata “ Denuncia al Tribunale”. Per sancire una differenza tra le due norme si può dire che mentre nell'art. 2409 c.c. viene messo in risalto il potere riconosciuto ai denunciati, nell'art. 13 della legge 91/1981 si pone in evidenza il fine cui l'esercizio del potere tendeva⁸⁶.

In dottrina, a tal proposito si manifestarono divergenti opinioni tra chi riteneva che il controllo ex art. 13 della legge 91/1981 escludeva l'applicazione dell'art. 2409 c.c., e chi invece considerava il controllo previsto dalla legge speciale compatibile con il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. .

A favore della prima tesi si sostenne⁸⁷ che nel caso di specie i controlli sulle società sportive ex artt. 12 e 13 della legge 91/1981 erano affidati alla Federazione, per ciascun settore dello sport professionistico, perché si reputava l'autorità federale dotata di una particolare attitudine, di cui era sfornita l'autorità giudiziaria, a combinare le ragioni dell'ideale sportivo con le ragioni dell'impresa. E' certo esatto che l'imposizione dello schema fondamentale della s.p.a. o della s.r.l. agli enti del settore professionisti può indurre a ritenere che il potere di controllo riconosciuto alle Federazioni sportive dalla legge 91 del 1981 non esclude l'applicazione del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. in quanto, salva esplicita deroga,

⁸⁶ SALAFIA, *Il controllo giudiziario sulle società di capitali cd. sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1985, p. 559.

⁸⁷ VITTORIA, *I controlli sulle società sportive*. In *Foro.it*, 1986, I, 1083.

l'intera normativa prevista per questi tipi societari deve intendersi richiamata; tuttavia non può condividersi l'opinione di chi ritiene che il richiamo all'art. 2049 c.c. è fondato sulla premessa che il controllo delle Federazioni Nazionali sia funzionale in via esclusiva alle esigenze dell'ordinamento sportivo ed esaurisca il suo rilievo nell'ambito di quell'ordinamento. Il dato saliente della legge sullo sport è stato ravvisato proprio nella cessazione di una tradizionale netta distinzione tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale e nell'emersione di un'importante momento di coincidenza o di sintesi tra interessi propri dell'ordinamento sportivo e interessi dell'ordinamento statale. Se la finalità di controllo sulle società sportive è una finalità che trascende le esigenze del settore per attingere al piano di interessi più generali, ne consegue che le Federazioni Nazionali svolgono una funzione di tramite tra i due ordinamenti, venendo investite del compito di operare un controllo nell'interesse pubblico, secondo una più vasta accezione del termine. Poiché il potere di controllo non può andare disgiunto da un potere reattivo e sanzionatorio deve ritenersi che, come lo Stato ha delegato il primo agli organi sportivi, così esso ha inteso affermare la rilevanza diretta per il nostro ordinamento giuridico del complesso strumentario di sanzioni, provvedimenti cautelari o interventi sostitutivi che si riassumono nell'espressione, ampia ed elastica, di vigilanza, usata dall'art. 12 della legge 91 del 1981. Se dunque prima della legge in discorso il potere delle Federazioni sportive, di adottare provvedimenti comprensivi anche della nomina di un commissario straordinario per irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente,

costituiva emanazione di una competenza disciplinare derivante esclusivamente dall'ordinamento sportivo, ma del tutto irrilevante per l'ordinamento statale, tale potere dà ora vita ad una situazione direttamente rilevante per l'ordinamento statale, in quanto strumentale al compito di vigilanza delegato agli organi sportivi. In questo quadro, dunque, non sembra potesse trovare spazio un concorrente controllo dell'autorità giudiziaria che in passato si giustificava proprio per la reciproca autonomia ed indipendenza dei due ordinamenti, sicché ben poteva ammettersi che i soci di una società sportiva, a prescindere da eventuali e diverse reazioni degli organi federali, denunciassero al tribunale le irregolarità di gestione per ottenere i provvedimenti conseguenti dall'applicazione dell'art. 2409 c.c.⁸⁸.

Al contrario, la mancata previsione dell'esclusività dei controlli esercitabili dagli organismi sportivi e la specificità della loro funzione, consistente nell'esigenza di porre al riparo lo sport professionistico dal rischio di gestioni poco trasparenti, hanno indotto la giurisprudenza e la dottrina prevalenti a ritenere l'azione ex art. 13 della legge 91/1981 cumulabile con il rimedio dell'art. 2409 c.c.⁸⁹. Ancora a sostegno dell'applicabilità dell'art. 2409 si sottolineò, che i controlli federali erano ordinariamente autorizzativi e solo in due specifiche ipotesi, revoca dell'affiliazione alla Federazione e richiesta di scioglimento, di tipo repressivo; che inoltre i controlli federali erano innominati ed

⁸⁸ Prima dell'emanazione della legge 91 del 1981, l'unica ipotesi in cui una società calcistica ha invocato il controllo giudiziario per irregolarità di gestione ex art. 2409 c.c., è stata quella decisa in senso affermativo dall'App. Venezia, 26 gennaio 1971, in *Foro.it*.

⁸⁹ CIRENEI, *La nuova disciplina in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Legislazione economica* a cura di VASSALLI e VISENTINI, V, Milano, 1983, 622; in giurisprudenza Trib. Taranto, 4 dicembre 1984, in *Foro.it*, 1985, I, 318 e Trib. Napoli, 20 maggio 1986, in *Foro.it*, 1987, 1604.

atipici rispetto alla specialità di contenuto di quello previsto ex art 2409 c.c.⁹⁰.

E' chiaro, comunque, che tutti i controlli di natura contabile - amministrativa cui si riferiva l'art. 12 della più volte richiamata legge n. 91, nonché la disposizione di carattere sanzionatorio stabilita dal successivo art 13, erano inapplicabili in quanto inconciliabili con le norme dettate dal codice civile per il funzionamento delle società di capitali, le quali, nel rispetto del principio della più rigorosa autonomia, mirano ad impedire ogni interferenza nella gestione della società. Pertanto, tutti i controlli, le approvazioni, le autorizzazioni e le sanzioni, imposti dagli statuti delle singole Federazioni, avrebbero dovuto ricoprire un rilievo esclusivamente interno all'ordinamento sportivo e solo per le attività e le questioni di carattere tecnico-sportivo.

E' di rilievo fondamentale evidenziare, infine, l'incidenza che il controllo espletato dalle Federazioni ha avuto sulle società sportive. Anche qui è necessario considerare due diverse impostazioni del problema operate dalla dottrina . Infatti se si condivide l'opinione di chi ⁹¹ ritiene che i controlli delle Federazioni esaurirebbero la loro rilevanza sul piano dell'ordinamento sportivo, nel senso che la società che dia attuazione ad una delibera non approvata potrà essere imputata di cattiva gestione con la conseguenza della revoca dell'affiliazione e dello scioglimento, non si può non concludere che gli atti compiuti in esecuzione di delibere non approvate restano perfettamente validi ed

⁹⁰ MACRI', *Società sportive: revoca della liquidazione* , in *Le Società*, 1992, p. 1690.

⁹¹ MACRI', *Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico*, in *Riv. dir. civ.* , 1981, II , pp. 488 ss.

efficaci sul piano civilistico anche se danno luogo ad una reazione significativa da parte dell'ordinamento sportivo. Seguendo questa opinione si dovrebbe concludere nel senso che il controllo degli organi sportivi non ha alcuna rilevanza diretta sul singolo atto, riducendosi piuttosto ad un mero controllo sull'attività. Così la Federazione Nazionale che vedeva disattesi i suoi controlli poteva sollecitare una delibera assembleare per promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci, nonché nominare un commissario straordinario che a sua volta faceva valere tale responsabilità verso i soggetti destituiti dall'incarico. Inoltre se le irregolarità o le disfunzioni amministrative erano direttamente rapportabili al comportamento della stessa assemblea, la Federazione poteva richiedere al tribunale la liquidazione della società ex art. 13 della legge 91/1981.

Se al contrario si condivide quella dottrina⁹² secondo la quale è da escludere che con un apposita legge dello Stato si sia inteso esclusivamente confermare l'autonomia dell'ordinamento sportivo, senza introdurre una disciplina in qualche modo rilevante anche per le sue conseguenze civilistiche, si deve concludere nel senso che i controlli operati dalla Federazione ex art. 12 della legge 91/1981 hanno una doppia incidenza, vale a dire sia sull'attività in genere degli organismi sportivi che sui singoli atti in particolare. L'ampia espressione "deliberazioni delle società" contenuta nella norma in parola, sarebbe comprensiva sia delle deliberazioni dell'assemblea che di quelle del consiglio di amministrazione. Per quel che riguarda le

⁹² VITTORIA, *Le società sportive fra controlli federali e controlli giudiziari*, in *Contr. e impresa*, 1985, 818 ss. ; i contributi di VOLPE PUTZOLU, *Una legge per lo sport?*, in *Foro.it*, 1981, V

deliberazioni dell'assemblea la mancata approvazione da parte della Federazione Nazionale competente dovrebbe comportare l'inefficacia delle stesse. E' vero che il codice civile, con il quale deve essere raffrontato il sistema della legge speciale, non ammette espressamente la categoria dell'inefficacia quanto alle delibere societarie, distinguendo queste, sotto il profilo della patologia, in due categorie: - le delibere annullabili ex art. 2377 c.c. , perché adottate in difformità dalla legge o dell'atto costitutivo; - le delibere nulle ex art. 2379 c.c. , nel caso di oggetto illecito o impossibile, di mancata convocazione dell'assemblea e infine nel caso di mancanza del verbale. Ma è anche vero, secondo questa opinione, che nelle categorie appena menzionate sembrano rifluire anche ipotesi di delibere pur astrattamente configurabili secondo i principi generali come nulle o inefficaci, per l'esigenza di tutelare la certezza dei rapporti giuridici. Dunque nel caso delle delibere assembleari di una società sportiva il difetto di approvazione integrerebbe un'ipotesi di violazione di legge ex art. 2377 c.c. , sicché la delibera sarebbe annullabile e pertanto produttiva di effetti sia pure precari o caducabili. Secondo il diverso orientamento di pensiero sopra segnalato, potrebbe invece reputarsi radicalmente nulla la delibera non approvata ma sempreché si dimostri che il requisito dell'approvazione federale sia prescritto dalla norma dell'art. 12 della legge 91/1981, a cura di un interesse pubblico o generale tale da qualificare la norma stessa in termini imperativi.

La costruzione dottrinarica in parola giunge alla medesima conclusione anche con riguardo al caso di difetto di approvazione da parte degli organi sportivi, delle delibere del consiglio di amministrazione.

Invero in senso contrario sembra pronunciarsi la Suprema Corte, come si evince in una recente sentenza ⁹³ dove era chiamata a decidere, per quel che ci riguarda, su una domanda del ricorrente che asseriva la nullità del contratto di apertura di credito intercorso tra la Basket Viola s.p.a. e la Banca popolare di Crotone in quanto, in violazione dell'art. 12 della legge 91/1981, non vi sarebbe stata, per non essere stata richiesta, l'autorizzazione da parte della Federazione basket, della delibera che decideva la stipulazione del contratto bancario. La Suprema Corte, chiamata in altre occasioni a pronunciarsi sulla legge 91/1981, ha già avuto occasione di rilevare in generale che "le relazioni tra ordinamento statale e ordinamento sportivo sono caratterizzate da un peculiare complessità, derivante dal fatto che risultano coinvolti in nesso di stretta interdipendenza, gli interessi privati degli enti e degli atleti e gli interessi pubblicistici al regolamentare svolgimento dell'attività sportiva⁹⁴". Nel caso di specie il problema era quello di valutare se, in assenza di autorizzazione alla delibera a contrarre un debito tramite un contratto di apertura di credito da parte della Federazione sportiva, il contratto stipulato in applicazione di detta delibera, sia valido ovvero nullo o invalido o inefficace. Così la Corte di Cassazione, con specifico riferimento all'art. 12 della legge 91/1981, nel testo applicabile nel caso in esame anteriore alla modifica del 1996, ha ritenuto che questa norma non

⁹³ Cass. Civile, Sez. I, 01/12/2010, n. 24391, in Foro .it, 2011, 26.

⁹⁴ Cfr. Cass. S.U. n. 4399 del 1989; Cass. n. 3091 del 1986.

può valere a sorreggere una statuizione in termini di nullità del contratto, e, cioè, della sanzione massima prevista dall'ordinamento, perché prevede un sistema di controlli sulla gestione delle società che "non consente, di per sé, di desumere, nel silenzio della stessa, che alla mancata sottoposizione ad approvazione di un atto di straordinaria amministrazione consegua la nullità dell'atto". Dunque alla stregua di tale affermazione, deve escludersi che il contratto intercorso tra la Basket Viola s.p.a. e la Banca popolare di Crotone sia affetto da nullità.

Occorreva allora valutare se lo stesso era inficiato da altro tipo di invalidità. Sempre in riferimento a contratti intercorsi tra soggetti appartenenti entrambi all'ordinamento sportivo e, in particolare, all'ipotesi di cui all'art. 5 della legge 91/1891, la Corte di Cassazione, in altra vicenda sottoposta al suo esame, ha ritenuto che, in ogni caso, le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti assoggettati alle regole di questo ordinamento, anche per l'ordinamento dello Stato, poiché, se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative, così come previsto dall'art. 1418 c.c., incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c. .

Non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza

l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi . Tuttavia è evidente che la fattispecie in parola è diversa rispetto a tutte le altre che sono state oggetto di esame della Corte di Cassazione . Queste ultime infatti , come detto , riguardavano rapporti contrattuali intercorsi tra società sportive e sportivi, e ,cioè , tra soggetti sottoposti entrambi alla normativa dell'ordinamento sportivo, con la conseguenza che non sussisteva alcun dubbio sulla applicabilità integrale di detto ordinamento ai rapporti contrattuali in questione . Nel caso di specie, invece, i rapporti contrattuali sono intercorsi tra una società sportiva e, una banca, cioè un soggetto estraneo all'ordinamento sportivo la cui disciplina è, come già detto, di carattere particolare e non generale ed applicabile, quindi, solo ai soggetti che ne fanno parte.

In tale fattispecie ritiene la Corte che nessun effetto invalidante possa determinarsi tra le parti per effetto del mancato rispetto di disposizioni dell'ordinamento sportivo cui è sottoposto solo uno dei contraenti, non potendo il detto ordinamento estendere i suoi effetti al di fuori dell'ambito circoscritto, anche di carattere soggettivo, in cui esso opera⁹⁵ . Deve pertanto ritenersi che sia lo svolgimento dell'attività sociale della Basket Viola che la validità del contratto stipulato tra le parti debbano essere valutati in base alla normativa del codice civile. Di conseguenza la Corte sostiene che la delibera a contrattare assunta

⁹⁵ In tal senso, va anzitutto evidenziato a tale proposito che il soggetto aderente al detto ordinamento e, cioè, la Basket Viola Reggio Calabria, è una società per azioni che, in quanto tale, è interamente sottoposta alla disciplina societaria stabilita dal codice civile. In secondo, il contratto di mutuo stipulato con la Banca popolare di Crotona è un contratto di diritto civile e non già uno dei contratti sportivi atipici previsti dalla L. n. 91 del 1981 e, pertanto, non investe alcun aspetto direttamente rilevante ai fini dell'ordinamento sportivo.

dall'organo deliberante della Basket Viola, si ritiene adottata conformemente alla disciplina civilistica, nulla essendo stato dedotto al riguardo. Tale delibera, quindi, risulta pienamente valida e, come tale, legittimante il legale rappresentante della società a stipulare il contratto di mutuo. Dunque deve escludersi che la mancata osservanza della disposizione in esame abbia prodotto l'invalidità o l'inefficacia del contratto di mutuo.

Posto infatti, che la delibera assunta dalla Basket Viola risulta del tutto legittima, la predetta società poteva pienamente e validamente esplicare la propria attività negoziale nell'ordinamento giuridico generale stipulando con soggetti estranei all'ordinamento sportivo contratti tipici previsti dal codice civile, senza che possa ritenersi che l'autorizzazione della Federazione costituisca un elemento integrativo dell'efficacia della deliberazione. Se così non fosse, la disposizione del comma II dell'art. 12 della legge 91/1981 esplicherebbe effetti nell'ordinamento generale di tipo derogatorio rispetto alla normativa civilistica in materia societaria e contrattuale, investendo così anche soggetti estranei all'ordinamento sportivo; effetti che invece non risultano previsti dalla legge in questione.

Nel caso in esame, quindi, la Suprema Corte conclude nel senso di ritenere che la mancata richiesta alla Federazione di autorizzazione a contrarre il finanziamento abbia dato luogo esclusivamente ad una violazione della disciplina dell'ordinamento sportivo che, come tale, è suscettibile di sanzione ai sensi dell'art 13 della legge 91/1981. Del resto questa conclusione troverebbe conferma anche nel comma IV dell'art. 12 della legge in esame, ora abrogato per effetto della

riforma del 1996, che statuisce che "in caso di mancata approvazione è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso", dimostrando così che qualunque controversia relativa alla autorizzazione resta circoscritta nell'ordinamento interno.

Il problema della compatibilità dei controlli operati dalle Federazioni nazionali competenti con quelli che l'Autorità giudiziaria è legittimata a svolgere sulle s.p.a. in virtù dell'art. 2409 c.c. su denuncia dei soci o sul richiesta del pubblico ministero, appare oggi superato dalla riforma legislativa attuata, come detto più volte, dalla legge 586/1996. L'attuale art. 12 della legge 91/1981 statuisce che " al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'art. 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ad ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle Federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati", mentre significativamente l'attuale art. 13 della stessa legge riconosce anche alle Federazioni sportive nazionali il potere di denuncia previsto dall'art.2409 c.c.⁹⁶ . Dunque dalla formulazione delle norme risulta come sia stato superato il problema al quale si è fatto prima riferimento, per due ordini di motivi: - in primo luogo sono state abolite le approvazioni ed i controlli sulla gestione previsti dal testo, precedentemente vigente, dell'art. 12 della legge 91/1981. Si è così sciolta quella contraddizione, emersa nella pratica applicazione della disciplina

⁹⁶ L' attuale articolo 13 della legge 91/1981, intitolato " Potere di denuncia al tribunale" recita " Le Federazioni sportive nazionali possono procedere, nei confronti delle società di cui all'art. 10, alla denuncia di cui all'art. 2409 del codice civile".

dovuta da un lato dalla presenza di un controllo svolto dalle Federazioni⁹⁷ particolarmente penetrante ed incisivo e tale, quando reso sotto la veste dell'approvazione, da sollevare consistenti dubbi sulla stessa validità ed efficacia degli atti negoziali posti in essere dagli amministratori sulla base di delibere non approvate dalla Federazione⁹⁸; dall'altro canto, invece, dalla riaffermata competenza, da parte della giurisprudenza⁹⁹ del sindacato giudiziario sulla gestione per irregolarità ascrivibili agli amministratori. E' pur vero che la nuova formulazione dell'art. 12 della legge 91/1981 attribuisce alle Federazioni un potere di verifica dell'equilibrio finanziario delle società sportive, ma tale potere è esclusivamente finalizzato allo scopo di consentire il regolare svolgimento dei campionati sportivi e munito delle sole sanzioni previste dall'ordinamento sportivo; - in secondo luogo, è significativa la nuova formulazione dell'art.13 della legge 91/1981 che attribuisce espressamente alle Federazioni sportive nazionali, il potere di denuncia ex art. 2409 c.c. .

Parte della dottrina ritiene il procedimento ex art. 2409 c.c. più appropriato e, allo stesso tempo, meno rigido di quello previsto dall'art. 13, l. n. 91, testo previgente. Il procedimento previsto dal codice civile, infatti, "mira al riassetto contabile amministrativo" della compagine societaria e, solo in presenza di irregolarità gestionali di particolare gravità, prevede quale estrema conseguenza lo scioglimento e, dunque, la liquidazione della società¹⁰⁰. Il procedimento previsto dall'art. 13, l. n. 91/81, vecchio testo, invece,

⁹⁷ Nell'esercizio di pubblici poteri secondo il Cons. Stato, sentenza del 30 settembre 1995 n. 1050, in Foro amm., 1995,1934.

⁹⁸ POLLICE, *Il controllo giudiziario sulle società sportive*, in Riv. di diritto dell'impresa, 1999,52.

⁹⁹ Vedi Trib. Napoli, 8 giugno 1994, in Riv. dir. sport. 1994, 690.

¹⁰⁰ FICO, *Il controllo giudiziario sulle società sportive*, in *Le Società*, 1997, 104.

tendeva esclusivamente alla demolizione della società attraverso la sua liquidazione, senza prevedere sanzioni più lievi in presenza di irregolarità non gravi, o comunque, di gravità non tale da generare lo scioglimento della compagine societaria ¹⁰¹. La decisione di scioglimento e di liquidazione della società è ora provvedimento che rientra tra le competenze dell'assemblea dei soci, e non più, in deroga alla disciplina codicistica ed in ragione della indisponibilità degli interessi in gioco, risultato dell'attivazione della Federazione sportiva nazionale. La stessa legge, ha determinato un rafforzamento della disciplina ordinaria, la dove si è resa obbligatoria, anche per le s.r.l., la costituzione del collegio sindacale, indipendentemente dal verificarsi delle peculiari circostanze indicate dall'art 2477c.c.¹⁰². Inoltre, in virtù delle modifiche apportate all'art. 12 della legge 91/1981, le società sportive risultano ora sottoposte ad un duplice ordine di controlli derivanti dalla confluenza della normativa specialistica con la disposizione del codice civile relativa alla gestione delle società di capitali; infatti, oltre che ad un controllo contabile interno effettuato dal collegio sindacale ed, eventualmente, ad un controllo dello stesso genere, di natura esterna, effettuato dalla società di revisione, ed a

¹⁰¹ MANGIONE, Nuove norme in materia di società sportive professionistiche, in *Riv. delle Società*, 1996, 1383.

¹⁰² Prima della riforma operata con dlgs. 17 gennaio 2003 n. 6 la norma era quella dell'art. 2488; ed infatti anche l'art. 10 della legge 91/1981 che al co. I secondo periodo prevede che " In deroga all'art. 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale" si riferiva, appunto, all'art. 2488 e non all'art. 2477. L'art. 2477 c.c. recita " l'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis. L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati. Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale".

quello giudiziale ex art. 2409 c.c., le società sportive sono, infatti, soggette al controllo da parte delle relative Federazioni, per delega del CONI ed al controllo da parte della CO.VI.SO.C. se si tratta di società calcistiche.

3.5. c) Procedure concorsuali ed estinzione.

Una delle questioni più dibattute, in dottrina e in giurisprudenza, al momento dell'entrata in vigore della legge 91/1981, era quella diretta a stabilire se le società sportive potevano essere considerate come società assoggettabili o meno alla procedura fallimentare e alle altre procedure concorsuali previste per tutte le altre imprese e società commerciali. Il problema sorgeva in virtù di due norme della legge 91/1981, ovvero quella dell'art. 10 che escludeva la possibilità, per le società sportive, di perseguire e realizzare un fine lucrativo, e quella dell'art. 13 che prevedeva un'ipotesi peculiare di liquidazione delle società sportive¹⁰³. Ancora una volta il problema si poneva di fronte ad un modello societario che risultava regolato da uno *ius singulare*¹⁰⁴. Così secondo un indirizzo dottrinario¹⁰⁵, bisognava

¹⁰³ L'art. 13 statuisce "La Federazione sportiva nazionale, per gravi irregolarità di gestione, può richiedere al tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore".

¹⁰⁴ APICE, *La società sportiva dentro o fuori al codice civile?*, Riv. dir. fall., 1986, 538, dove l'autore sottolinea, Il fenomeno appartiene ad una tendenza più generale diretta a creare sempre più frequentemente categorie di soggetti i cui rapporti sono regolati da uno *ius singulare*; tendenza che è certamente da osteggiare, in quanto nel migliore dei casi, si finisce per originare privilegi e discriminazioni. In taluni casi, poi, non è tanto la ponderata volontà di sottrarre alla disciplina comune determinati soggetti a spingere il legislatore sulla strada della riforma, bensì l'incapacità a resistere alla pressione di gruppi organizzati, che spesso emotivamente e prepotentemente,

escludere per le società sportive il ricorso al fallimento, in quanto il procedimento regolato dall'art. 13 della legge 91/1981 aveva carattere esclusivo, in analogia con quanto statuito per la liquidazione coatta amministrativa dall'art. 2 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267¹⁰⁶.

Altro orientamento¹⁰⁷ proponeva di inquadrare la normativa dell'art. 13 della legge 91/1981 nell'ambito della disciplina applicata alle imprese commerciali, oggetto di vigilanza amministrativa e coattivamente poste in liquidazione, con la conseguente applicabilità degli artt. 194 e seguenti della legge fallimentare¹⁰⁸, in quanto compatibili. Ancora secondo una parte della giurisprudenza¹⁰⁹ nonostante la forma assunta, una società a responsabilità limitata avente per oggetto l'esercizio di un'attività sportiva non poteva essere configurata come imprenditore commerciale e non poteva quindi essere assoggettata alla procedura fallimentare: ciò sia perché la sua natura contrasterebbe con il perseguimento di un fine tipicamente economico, sia perché la liquidazione dei rapporti che la riguardano deve, se del caso, avvenire nelle forme previste dagli artt. 10 e 13 della legge 91/1981. Al contrario un'altra parte della dottrina

chiedono e invocano questa o quella riforma. In tal modo, il potere legislativo, sollecitato da spinte corporative, si muove male e si trasforma, come sul dirsi in una *machine a faire lois*.

¹⁰⁵ VITTORIA, *La liquidazione necessaria delle società sportive*, in Riv. dir. sport, 1986, 25.

¹⁰⁶ Questa norma stabilisce al co. I “la legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla” al co. II “Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga diversamente”.

¹⁰⁷ SANDULLI, *Società sportive e procedure concorsuali*, in Dir. fall., 1989, I, 687 ss.

¹⁰⁸ Si tratta delle norme del titolo V di questa legge intitolato “Della liquidazione coatta amministrativa”.

¹⁰⁹ Si può considerare a tal riguardo, la sentenza del Tribunale L'Aquila, 11 maggio 1985, in Le società, 1985, 1311.

sosteneva ¹¹⁰ l'opposta opinione non potendosi disconoscere nelle società sportive il carattere di imprese commerciali, che le rendevano assoggettabili al fallimento, e non potendosi dubitare che per gli aspetti non regolati dalle normative speciali, doveva essere applicata, qualora non ricorressero motivi di incompatibilità con l'assetto ordinamentale sportivo, la disciplina generale a cui, in virtù del codice e delle leggi integrative, sono sottoposte le società di capitali. Non risultava infatti convincente, secondo questa dottrina, qualsiasi accostamento tra la liquidazione ex art. 13 della legge 91/1981 e la liquidazione coatta amministrativa, perché quest'ultima procedura è devoluta interamente all'autorità amministrativa, mentre la prima si caratterizzava per la sua natura giudiziaria, in ragione dell'organo che pronunciava e conduceva la messa in liquidazione. Per di più erano considerati distinti i presupposti dei due istituti.

La liquidazione ex art. 13, che configurava una causa di scioglimento delle società sportive, si attuava dietro richiesta della sola Federazione sportiva nazionale ed in presenza di gravi irregolarità di gestione, mentre la liquidazione coatta amministrativa si attua solo a seguito di accertamento dello stato di insolvenza sollecitato da uno o più creditori. Sempre a favore dell'assoggettabilità delle società sportive alla procedura fallimentare altra dottrina¹¹¹, sosteneva che l'art. 13 della legge 91/1981 non conteneva una disciplina incompatibile con il fallimento, ma una semplice previsione di una speciale liquidazione per irregolarità di gestione, al di fuori dei casi di insolvenza, che

¹¹⁰ VIDIRI, *Le società sportive tra normativa speciale e disciplina codicistica*, in *Le Società*, 1991, 756.

¹¹¹ APICE, *La società sportiva dentro o fuori al codice civile?*, *Riv. dir. fall.*, 1986, 543.

permangono disciplinati dalla legge fallimentare. Infatti l'art. 13 non conteneva alcun riferimento all'insolvenza ed anzi, al comma II, operava un esplicito richiamo alle norme civilistiche sulla liquidazione delle società per azioni¹¹². Per queste motivazioni si riteneva che, ad eccezione degli enti pubblici e dei piccoli imprenditori, sono soggetti al fallimento tutti i soggetti che esercitano un'attività commerciale; per effetto di tale principio, ai fini della dichiarazione di fallimento, oltre lo stato d'insolvenza, non si richiede altro che l'esercizio obiettivo dell'attività commerciali, per cui è irrilevante l'oggetto sociale risultante dall'atto costitutivo essendo invece sufficiente che l'ente abbia esercitato di fatto atti di commercio.

Anche una parte della giurisprudenza¹¹³ si era pronunciata nel senso dell'assoggettabilità delle società sportive alle procedure fallimentari, ed in particolare sosteneva che le società sportive contemplate dalla legge 91/1981, al pari di tutte le altre società di capitali, non possono sottrarsi al fallimento, qualora vengono a trovarsi in stato d'insolvenza, in quanto l'esclusione legale dello scopo di lucro non costituirebbe un elemento significativo per negare il carattere imprenditoriale dell'ente. La conclusione era nel senso che, anche per le società sportive, organizzate ai sensi dell'art. 10 legge n. 91, dovesse valere il principio di effettività, con la conseguenza per cui ogni qual volta la società avesse svolto un'attività d'impresa di spettacoli sportivi e, quindi un'attività commerciale, la stessa fosse soggetta, come qualsiasi altro imprenditore commerciale alla relativa

¹¹² Il co. II dell'art. 13 della legge 91/1981 così statuiva " I liquidatori devono redigere il bilancio finale a norma dell'art. 2453 c.c. , indicando la parte spettante, in misura non superiore al loro valore nominale, a ciascuna azione o quota nella divisione dell'attivo.

¹¹³ Trib. Venezia, 4 giugno 1984, in *Fallimento*, 1985, 196; Trib. Savona, 18 gennaio 1982, in *Riv. dir. comm.* , 1982,II, 245.

disciplina, rilevando a tal fine soltanto lo svolgimento dell'attività con metodo economico e la riconducibilità della stessa, non importa se avente natura secondaria rispetto a quella sportiva principale, nell'ambito della produzione di beni e servizi.

La problematica in esame, secondo l'orientamento della maggior parte della dottrina¹¹⁴ e della giurisprudenza¹¹⁵, sarebbe del tutto superata alla luce delle modificazioni apportate alla legge 91/1981, dal d.l. 485/1996 convertito nella legge 586/1996. Infatti, secondo questo orientamento le società sportive sono, a norma dell'art. 2082 c.c., a tutti gli effetti imprese commerciali, e, come tali, assoggettabili al fallimento. Con la novella del 1996 si è esplicitamente consentito alle società sportive di esercitare, in virtù del nuovo art. 10 della legge 91/1981, non solo attività sportive ma anche attività connesse e strumentali ad esse. Inoltre si è ritenuto¹¹⁶ che le società sportive sono assoggettabili al fallimento, quali imprese che esercitano un'attività economica organizzata per la produzione di un servizio, lo spettacolo sportivo, che soddisfa un vero e proprio bisogno di un vasto pubblico, il quale se lo procura con il pagamento di un corrispettivo. Nonostante si tratti dell'orientamento prevalente, non manca chi ritiene¹¹⁷ che l'orientamento dottrinale appena passato in rassegna non può condividersi in quanto non appare assolutamente rispondente a quella che è la realtà del mondo dello sport, dove il fenomeno delle società sportive cd. professionistiche è certamente

¹¹⁴ Basta considerare, ad esempio, PAJARDI, *Codice del fallimento*, Milano, 2004, 1153; FIMMANO', *La crisi delle società di calcio e l'affitto di azienda sportiva*, in Riv. dir. fall., 2006, I.

¹¹⁵ Trib. Bologna, 6 maggio 1999; Trib. Napoli, 2 agosto 2004, in Riv. dir. fall., 2006, II, 180.

¹¹⁶ FIMMANO', *La crisi delle società di calcio e l'affitto di azienda sportiva*, in Riv. dir. fall., 2006, I.

¹¹⁷ TOBIA, *Trattato delle procedure concorsuali*, I, Ed. UTET, 2010, 136.

residuale a quello delle società ed associazioni sportive cd. dilettantistiche, che interessano la maggior parte degli sportivi, atleti e non. Innanzitutto, secondo questo orientamento, non possono ritenersi indistintamente assoggettabili a fallimento tutte le società sportive professionistiche. Senza dubbio possono configurarsi come imprese commerciali, ai sensi dell'art. 2082 c.c. , e come tali soggette a fallimento, quelle società sportive professionistiche , operanti soprattutto nel mondo del calcio e della pallacanestro, che pur svolgendo come principale attività quella sportiva, esercitano una vera e propria attività economica organizzata di impresa attraverso la vendita dei diritti televisivi, la commercializzazione del proprio marchio, la sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione, la vendita di biglietti ed abbonamenti per far assistere gli utenti all'evento sportivo, l'acquisto e la cessione degli atleti e , comunque, tutto ciò che può tradursi in attività imprenditoriale in quanto esercitata con fine di lucro. Tuttavia, allo stesso tempo, vi sono società , pur sempre professionistiche, che non possono configurarsi come vere e proprie imprese commerciali, in relazione a quanto disposto dall'art. 2082 c.c. e come tali non assoggettabili a fallimento, in quanto non dirette a svolgere professionalmente un'attività d'impresa commerciale, ed essendo l'attività economica derivante dalle prestazioni sportive degli atleti professionistici meramente strumentale a quella tipicamente sportiva considerata principale. In altre parole il lucro oggettivo prodotto da tali società non è in funzione del perseguimento di un lucro soggettivo, bensì in funzione di un interesse para- economico consistente nello sviluppo dell'attività sportiva in quanto tale. A

maggior ragione non possono essere qualificate come imprese commerciali ex art. 2082 c.c. , e pertanto essere ritenute assoggettabili a fallimento, le società sportive dilettantistiche che si connotano per le loro finalità strettamente sportive, ovvero di diffusione e sviluppo dello sport , e non certamente per il perseguimento di finalità di natura economico – commerciale.

A questo orientamento si può obiettare che negli ultimi anni si è assistito ad uno svuotamento di contenuto della dicotomia professionismo – dilettantismo che non consente alle società e alle associazioni dilettantistiche di trincerarsi dietro la qualificazione d'ordine formale. Se infatti, come è stato già rilevato, dottrina e giurisprudenza avevano avuto modo, già in periodi risalenti, di sottolineare come ciò che conta , ai fini della soggezione al fallimento, sia l'oggettiva imprenditorialità e non la militanza in tornei dilettantistici, con l'entrata in vigore, a partire dal 16 luglio 2006, dell'intero testo di riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, operata con il dlgs. 5/2006, non è più possibile dubitare dell'irrelevanza , a quei fini, della conseguita qualifica dilettantistica. Secondo il nuovo testo della legge, non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, solo gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: - avere avuto , nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila euro; - aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se

di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a duecentomila euro; - avere un ammontare di debiti ,anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila.

3.5. d) Quotazione sui mercati regolamentati.

Il ricorso al mercato dei capitali per il finanziamento delle società sportive è diventato possibile soltanto nel 1996. Infatti sebbene già con la legge 91/1981 i sodalizi sportivi avessero assunto la forma della società per azioni o della società a responsabilità limitata, permaneva l'ostacolo del divieto del perseguimento del fine di lucro. L'assenza dello scopo di lucro impediva la quotazione delle società sportive professionistiche, posto che la conseguente impossibilità di distribuire i dividendi, pur in presenza di ricavi ed utili, avrebbe generato un'evidente incompatibilità con i requisiti generali di un investimento finanziario. E' pur vero, peraltro, che in teoria anche il solo incremento di valore patrimoniale dei titoli può considerarsi come risultato positivo dell'investimento, ma certamente l'impossibilità di distribuire i dividendi costituiva un notevole impedimento sul piano qualificatorio¹¹⁸ . La riforma del settore, ai fini della quotazione,

¹¹⁸ SBARBARO, *Brevi note critiche sulla quotazione delle società sportive*, in www.comparazione.diritto.civile.it, 2012; in base all'ultimo capoverso del comma VII dell'art. 2.2.1. del vigente Regolamento dei Mercati “ l'attivo di bilancio ovvero i ricavi dell'emittente devono essere rappresentati in misura preponderante dall'investimento in una società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato”.

interviene con il d.l. 485/1996, che abrogando il precedente divieto della distribuzione degli utili, ha consentito anche alle società sportive il perseguimento dello scopo di lucro ed ha ricondotto il loro regime giuridico all'interno della disciplina comune in materia di società, rimuovendo così ogni ostacolo per il loro accesso ai mercati regolamentati.

Con lo stesso provvedimento normativo l'oggetto sociale delle società sportive, pur essendo circoscritto alla sola attività sportiva, è stato esteso anche alle attività connesse o strumentali alla prima. L'obiettivo del legislatore era quello di consentire a tali società di operare anche in aree diverse ed ulteriori rispetto a quelle strettamente sportive ed agonistiche, così da estendere l'attività d'impresa verso settori contigui come quelli della sponsorizzazione degli spettacoli, della vendita dei diritti per le riprese televisive dei loro incontri sportivi e ancora della vendita di spazi pubblicitari e servizi legati al *merchandising*. In sostanza anche al fine di favorire la raccolta del capitale di rischio tra il pubblico dei risparmiatori, veniva riconosciuta alle società sportive la possibilità di svolgere una serie di attività con una potenziale forte valenza economica capace, almeno in prospettiva, di determinare una diversificazione dei ricavi e dell'attività tradizionalmente limitata al solo *business* sportivo¹¹⁹. Dunque, grazie all'intervento normativo sopra richiamato, le prime, e sole, società a considerare la prospettiva della quotazione furono alcune società calcistiche¹²⁰.

¹¹⁹ REGOLI, *Società sportive e quotazione*, in Riv. dir. soc., 2010, 339.

¹²⁰ Nel panorama europeo, il Regno Unito, da sempre favorisce l'accesso alla quotazione di club sportivi, tanto sul London Exchange quanto sull'Alternative Investment Market, e ciò anche ha consentito, oltre che di creare un vero e proprio settore di titoli azionari delle società calcistiche, di

3.6. Differenza tra società sportive professionistiche e società dilettantistiche.

Delineata la natura giuridica delle società sportive professionistiche ed il relativo quadro normativo, è opportuno fare delle osservazioni sulle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Queste ultime hanno un grandissimo rilievo nel mondo dello sport giacché la forma più utilizzata degli enti che svolgono un'attività sportiva è proprio quella dell'associazione ed in particolare dell'associazione non riconosciuta¹²¹. Con particolare riferimento alle società che intendono svolgere un'attività sportiva dilettantistica sono necessarie alcune considerazioni preliminari. Infatti va detto che il significato attribuibile all'espressione "società sportiva" è di solito più ampio rispetto a quello desumibile dall'uso di una terminologia strettamente giuridica, che intende fare riferimento unicamente alle società costituite nelle forme tipiche previste dal codice civile. Questa differenziazione, ad esempio, emerge chiaramente dalla lettura delle norme organizzative interne delle diverse Federazioni sportive nazionali; basti pensare all'art. 14 delle NOIF della FIGC che così dispone: " Ai fini delle presenti norme organizzative interne e di ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito della FIGC, con il

sviluppare una significativa esperienza di analisti ed investitori nella valutazione dei club. Dopo la prima quotazione sul mercato inglese, quella del Tottenham avvenuta nel 1983, il numero delle società calcistiche quotate si è incrementato anche in altri Paesi, come Danimarca, Olanda e Germania, mentre altrove la quotazione è divenuta possibile solo in tempi più recenti, ad esempio in Spagna a partire dal 2002 e in Francia grazie alla Loi 1770/2006.

¹²¹ Secondo le statistiche attuali circa il 95% degli organismi affiliati alle Federazioni sportive nazionali ed agli enti di promozione sportiva sono costituiti in associazioni sportive e la maggior parte di esse assume la natura giuridica di associazioni non riconosciute.

termine società si indicano tutti gli enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata svolgono l'attività sportiva del giuoco del calcio". La possibilità di adottare qualsiasi forma giuridica ha incontrato, però, nel corso degli anni, un ostacolo pressoché insormontabile rappresentato dal contrasto tra le previsioni dello Statuto del CONI ed il codice civile. In base alla normativa civilistica, fino all'intervento del legislatore della finanziaria del 2003, non era possibile costituire una società di capitali avente ad oggetto l'esercizio di un'attività sportiva dilettantistica senza scopo di lucro. Al contrario, invece, di quanto prevedeva il co. I dell'art. 29 dello Statuto del CONI in base al quale le società e le associazioni sportive, così come le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e gli organi dello stesso CONI, oltre ad essere caratterizzate da regolamenti e statuti interni improntati dai principi di democraticità e di pari opportunità esercitano, ad eccezione dei casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, la propria attività senza il perseguimento dei fini di lucro¹²². Così le società di capitali recanti nel proprio oggetto sociale lo svolgimento di un'attività sportiva a livello dilettantistico non potevano prevedere, in base alle disposizioni civilistiche, la mancanza dello scopo di lucro. Ne è derivato perfino il divieto di affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale ovvero ad un Ente di promozione sportiva.

¹²² Nella sua formulazione attuale il co. I dell'art. 29 dello Statuto CONI statuisce " le società e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale.

Tale contrasto è stato successivamente risolto con l'approvazione dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289¹²³ che ha reso possibile la costituzione di società di capitali senza scopo di lucro. Ma l'intervento di questa legge non si è limitato solo all'aspetto appena citato; al contrario l'art. 90 di questa legge, in particolare ai commi XVII e XVIII, prevede norme fondamentali sulla natura giuridica e sulla corretta formulazione delle norme statutarie che devono regolare le società e le associazioni sportive dilettantistiche stabilendo le forme che possono assumere le società e le associazioni stesse. Successivamente, alle disposizioni appena accennate, sono state apportate rilevanti modifiche con i commi VI-bis, VI-ter e VI quater dell'art. 4 del d.l. 22 marzo 2004, n.72, convertito in legge 21 maggio 2004, n.128. In sostanza le associazioni dilettantistiche, sia riconosciute e dunque dotate di personalità giuridica che non riconosciute nonché le società sportive dilettantistiche che intendono fruire della disciplina di favore prevista per lo sport dilettantistico, devono uniformare i loro statuti ai principi fissati nel testo modificato dei commi XVII e XVIII dell'art. 90 della legge 289/2002, ed ai criteri previsti dai successivi commi XVIII-bis e XVIII-ter della stessa norma, così come introdotti con legge 128/2004.

In particolare, il comma XVII dell'art. 90, a seguito della modifiche apportategli, statuisce che “ le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica” ;

¹²³ Intitolata “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003”, e pubblicata nella G.U. n. 305 del 31 dicembre 2002.

inoltre prevede che le stesse possono assumere una delle seguenti forme: - associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 ss. c.c. ; - associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al dpr 10 febbraio 2000, n. 361; - società sportive di capitali o cooperative costituite secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono finalità di lucro . Il successivo comma XVIII dell'art. 90, nel testo riformulato dalla legge 128/2004, ha tassativamente stabilito che le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono costituirsi per atto scritto nel quale deve essere indicata la sede legale; la stessa norma indica gli elementi di cui deve comporsi lo statuto, ovvero: - la denominazione; - l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica; - l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; - l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indiretta; - le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumo la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; - l'obbligo di redazione dei rendiconti economico – finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; - le modalità di scioglimento dell'associazione; - l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società ed associazioni.

Ancora il comma XVIII- bis, introdotto dalla legge 128/2004, fa espressamente divieto agli amministratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o Disciplina sportiva associata se riconosciuta dal CONI ovvero nell'ambito della medesima Disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva¹²⁴.

E'importante sottolineare che nel corso degli ultimi anni il legislatore fiscale ha frequentemente manifestato l'intento di promuovere lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche. Ne è derivata una serie di agevolazioni fiscali la cui fruizione , per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, è subordinata a precise condizioni previste da varie leggi dettate in materia. Anzitutto va detto che a seguito dell'abrogazione, recata dall'art. 4, comma VI- quater della legge 128/2004, dei commi XX, XXI e XXII dell'art. 90 della legge 289/2002 i quali prevedevano l'istituzione presso il CONI di un registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, è intervenuto l'art. 7 del d.l. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, con il quale è stato legislativamente sancito che le agevolazioni previste a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche dallo stesso art. 90 si applicano a condizione che le medesime siano in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, considerato tutore dell'unicità dell'ordinamento sportivo e, in quanto tale, organismo certificatore dell'effettiva attività

¹²⁴ Nella precedente formulazione questa norma prevedeva il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali di qualsiasi altro genere.

sportiva svolta dalle società e dalle associazioni¹²⁵. A tal riguardo il Consiglio Nazionale del CONI, con delibera n. 1288 dell'11 novembre del 2004, ha approvato le norme per l'istituzione del “ Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” attribuendo contemporaneamente, delega alle Federazioni sportive nazionali per il riconoscimento provvisorio ai fini sportivi, delle stesse previa verifica e conservazione della documentazione necessaria¹²⁶. Attualmente il CONI, nel rispetto di quanto disposto dal comma II dell'art. 7 della legge 186/2004, trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi¹²⁷. L'associazione sportiva dilettantistica assume, nei suoi rapporti con il fisco, la veste di ente non commerciale

¹²⁵ L'art. del d.l. 136/2004 recante “Misure urgenti per garantire la fruibilità di taluni settori della pubblica amministrazione”, prevede, al co. I “ In relazione alla necessità di confermare che il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3,5,7,8,9,10,11 e 12 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi, rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, e successive modificazioni”.

¹²⁶ Questa delibera è stata successivamente modificata con una successiva del 19 giugno dello stesso anno n.1394 dove significativamente, all'art. 1, prevede “ 1. Il CONI istituisce in forma telematica il Registro delle Associazioni e società sportive dilettantistiche ... allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi di cui all'art. 5, comma 5, lettera c) del Decreto Legislativo 23 luglio 1999,n.242, affidandone la gestione alla Direzione Territorio e Promozione del Sport-Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi; 2. Il Registro è pubblicato sul sito istituzionale del CONI ed è oggetto di verifica annuale anche ai fini della trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Agenzia delle Entrate, dell'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004 n. 186; 3. Il Registro è diviso in tre sezioni: - associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica; -associazioni sportive con personalità giuridica; - società dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative.

¹²⁷ A seguito delle problematiche sorte in sede di prima applicazione delle disposizioni relative all'iscrizione nel Registro CONI, il Presidente del CONI, con deliberazione n. 52/29 del 19 maggio 2011, ratificata dalla Giunta Nazionale il 6 giugno 2001 ed approvata dal Consiglio Nazionale il successivo 7 giugno, ha stabilito che “ il riconoscimento provvisorio attribuito ai propri affiliati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Disciplina sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva per effetto della delibera di Consiglio Nazionale n. 1288 dell'11 novembre 2004, anche in carenza della prevista iscrizione al Registro sia da intendere quale riconoscimento definitivo fino al 21 dicembre 2010”.

e, nell'ambito di questa vasta categoria, rientra tra gli enti associativi disciplinati dall'art. 148 del TUIR¹²⁸ e dall'art. 4 co. IV del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633¹²⁹. L'ente non commerciale è una figura introdotta dalla normativa fiscale. Infatti l'art. 73 co. I lett. c) del TUIR stabilisce che sono soggetti all'imposta sul reddito delle società¹³⁰ “ gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali”. Si tratta, quindi, di soggetti che tra le finalità istituzionali non hanno lo svolgimento di attività commerciali; nel loro statuto, infatti, non è previsto che possano porre in essere attività commerciali essendo questa la condizione essenziale per essere definiti ente non commerciale. Lo statuto di tali enti dovrà limitarsi ad enunciare quelle che sono le finalità istituzionali dell'associazione e , nel caso dell'associazione sportiva, la promozione, la didattica, la diffusione e la realizzazione dell'educazione dei giovani attraverso l'attività sportiva. Ne consegue che tutto ciò che l'associazione pone in essere in conformità alle sue finalità istituzionali non assume la natura di attività commerciale e non concorre alla determinazione del reddito d'impresa.

Chiaramente la posizione di tali associazioni si distingue nettamente da quella delle società sportive costituite sotto forma di società di capitali in quanto mentre queste ultime, qualsiasi attività svolgano, sono commerciali a tutti gli effetti con obblighi complessi che prevedono, tra l'altro, l'assoggettabilità alle imposte di tutti i loro

¹²⁸ Testo Unico delle imposte sui redditi, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, G.U. 31 dicembre 1986.

¹²⁹ Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, G.U. n. 292 dell'11 novembre 1972.

¹³⁰ IRES.

proventi, le associazioni sportive, invece, devono adempiere solo agli obblighi fiscali per i proventi derivanti da attività commerciali eventualmente svolte, e solo relativamente a dette attività devono tenere la contabilità e produrre, a seconda dei casi, rendiconto o bilancio con la dichiarazione dei redditi versando le relative imposte IRES e IRAP, fermo restando l'obbligo civilistico, nei confronti dei soci, del rendiconto finanziario della gestione complessiva. Così si prospetta una diversa disciplina tributaria per le associazioni sportive enti non commerciali da un lato, e società sportive dilettantistiche di capitali dall'altro. La disciplina tributaria delle associazioni sportive dilettantistiche è quella prevista dal Titolo II, Capo III del TUIR per gli enti non commerciali e per gli enti associativi, tra i quali trovano collocazione le associazioni sportive. Al riguardo è necessario prendere in considerazione il particolare trattamento tributario dei soggetti indicati dall'art. 73 co. I lett. c) del TUIR, trattamento che differisce a seconda della affluenza o meno di proventi commerciali nel bilancio dell'associazione, e, in caso positivo, a seconda dell'entità dei proventi commerciali medesimi. Sotto questo punto di vista l'art. 20 co. I del d.p.r. 600/1973 stabilisce che agli enti che non abbiano per scopo esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciali si applicano, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate dagli stessi, le disposizioni degli artt. 14, 15, 16 e 18 dello stesso decreto concernenti gli adempimenti contabili previsti per le imprese commerciali¹³¹.

¹³¹ Con la risoluzione 126/E del 16 dicembre del 2001, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che per attività commerciali si intendono quelle che sono produttive di reddito d'impresa ex art. 55 del TUIR, ai fini IRES, e che assumono in capo agli enti in esame rilevanza agli effetti dell'IVA in quanto costituenti esercizio di attività d'impresa.

Le associazioni sportive dilettantistiche che rientrano nella categoria degli enti non commerciali, sono assoggettabili ad imposizione ai fini dell’IVA e delle imposte sul reddito delle società a seconda della commercialità o meno dei proventi conseguiti. Ai fini dell’individuazione dei proventi occorre, però, tenere presente che oltre ai proventi che non assumono la natura della commercialità e che quindi non vengono assoggettati ad imposizione, sussistono alcuni proventi, cd. decommercializzati, che perdono la natura della commercialità, in base a specifiche disposizioni legislative, pur essendo oggettivamente commerciali; ciò sempreché siano percepiti dalle associazioni sportive dilettantistiche¹³². In generale va detto che per gli enti di tipo associativo non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali. Così le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo dell’ente, mentre le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese agli associati o partecipanti dietro il pagamento di corrispettivi specifici, concorrono alla determinazione del reddito come componenti del reddito d’impresa o come redditi diversi a seconda dell’abitudine od occasionalità delle stesse, ed inoltre sono assoggettate ad IVA. Tuttavia per determinate categorie di enti associativi, tra cui quelli sportivi, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi resi ai propri soci, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento

¹³² Ad esempio è decommercializzato, se percepito da un’associazione sportiva dilettantistica che opta per la legge 389/1991, il premio di addestramento e formazione tecnica”, precedentemente definito “indennità di preparazione e promozione“, ex art. 6 della legge 91/1981, norma sostituita dall’art. 1 del d.l. 485/1996.

di specifici corrispettivi, o rese nei confronti di altre associazioni che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, non si considerano, ex art. 148 TUIR co. III, effettuate nell'esercizio di attività commerciali e quindi non sono soggette ad imposizione, sempreché le associazioni conformino i loro statuti, alle clausole stabilite dal co. VIII dello stesso art. 148 TUIR¹³³. I proventi non commerciali sono: - le quote associative ed i contributi dei soci; - i contributi da enti pubblici, tra i quali il CONI; - i contributi da terzi e le erogazioni liberali; - i proventi cd. decommercializzati; - i proventi derivanti da attività svolte nei confronti dei soci e di altre associazioni sportive dilettantistiche. Tra i proventi commerciali, invece, si possono annoverare, a titolo esemplificativo, i proventi da gare, i proventi da sponsorizzazioni, i proventi pubblicitari o i proventi derivanti da cessioni di diritti sulle prestazioni sportive. Detto questo per stabilire il trattamento tributario cui le associazioni sportive

¹³³ Tali clausole sono: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

dilettantistiche devono essere assoggettate è necessario altresì considerare l'ammontare dei proventi di natura commerciale.

Le associazioni sportive, di norma, esplicano la loro attività commerciale con l'attività spettacolistica che si estrinseca nella gara con il relativo incasso e con prestazioni di servizi squisitamente commerciali quali la pubblicità di varia natura, la sponsorizzazione ed altre che, seppure non direttamente connesse allo spettacolo, ne fanno parte. Per l'attività spettacolistica, in particolare, le associazioni in esame sono soggette all'IVA. Per le altre attività commerciali eventualmente svolte che non sono attinenti alla specifica attività spettacolistica le associazioni sono assoggettate comunque all'IVA nei modi ordinari in quanto si configura l'esercizio di più attività ex art. 36 del d.p.r. 633/1972. Infine una particolare disciplina è prevista per le associazioni con proventi annui non superiori ad euro 250.000 e che optino o abbiano optato per la legge 16 dicembre 1991, n. 398¹³⁴.

¹³⁴ Questa legge, intitolata "Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche", si applica con riguardo ad alcuni enti non profit ovvero: - associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI; - tutte le associazioni senza scopo di lucro o pro-loco; - società sportive dilettantistiche in qualunque forma costituite ex art. 90 della legge 289/2002; - associazioni bandistiche e cori amatoriali. Hanno accesso al regime 398/91 gli enti associativi che contemporaneamente: -non perseguono finalità di lucro nello svolgimento dell'attività istituzionale; - svolgono un'attività sportiva riconosciuta dal Coni (dunque risultano iscritte nel relativo registro) e sono affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni (se trattasi di associazioni o società sportive dilettantistiche). E' necessario, altresì, che i proventi dell'anno precedente, derivanti dall'attività commerciale, non siano superiori a euro 250.000. Le agevolazioni consistono, per quanto concerne l'IVA, nella previsione di un'imponibile diverso da quello ordinario (ad esempio per le attività di sponsorizzazione è previsto che siano soggette nella misura del 90% ad IVA). Per quanto concerne l'IRES l'agevolazione consiste nel determinare la base IRES applicando l'aliquota del 3% al totale dei proventi commerciali ed aggiungendo, al risultato così ottenuto, le plusvalenze patrimoniali. La legge in esame prevede una serie di adempimenti obbligatori per potere fruire delle agevolazioni citate, ovvero: - tenere il registro previsto dal d.m. dell'11 febbraio del 1997 in cui vanno annotati, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, tutte le entrate conseguite nel mese precedente; - tenere il libro dei soci e il libro verbali assemblee; - fatturare le operazioni di sponsorizzazione, cessione diritti radio - televisivi e prestazioni pubblicitarie; - versare trimestralmente l'IVA; - presentare il modello UNICO Enti non commerciali; - rendicontare gli eventi raccolta fondi; - certificare i corrispettivi per gli accessi a manifestazioni mediante titoli di ingresso o abbonamento con contrassegno SIAE; - effettuare tramite conto

Per quanto concerne le imposte sui redditi delle associazioni sportive dilettantistiche, bisogna avere riguardo all'ammontare dei proventi di natura commerciale che l'associazione stessa consegue nel periodo d'imposta, considerando che a differenza di quanto accade quando si parla di IVA, per periodo d'imposta non si intende l'anno solare, bensì l'esercizio sociale la cui durata è indicata nell'atto costitutivo¹³⁵. Le associazioni sportive risultano così assoggettate: - all'IRES, imposta sul reddito delle società, che è commisurata al reddito complessivo netto dell'esercizio, con aliquota del 27,50%; - all'IRAP, imposta regionale sulle attività produttive, che è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,90%, eventualmente maggiorata di un punto per alcune Regioni, con facoltà per le stesse di variare l'aliquota. Con riferimento alle società sportive costituite in forma di società di capitali o di cooperativa e che svolgono attività sportiva dilettantistica, va detto che sono assoggettate all'IRES e all'IRAP alla stessa stregua delle altre società di capitali, sicché gli adempimenti contabili sono quelli previsti per una qualsiasi spa, srl o società cooperativa.

L'art.90 della legge 289/2002, come già rilevato, ha introdotto con i commi I e XVII un nuovo tipo societario ovvero quello della società sportiva dilettantistica costituita in forma di società di capitali senza fine di lucro, che va ad aggiungersi alle normali società di capitali costituite secondo le disposizioni civilistiche vigenti. Successivamente l'art. 4 co. VI- bis del d.l. 72/2004, convertito dalla legge 128/2004, ha

corrente bancario o postale tutte le operazioni di importo superiore a 516,46 euro, sia in entrata che in uscita.

¹³⁵ Ad esempio nello statuto delle associazioni sportive calcistiche si assume quale esercizio sociale il periodo della stagione sportiva e cioè quello che va dal 1° luglio al 30 giugno successivo.

inserito ai medesimi commi, tra le forme che può assumere una società sportiva dilettantistica, anche quella della cooperativa. Alle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro ed alle cooperative sportive dilettantistiche si possono applicare, per effetto dell'art. 90 co. I della legge 289/2002, le disposizioni contenute nella legge 398/1991 e successive modificazioni, nonché le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche. La legge 398/1991 aveva originariamente come uniche destinatarie le associazioni sportive. E' evidente che la norma del co. I dell'art. 90 della legge 289/2002 è stata di forte impatto sul sistema tributario in quanto ha introdotto, per soggetti diversamente disciplinati dal codice civile, una disciplina fiscale che prevede una tassazione forfetizzata al fine delle imposte sui redditi e soprattutto adempimenti contabili estremamente semplificati. Per far ciò le società in esame devono sottostare a diversi obblighi ed adempimenti. Nello specifico, i soli fini fiscali, le società che optano per la legge 398/1991, possono godere del particolare trattamento tributario solo se i proventi conseguiti nell'esercizio sociale precedente non superino 250.000 euro. Per quanto concerne gli obblighi contabili sono previste diverse semplificazioni: - tassazione forfettaria ai fini delle imposte sui redditi, con reddito determinato nella misura del 3% dei proventi maggiorato delle plusvalenze; - esenzione delle imposte sui redditi dei proventi ex art. 25 co. II della legge 133/1999, nel testo modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342¹³⁶; - esonero dagli obblighi di

¹³⁶ Si tratta dei: - proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; - proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con qualsiasi modalità.

tenuta delle scritture contabili prescritte dagli artt. 14 ss. del d.p.r. 600/1973 ai fini delle imposte sui redditi, e dal titolo II del d.p.r. 633/1972 ai fini dell'IVA; - tassazione IVA con il regime forfettario di cui all'art. 74 co. VI del d.p.r. 633/1972¹³⁷; - esclusione dalla determinazione del reddito del premio di addestramento e formazione tecnica dell'atleta; - semplificazione in materia di certificazione dei corrispettivi; - tenuta del prospetto di cui al d.m. 11 febbraio 1997¹³⁸.

¹³⁷ Questa norma statuisce: "Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed e' riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'articolo 19 e' forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio.

¹³⁸ In tal senso si esprime anche l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 21/E del 22 aprile 2003 punto 3.1.

CAPITOLO IV

L'ESPERIENZA APPLICATIVA. PRASSI E GIURISPRUDENZA.

SOMMARIO: 4.1. Premessa. - 4.2. Profili connessi al fallimento delle società sportive. - 4.3. Quotazione sui mercati regolamentati. - 4.4. Codici di autodisciplina sportiva.

4.1. Premessa.

La legge n. 91/1981 sullo sport professionistico ha regolamentato, secondo il testo previgente, le attività sportive e quelle calcistiche, per oltre quindici anni. In questo periodo si è evidenziata la sempre crescente importanza degli aspetti economici ed imprenditoriali che venivano tuttavia fortemente penalizzati dal divieto del fine di lucro soggettivo. La grave crisi economica dello sport professionistico a cavallo degli anni '80 e '90 e i numerosi fallimenti delle società avevano sottolineato l'urgenza e la necessità di una modifica all'assetto giuridico allora vigente che è stato realizzato soprattutto in virtù della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 15 dicembre 1995, nota come sentenza Bosman dal nome del calciatore belga Jean Marc Bosman protagonista della vicenda giudiziaria conclusasi con la decisione del giudice europeo. Ancor più significativi furono gli effetti che questa sentenza determinò per il settore calcistico a livello nazionale e continentale. Infatti, con

l'eliminazione dell'indennità di promozione e preparazione¹ si sviluppò negli anni a seguire una accesa concorrenza all'accaparramento dei calciatori migliori che, a sua volta, causò un aumento esponenziale degli investimenti necessari per poter competere con ambizioni di successo nei tornei nazionali ed internazionali.

Tutto questo produsse una forte accelerazione del fenomeno calcistico verso una fisionomia di natura imprenditoriale, ma a prezzo di fenomeni negativi quali l'ulteriore aggravarsi della situazione finanziaria di molti sodalizi sportivi con elevati rischi di fallimento e l'ampliamento del divario in termini di competitività finanziaria e sportiva tra le grandi e le piccole squadre.

La richiesta di una calmierizzazione della crescita dei costi per l'acquisto e per gli stipendi dei calciatori, che condusse numerosi addetti ai lavori ad invocare l'impiego di meccanismi di controllo del tipo *salary cap*² in uso presso alcune leghe professionistiche americane, fu puntualmente disattesa. Ciò determinò, oltre ad un grave peggioramento dei risultati economici, in molti casi già negativi, delle società, anche l'adozione di pratiche contabili poco trasparenti, o addirittura illecite.

Fu coniata a questo punto l'espressione di "doping amministrativo", sottolineando il fatto che il verificarsi di fenomeni quali la falsificazione dei bilanci o il mancato pagamento delle imposte

¹ Tale indennità era di particolare rilievo perché volta a garantire alla società che cedente il recupero dei costi sostenuti a fronte della formazione e dell'addestramento dell'atleta e, in particolare, a tutelare i *club* di minori dimensioni e limitate risorse economiche.

² Ad oggi lo stesso obiettivo viene perseguito dal cd. *fair play finanziario che è un progetto*, introdotto dal Comitato Esecutivo UEFA nel settembre 2009, mirante a far estinguere i debiti contratti dalle società calcistiche e a indurle, nel lungo periodo, a un auto-sostentamento finanziario.

finivano per riflettersi anche sulla regolarità sportiva delle competizioni. Infatti, gli amministratori dei club che utilizzavano disinvoltamente tale prassi potevano, a parità di altre condizioni, ingaggiare i giocatori più ambiti o permettersi una rosa di atleti più ampia, spesso restando impuniti. Peraltro se questi comportamenti rimanevano episodi relativamente circoscritti, pratiche “più lecite” , ma non per questo corrette , divennero un malcostume diffuso. Il riferimento è alla sopravvalutazione dei calciatori nelle operazioni di scambio volta a consentire l’iscrizione in bilancio di rilevanti plusvalenze alla società cedente, cui non corrispondeva analoga componente negativa per la società cessionaria, dato che quest’ultima ammortizzava l’investimento nell’arco di durata, di solito quinquennale, del contratto con il calciatore.

Tali plusvalenze furono determinanti per garantire il contenimento delle perdite d’esercizio e per evitare deficit patrimoniali che avrebbero richiesto ingenti ricapitalizzazioni di molte società, pena la loro scomparsa dalla scena calcistica italiana. Tuttavia, si trattava di una misura che aveva solo benefici temporanei nel bilancio dei club. Infatti se nell’esercizio in cui avveniva lo scambio poteva essere rilevato l’elevato componente economico positivo, negli anni successivi il maggior valore avrebbe condotto ad una crescita degli ammortamenti, la cui compensazione avrebbe richiesto, a meno di procedere ad altre operazioni di scambio, a “valori gonfiati” nonché ad inderogabili conferimenti di capitale netto per coprire le perdite.

Ed è proprio per far fronte a questo circolo vizioso, sintomo di una crisi finanziaria irreversibile, che intervenne il legislatore con una

disposizione normativa di carattere eccezionale che consentiva la diluizione in più anni degli effetti connessi alla necessaria e improcrastinabile riduzione del valore dei calciatori. Era necessario trovare una soluzione momentanea, un *escamotage* che permettesse di “tirare avanti”, nonostante la certezza delle rimostranze future della Commissione Europea.

Si tratta del d.l. del 24 Dicembre 2002, n. 282 efficacemente definito decreto “Salva - calcio”³ che, convertito nella legge n. 27 del 21 febbraio 2003⁴, aggiunse l’art. 18 bis alla legge n. 91/1981⁵, in base al quale fu concessa la possibilità per le società calcistiche professionistiche di operare la svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni degli atleti, iscrivendola in bilancio come oneri da ammortizzare in 10 anni. Più nello specifico questa norma, con riguardo al primo bilancio da approvare dopo l’entrata in vigore della legge appena menzionata, permise ai club di Serie A e B di iscrivere, con il consenso del collegio sindacale, in un apposito conto tra le componenti attive, quali oneri pluriennali, l’ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali sulle prestazioni dei giocatori posseduti in data 23 febbraio 2003, determinato sulla base di una

³ Il D.L. n. 282/2002, “recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità”, è stato ribattezzato con diversi appellativi: oltre che con la denominazione generica “Salva -calcio”, è stato definito anche decreto “Spalma -debiti” e decreto “Spalma -ammortamenti”. Le ultime due definizioni, anche se efficaci, risultano tecnicamente improprie nel rappresentare gli effetti generati sul bilancio di esercizio delle società calcistiche. In realtà, il nome più appropriato sarebbe stato quello di decreto “Spalma -perdite”, come può essere facilmente compreso analizzandone il disposto.

⁴ pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2003.

⁵ Art. 18-bis intitolato “Disposizioni in materia di bilanci” statuisce, al co. I, che “le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto nel primo bilancio successivamente alla data di entrata in vigore dalla presente disposizione tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata”.

apposita perizia giurata. Nel caso di utilizzo di tale facoltà, il valore delle svalutazioni avrebbe dovuto essere ammortizzato, ai fini civilistici e fiscali, in dieci rate annuali di importo costante ⁶.

Il provvedimento in questione non mancò di suscitare polemiche e fu subito oggetto di censure da parte della Commissione Europea. In particolare, il commissario europeo alla concorrenza, Mario Monti, avviò un'indagine sull'ipotesi che il D.L. del 24 dicembre del 2002, n. 282 risultasse incompatibile tanto con le norme comunitarie che regolano gli aiuti di stato quanto quelle che disciplinano la redazione dei bilanci. Con riferimento alla prima questione, gli organi comunitari ritenevano che il provvedimento garantisse ai club italiani un indebito vantaggio economico connesso alla svalutazione dei contratti, senza che il valore concorresse al risultato di bilancio e a quello fiscale. In pratica, la norma avrebbe consentito alle società sportive professionistiche di usufruire di un periodo di riporto delle perdite fiscali più ampio di quello concesso agli altri soggetti passivi di imposta. Anche se tale tesi risultava teoricamente fondata, tuttavia l'effetto complessivo della norma sul carico fiscale delle società che si erano avvalse della facoltà concessa dal decreto poteva considerarsi

⁶ Pertanto, il presupposto per poter procedere alla svalutazione dei diritti pluriennali era l'esistenza, alla data di entrata in vigore della norma, di una "perdita durevole" di valore dei diritti, certificata da una perizia giurata, dalla quale dovevano altresì risultare: a) Il valore attribuibile a ciascun diritto pluriennale; b) I criteri di stima adottati; c) Le ragioni che ne suggerivano l'adozione e gli elementi che inducevano a considerare che le svalutazioni fossero di natura durevole. Come detto, l'ammortamento delle svalutazioni, secondo quote costanti, doveva essere effettuato lungo un arco temporale pari a dieci anni. Quindi la svalutazione avrebbe influenzato i bilanci nei dieci esercizi che vanno dal 2002/2003 al 2011/2012. La società una volta esercitata la facoltà ammessa dalla legge n. 27/2003, non avrebbe potuto in qualsiasi esercizio intermedio cambiare criterio di rivelazione, imputando a conto economico la parte della svalutazione non ancora ammortizzata.

indeterminato⁷ come sostenuto nelle osservazioni presentate nella procedura di infrazione dal Governo italiano.

Circa il secondo ambito di indagine ovvero quello relativo all'eventuale violazione delle norme giuridiche in materia di bilancio, la disposizione in esame appariva palesemente in contrasto, non solo con i principi contabili nazionali e internazionali, ma anche con le direttive comunitarie in materia contabile; circostanza questa che ne avrebbe determinato l'illegittimità. Infatti, il D.L. n. 282/2002 prevedeva la trasformazione di un componente negativo di reddito di competenza di esercizio, ossia la svalutazione per perdita durevole di valore di immobilizzazioni immateriali, in un onere pluriennale con vita utile decennale. In sostanza, il decreto in oggetto "confondeva" l'ammortamento di un fattore pluriennale, che in quanto tale avrebbe dovuto avere utilità futura, con la svalutazione di un'attività, i diritti pluriennali che, come tutte le perdite, avrebbe dovuto essere immediatamente imputata nel conto economico.

Va precisato che tra il 2004 e il 2005 si giunse alla risoluzione della controversia. Per quel che concerne la prima questione menzionata la Commissione Europea e il Governo italiano arrivarono ad un accordo già nei primi mesi del 2004 attraverso l'impegno da parte di quest'ultimo all'eliminazione del riconoscimento "a fini fiscali" delle quote di ammortamento delle svalutazioni dei giocatori. In merito ai risvolti contabili del decreto "Salva-calcio", anche se la problematica appariva piuttosto complessa, si riuscì ugualmente a giungere ad un

⁷ L'effetto agevolativo è solo ipotetico, e può essere compiutamente valutato solo al termine del periodo di ammortamento decennale; solo completato il ciclo sarà possibile verificare se la società abbia effettivamente beneficiato, a seguito di un determinato succedersi di perdite e utili fiscali, di un minor carico complessivo di imposta.

risultato positivo, ossia alla chiusura della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Questo, grazie alle modifiche apportate all'originaria disposizione dal D.L. n. 115/2005, convertito nella legge n. 168/2005. Più esattamente, l'art. 6, Il comma, del decreto 115/2005 stabiliva che le società sportive⁸ che si erano avvalse delle disposizioni del decreto "Salva-calcio" dovevano ridurre, nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006, il patrimonio netto di un importo pari al valore residuo della voce di bilancio "oneri pluriennali da ammortizzare", iscritta tra le attività dello stato patrimoniale per effetto della svalutazione dei diritti delle prestazioni degli sportivi professionisti. La disposizione, di fatto, prevedeva il dimezzamento da dieci a cinque esercizi del periodo di ammortamento degli oneri in questione. Si trattava di un compromesso che l'Italia negoziò con la UE per evitare il ricorso ai suoi organi giurisdizionali ed in particolare alla sua Corte di Giustizia. Tuttavia, la nuova disposizione non precisava le modalità di ripartizione, nei due successivi esercizi 2006 e 2007, delle quote non ancora ammortizzate relative al restante 70% e, soprattutto, creava non poche difficoltà ai club che, dovendo imputare elevati costi nel conto economico, sarebbero andati inevitabilmente incontro a notevoli perdite con necessità di procedere a immediate ricapitalizzazioni. Pertanto, di fronte a questi problemi alcune società hanno cercato di fare ricorso

⁸ Le società nostrane ne hanno tratto tutti i vantaggi possibili. La prima ad usufruire della legge è la S.S. Lazio S.p.A., alla quale accodarono tutte le altre squadre in difficoltà. Le cifre sono da capogiro: l'F.C. Internazionale S.p.A., che prima dell'entrata in vigore del Salva-calcio sosteneva di avere un patrimonio calciatori di 357 milioni di euro, dopo si ritrovò con un patrimonio di soli 38 milioni. Una differenza record di 319,39 milioni che pose la società del Presidente Massimo Moratti in testa alla speciale classifica degli "svalutatori". Al secondo posto l' A.C. Milan S.p.A., che ha abbattuto il patrimonio per 242 milioni, a seguire la S.S. Lazio S.p.A. con 212,91, infine la A.S. Roma S.p.A. con 133,6. Poi molte altre società minori che non giunsero però a queste stratosferiche somme.

ad alcuni *esamotage*, orientandosi verso nuove operazioni di “contabilità creativa”. Il riferimento è soprattutto alla cessione dei marchi dei club ad altre società appartenenti allo stesso gruppo o costituite *ad hoc* per la circostanza; cessione che, pur non generando flussi di cassa in entrata, era in grado di determinare elevate plusvalenze, idonee a contenere le perdite di esercizio.

4.2. Profili connessi al fallimento delle società sportive.

Il processo di trasformazione delle associazioni sportive in vere e proprie imprese commerciali ha comportato la loro sottoposizione al regime delle procedure concorsuali, specie a seguito dell'intervenuto superamento del divieto legislativo di procedere alla distribuzione degli utili. Peculiarità del sistema è che la dichiarazione e l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza comportano, non diversamente da quanto si verifica nel caso di messa in liquidazione della società ai sensi dell'art. 2409, comma VI c.c.⁹, la revoca dell'affiliazione da parte della Federazione di appartenenza e per l'effetto la perdita del titolo sportivo che legittima la partecipazione delle società ad un determinato campionato.

L'art. 52 al co. I delle Norme Organizzative della FIGC definisce il titolo sportivo come “...il riconoscimento da parte della FIGC, delle condizioni tecnico sportive che consentono, concorrendo gli altri

⁹ Al riguardo cfr. P. Pollice, Il controllo giudiziario sulle società sportive, in Riv. di diritto dell'impresa, 1999, p 49 ss.7; in Giurisprudenza cfr. Tribunale Napoli, 10 giugno 1994 P.M. c. Soc. sportiva calcio Napoli, in Riv. dir. sport., 1994.

requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato” ed è considerato dalla stessa norma insuscettibile di valutazione economica o di cessione. Tale diritto a vedersi riconosciute le condizioni di partecipazione ad una certa categoria del campionato di calcio è sostanzialmente “un diritto potestativo che si manifesta completamente al termine di ciascun campionato in esito alla verifica della sussistenza, in capo alla società affiliata, di determinati presupposti”¹⁰.

Uno dei problemi più discussi a tal riguardo è quello di analizzare i rapporti con l’azienda calcistica e la società commerciale cui essa appartiene. In particolare occorre chiedersi se il titolo sportivo circola con l’azienda per effetto di negozi traslativi e se tale circolazione può essere inibita da norme federali, ovvero da norme interne di un’associazione riconosciuta cui pure è delegata una pubblica funzione. Sul tema è intervenuto in maniera decisiva il cd. Lodo Petrucci¹¹ ovvero l’art. 52 co. VI delle NOIF della FIGC che rappresenta un *favor* riconosciuto alle società con determinate caratteristiche di rilevanza sportiva e sociale concesso tenendo conto di particolari categorie di *stakeholder*, in *primis* i tifosi, senz’altro meritevoli di tutela¹². Infatti la norma in esame prevede che in caso di mancata ammissione al campionato di serie A o B di una società con

¹⁰ Cfr. Trib. Napoli 2 agosto 2004, con nota di ESPOSITO, in Riv. dir. fall. 2004; secondo l’Autore prima dell’accertamento, tale diritto è solo un’ “aspettativa” in quanto, prima del riconoscimento in esito all’analisi dei requisiti tecnico sportivi, essa si presenta come una posizione di attesa, fondata però sulla conquista sul campo di un determinato risultato sportivo di un effetto acquisitivo incerto, costituito dal diritto soggettivo (diritto potestativo-titolo sportivo) rispetto al quale ne costituisce uno stadio anteriore quale posizione meramente strumentale rispetto ad una situazione finale incerta.

¹¹ Dal nome dell’ex Presidente del CONI Gianni Petrucci.

¹² La norma invero parla più precisamente di società “ espressione della tradizione sportiva italiana e con radicamento nel territorio di appartenenza”.

le caratteristiche appena indicate la FIGC, sentito il Sindaco della città interessata può attribuire il titolo sportivo inferiore di due categorie rispetto a quello di pertinenza della società non ammessa ad altra società, alla duplice condizione che quest'ultima abbia sede nella stessa città della società non ammessa e che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e continuità aziendale. Il Lodo Petrucci ha altresì stabilito che “al capitale della nuova società non possono partecipare, neppure per interposta persona, né possono assumervi cariche, soggetti che, nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche sociali, ovvero detenuto partecipazioni dirette e/o indirette superiori al 2% di capitale totale o comunque tali da determinarne il controllo gestionale, né soggetti che siano legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con gli stessi¹³ .

Va rilevato anzitutto che la norma oggetto di analisi introduce, sul piano giuridico, una sperequazione evidente non supportata da una precisa *ratio*; infatti non c'è ragione perché in caso di tempestivo fallimento della società esclusa, sia contemplato il necessario acquisto dell'azienda della società fallita ai fini dell'attribuzione del titolo, ed invece nel caso di mancato fallimento o di fallimento intempestivo, ovvero successivo alla elaborazione dei calendari , sia legittima

¹³ L'inosservanza di tale divieto, se accertata prima della decisione sull'istanza di attribuzione del titolo sportivo, comporta il non accoglimento della stessa o, se accertata dopo l'accoglimento della domanda, determina, su deferimento della Procura Federale, l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Le società aspiranti al suddetto titolo, entro il termine perentorio di 3 giorni, esclusi i festivi, dalla pubblicazione del provvedimento di non ammissione al campionato di Serie A, B della società esclusa, dovranno manifestare il proprio interesse, presentando alla FIGC una dichiarazione in tal senso. A tale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, nella quale dovranno essere contenuti i dati identificativi della società stessa, dovrà essere allegata fideiussione bancaria a prima richiesta per l'importo di euro 100.000,00 a garanzia della serietà dell'offerta vincolante che la società si impegna a formulare nel termine perentorio di giorni 5, decorrente dalla data di scadenza fissata per la presentazione della manifestazione d'interesse.

l'attribuzione a titolo originario della partecipazione al campionato a terzi soggetti che non abbiano avuto causa dalla vecchia società sportiva. Tanto più se si pensa che la "nuova" società si può iscrivere alla categoria inferiore sulla base dell'ottenimento sul campo da parte della "vecchia" società della categoria superiore e sulla base del presupposto dell'accertata sussistenza dei requisiti di tradizione sportiva ossia di continuativa partecipazione, anche in serie diverse, ai campionati professionistici di Serie A e B negli ultimi dieci anni, ovvero, da una partecipazione per almeno venticinque anni nell'ambito del calcio professionistico. Requisiti evidentemente posseduti dalla vecchia società e non dalla nuova e che viceversa consentono l'attribuzione della componente patrimoniale del titolo alla seconda in via originaria e non derivativa dalla prima.

In particolare è accaduto che per l'effetto dell'assegnazione del titolo a società "clone", come ad esempio la Fiorentina Calcio¹⁴, la Salernitana Calcio 1919¹⁵ il Perugia Calcio¹⁶ e il Torino Calcio¹⁷

¹⁴ Dopo la retrocessione in serie B, il 1° agosto del 2002 la FIGC, escluse dal campionato la A.C. Fiorentina S.p.A. e il tribunale civile di Firenze ne decretò il fallimento. La nuova società Fiorentina 1926 Florentia, poi denominata Florentia Viola, nella stagione 2002/2003, venne iscritta al campionato italiano di calcio di serie C2. Successivamente a seguito dell'acquisto dalla procedura fallimentare del logotipo della vecchia Fiorentina e del nome, venne richiamata "ACF Fiorentina" il 19 maggio del 2003.

¹⁵ Al termine del campionato 2004/2005, la Salernitana Sport 1919, non venne ammessa, per ragioni finanziarie, al campionato di Serie B. Subito dopo, attraverso il lodo Petrucci, il titolo venne assegnato ad una nuova società, la Salernitana Calcio 1919, che venne ammessa al campionato di serie C1 2005/2006. La Salernitana Sport ripartì dalla 3a categoria, attraverso una selezione di giovani calciatori, ma il 19 luglio 2006 cessò definitivamente ogni attività sportiva in seguito alla dichiarazione di fallimento.

¹⁶ A seguito del fallimento della società Associazione Calcio Perugia S.p.A., militante in Serie B, venne costituita una nuova società, il Perugia Calcio S.r.l. (in seguito Perugia Calcio S.p.A.), che aderì al Lodo Petrucci venendo ammessa al Campionato di Serie C1.

¹⁷ La società fondata come FC Torino il 3 dicembre 1906, poi ridenominata A.C. Torino (e, in seguito, Torino Calcio), è stata dichiarata fallita il 17 novembre 2005 dopo l'esclusione dal campionato di serie A. La nuova società, fondata il 17 luglio 2005, veniva iscritta al campionato di B 2005/2006, con il nome provvisorio di Società Civile Campo Torino, poi portato a Torino F.C. per effetto dell'assegnazione dei diritti sportivi tramite il Lodo Petrucci e della denominazione societaria acquisita dal tribunale fallimentare.

appositamente costituite per svolgere , nelle medesime città la medesima attività economica, per rivolgersi alla medesima clientela ed al medesimo bacino di utenza, queste hanno acquisito di fatto i valori aziendali c.d. intangibili, appartenenti alla vecchia società¹⁸. La norma organizzativa federale non risponde quindi ai principi dell'ordinamento giuridico ed è potenzialmente lesiva dei diritti soggettivi della società esclusa. E' chiaro, infatti, che l'attribuzione a titolo originario a terzi del titolo sportivo e dei valori aziendali inevitabilmente connessi, determina un deficit patrimoniale della società calcistica interessata che , non potendo più partecipare ai campionati, è destinata all'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, alla liquidazione ed alla probabile insolvenza.

E' evidente, pertanto, che l'ordinamento giuridico reagisca alla circostanza che i valori aziendali scaturenti dal titolo sportivo, elemento infungibile ed indispensabile per l'azienda calcistica, siano sottratti al patrimonio dell'azienda, in quanto ciò viola un principio fondamentale addirittura di rango costituzionale, con una sostanziale espropriazione senza indennizzo in violazione dell'art. 42 Cost.

In linea con il quadro delineato, la Corte d'Appello di Torino¹⁹ evidenzia correttamente che a norma delle NOIF, la nuova società deve aver sede nella stessa città, per confermare il radicamento sul territorio, garantire la sua solidità finanziaria e "la continuità aziendale"²⁰. E tale continuità non è la garanzia della propria

¹⁸ La clientela, l'immagine, l'avviamento, il Know how, i colori sociali, il nome spesso modificato.

¹⁹ Corte di Appello di Torino, Sez. Lavoro, 28 ottobre 2008, in *Giustizia Civile* 2008 ; Corte di Appello di Torino, Sez. Lavoro, 4 novembre 2008 n. 1076, in *Giustizia Civile* 2011

²⁰ La Corte afferma altresì che il divieto di partecipazione alla nuova società di soggetti che abbiano ricoperto cariche sociali od abbiano avuto partecipazioni di rilievo nella vecchia società

continuità , in quanto tale requisito sarebbe un doppione inutile della solidità finanziaria, bensì proprio la garanzia della continuità con la precedente azienda, in modo che possa continuare la tradizione sportiva ²¹. Per i giudici torinesi, insomma, il titolo sportivo non è solo un asettico riconoscimento da parte della FIGC delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato “ma è soprattutto un trasferimento del patrimonio immateriale della precedente società”. E questo patrimonio non ha solo un valore di eredità morale bensì un rilevante valore economico costituito dalla possibilità di sfruttare economicamente la continuità ²² ; “ ... non per nulla la nuova squadra ha conservato il nome ed i colori della vecchia e, per ultimo non meno importante, la tifoseria granata ha trasferito la propria passione sportiva, come è dato notorio, alla nuova squadra, pur composta in gran parte da calciatori diversi...”.

Il principio è statuito in relazione all’applicabilità dell’art. 2112, c.c., ma riguarda evidentemente tutti gli effetti dell’implicito trasferimento dell’azienda, a cominciare dalla circostanza che la società esclusa dalla partecipazione al campionato ha un diritto soggettivo perfetto sugli elementi immateriali fondamentali dell’azienda calcistica, di cui non può essere espropriata con l’assegnazione coattiva a terzi. E seppure fosse immaginabile un esproprio per motivi di interesse

attiene alla discontinuità degli assetti proprietari ma non incide sulla continuità aziendale e sportiva.

²¹ “Il che, in altre parole, significa che i tifosi della vecchia squadra possano continuare ad identificarsi con la nuova”. Secondo la Corte d’Appello l’intento sportivo perseguito dalla FIGC è all’evidenza , si pensi anche ai ristretti tempi della procedura, quello di non lasciare “orfani” gli sportivi e di non disperdere i tifosi della squadra gestita dalla società che ha perso il titolo.

²² Si pensi alle sponsorizzazioni, ai diritti per le riprese televisive ecc.

generale, come ad esempio la passione dei tifosi o l'ordine pubblico, la società dovrebbe comunque essere indennizzata.

Quindi pur volendo ammettere che il titolo sportivo, configurando un diritto che esige il riconoscimento della Federazione a guisa di una autorizzazione amministrativa, non appartiene in senso stretto²³ al patrimonio della società sportiva, i valori aziendali scaturenti nel tempo dalla partecipazione al campionato della squadra di quella specifica città, con quei colori, con quel nome, con quella tradizione sportiva, appartengono viceversa in senso stretto al patrimonio della società. Ciò si traduce nel dato giuridico oggettivo che anche quando il titolo non viene ceduto dalla società sportiva unitamente all'azienda, o dal fallimento della società, ma viene assegnato sulla base di regolamenti sportivi interni il soggetto cui è stato sottratto, a seguito dell'esclusione dal campionato, ha diritto ad un indennizzo pari al valore di tutti le componenti aziendali immateriali che ne costituiscono la diretta espressione: l'avviamento e quindi la clientela dei tifosi, il nome, i colori sociali, i trofei, il *palmarés*, la tradizione sportiva, le vittorie e finanche le sconfitte. Insomma l'insieme di quelle componenti infungibili che rappresentano un patrimonio aziendale intangibile, unico nel suo genere, denso di significati sociologici ed economici, e che integra la c.d. passione sportiva²⁴.

²³ In tal senso da ultimo M. STELLA RICHTER JR., *Considerazioni sulle società sportive quotate*, in Riv. dir. soc., 2008, 365.

²⁴ FIMMANO', *La successione di fatto nell'impresa sportiva fallita*, In Dir. fall., n. 1, 2006, 3 s.; Il riferimento alla passione sportiva è stato anche preso in considerazione ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059, nella specie in particolare del danno cd. micro-esistenziale, nella peculiare qualificazione data da PROCIDA MIRABELLI DI LAURO e da FEOLA, in Responsabilità Civile, 2008, Giappichelli Editore, 140, dove gli autori indicano una sentenza del Giudice di pace di Napoli, I Sez. Civ., del 27 marzo 2006, dove il giudice di pace riconosceva il danno patito dal tifoso che a causa del mancato ripescaggio del Napoli Soccer in serie B era “ costretto ad assistere a gare di calcio di pessimo spessore tecnico e tattico” e che “

Va sottolineato che la sentenza su richiamata della Corte di Appello di Torino ovvero la sentenza n. 1076 del 4 novembre del 2008, è stata cassata dalla Suprema Corte di Cassazione nel luglio 2011²⁵. In particolare la Suprema Corte ha sottolineato che “ ai fini della disciplina di cui all’art. 2112 c.c. non integra la fattispecie “trasferimento d’azienda” l’assegnazione da parte della FIGC ad una diversa società, nel caso di esclusione di una società calcistica professionistica dal campionato di serie A o B o C1, del solo titolo sportivo necessario per partecipare ad un campionato di serie immediatamente inferiore, ma è necessario, a tal fine, che vi sia anche il trasferimento dall’una all’altra società dell’organizzazione di mezzi e servizi necessari per lo svolgimento dell’attività sportiva”²⁶.

Fatte queste premesse, necessarie al fine di evidenziare che qualsiasi soluzione interpretativa non risolve i problemi di fondo, ma serve solo ad immaginare sbocchi della crisi funzionali alla migliore salvaguardia dei valori aziendali nelle società in crisi o assoggettate a procedure concorsuali, si può passare all’analisi dei rapporti tra l’istituto dell’affitto dell’azienda calcistica e l’ordinamento sportivo specie in relazione a casi di insolvenza. La problematica trova spunto

sebbene la propria squadra vinca e sia in testa alla classifica, [...] comunque soffre per la militanza della predetta nella serie definita da molti un “ inferno”, laddove avrebbe potuto godere di uno spettacolo più adeguato, sia al blasone della squadra che della città”.

²⁵ Corte di Cassazione, Sez. IV. , 8 luglio 2011 n. 15094, in *Giustizia Civile*, 2011, I, 2821ss.

²⁶ Nel caso di specie la società ricorrente, Torino Football Club spa, deduce la violazione e falsa applicazione, da parte della Corte di Appello di Torino, dell’art. 2112 c.c. e l’erronea qualificazione (anche per la violazione degli artt. 2 e 18 della Cost e delle norme che riconoscono l’autonomia dell’ordinamento sportivo e segnatamente degli artt. 1324 , 1362 ss. c.c. e nell’interpretazione delle norme organizzative interne della FIGC) del titolo sportivo di cui al co. VI dell’art. 52 NOIF, senza passaggio dei mezzi organizzati per l’esercizio dell’impresa, configurati di per sé trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. , sostenendo che la diversa interpretazione della norma di legge operata dalla Corte Territoriale finisce per confondere la nozione di attività economica che si trasferisce da un soggetto all’altro per svolgere una determinata attività economica con la nozione relativa a quest’ultima e quindi comporta la violazione dell’art. 2112c.c. .

dalla vicenda del fallimento della Società Sportiva Calcio Napoli Spa e dai relativi provvedimenti del Tribunale di Napoli. A questo riguardo è utile passare brevemente in rassegna le fasi di questa vicenda. Con delibera pubblicata il 30 Aprile 2004²⁷ il Consiglio Federale della FIGC dava attuazione alla delibera del Consiglio Nazionale del CONI recante “ Criteri generali e modalità dei controlli da parte delle Federazioni Sportive Nazionali sulle società sportive di cui all’art. 12 della Legge 23 Marzo 1981 n. 91”²⁸, provvedendo ad approvare, in conformità all’art. 9 dello Statuto Federale, le nuove norme per l’ammissione ai campionati professionistici della stagione sportiva 2004/2005. In particolare tra i criteri costituenti condizioni necessarie per l’iscrizione ai campionati venivano indicati: - l’assenza di debiti scaduti al 30 Giugno 2003 nei confronti dell’erario, in relazione ai rapporti intercorsi con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori sportivi; - l’assenza di debiti scaduti al 30 Aprile 2004 nei confronti dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori sportivi, oltre che nei confronti degli Enti previdenziali; - l’assenza di debiti scaduti al 30 Giugno 2004 nei confronti della FIGC, delle Leghe e delle altre società affiliate alla stessa Federazione; - il rispetto dei parametri di equilibrio tra ricavi ed indebitamenti fissati dall’art. 85 delle Norme Organizzative Interne della Federazione e, comunque, l’assenza della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. e l’ottemperanza agli adempimenti prescritti dall’art. 2446 c.c. . Parimenti, con altra deliberazione pubblicata nella stessa data²⁹, la Federcalcio provvedeva

²⁷ Comunicato ufficiale FIGC n. 162/A del 30/04/2004.

²⁸ Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1254 del 23/04/2004.

²⁹ Comunicato Ufficiale FIGC n.167/A del 30/04/2004.

a stabilire gli adempimenti che ciascuna società avrebbe dovuto osservare ai fini della dimostrazione del possesso di tutte le condizioni necessarie per l'iscrizione al campionato di competenza, previa esibizione della documentazione alla Co.Vi.So.C, quale competente commissione di controllo, per il rilascio dell'apposita certificazione. Il 30 Giugno 2004, in una situazione di gravissima crisi finanziaria e di accertati debiti nei confronti sia dell'erario che dei tesserati e dei propri dipendenti, con scrittura privata, l'amministratore unico della Società Sportiva Calcio Napoli Spa, comprometteva in locazione, a mezzo di un contratto preliminare, al sig. Luciano Gaucci, per sé o per persona da nominare, l'azienda sportiva. In virtù di detto contratto la stessa Società Sportiva Calcio Napoli Spa, non più in possesso delle prescritte condizioni economico- finanziarie per ottenere l'iscrizione al campionato di calcio di serie B per la stagione sportiva 2004/2005, chiedeva alla FIGC di consentire, in sua vece, l'iscrizione ad altra società e segnatamente alla Napoli Sportiva Spa nel frattempo regolarmente affiliata alla stessa Federazione. In data 7 Luglio 2004, con provvedimento del Presidente Federale la FIGC negava la possibilità di ottenere l'iscrizione al campionato professionistico di serie B da parte della Napoli Sportiva Spa, risultando vietato, per il proprio ordinamento, ogni valutazione economica e il sostanziale trasferimento del titolo sportivo. Ciò nonostante tra la Società Sportiva Calcio Napoli Spa e la Napoli Sportiva Spa veniva perfezionato il contratto di affitto di azienda. In particolare tra le parti veniva espressamente convenuto che la Società Sportiva Calcio Napoli Spa avrebbe concesso all'affittuaria il complesso aziendale costituito dal

parco calciatori e tecnici di prima squadra tesserati con contratto depositato anche per la stagione 2004/2005; l'intero settore giovanile, comprensivo dei collaboratori e tecnici con i quali vi sia contratto depositato anche per la stagione 2004/2005; il centro sportivo di Marianella; il centro sportivo di Soccavo, il personale dipendente; gli elementi immateriali costituiti dai diritti di sfruttamento commerciale dei marchi ed altri segni distintivi dell'azienda.

Le parti, inoltre, stabilivano la durata del contratto in cinque stagioni sportive e il versamento di un importo a titolo di canone annuo ed un'ulteriore somma quale riscatto finale, condizionando l'efficacia del contratto al verificarsi della condizione dell'iscrizione al campionato di calcio di serie B da parte della stessa Napoli Sportiva Spa, entro la prima giornata del calendario. Tuttavia in sede federale, risultando non suscettibile di accoglimento la domanda di iscrizione dell'affittuaria, in ottemperanza a quanto previsto dalle NOIF nonché dall'art. 12 l. 91/1981, veniva esaminata l'originaria istanza di iscrizione della Società Sportiva Calcio Napoli Spa. A seguito dell'istruttoria, la FIGC comunicava che il parere della Co.Vi.So.C. era risultato negativo mancando in capo alla Società Sportiva Calcio Napoli Spa i prescritti requisiti economico – finanziari. Pertanto, esaurita anche la fase di contenzioso interno, a seguito del proposto ricorso alla Co.A.Vi.So.C. , quale organo di appello della citata commissione di controllo, con provvedimento del 27 Luglio 2004³⁰ la FIGC, nel respingere il ricorso proposto dalla società, dichiarava non ammessa al campionato professionistico di serie B, per la stagione

³⁰ Comunicato Ufficiale FIGC n. 21/A del 27/07/2004.

sportiva 2004/2005 la Società Sportiva Calcio Napoli Spa. Avverso detto provvedimento le due società, legate dal rapporto contrattuale sopra descritto, entrambe affiliate alla FIGC e come tali volontariamente sottopostesi all'accettazione della procedura arbitrale prevista dall'ordinamento sportivo, adivano la competente Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, come istituita presso il CONI. Nelle more, con sentenza depositata il 2 Agosto 2004³¹, il Tribunale di Napoli dichiarava il fallimento della Società Sportiva Calcio Napoli Spa, procedendo alla nomina di un curatore e soprattutto individuando nel titolo sportivo il principale bene dell'azienda fallita. In particolare il Giudice Delegato alla procedura fallimentare, come designato dal Tribunale di Napoli, ritenuta la procedura di assegnazione del titolo sportivo prevista dall'art. 52 co. VI delle NOIF illegittima e sostanzialmente lesiva dell'azienda fallita nel suo complesso, autorizzava il curatore ad esperire ogni azione ritenuta più opportuna, anche di tipo cautelare, al fine di garantire i creditori. Con successivo provvedimento del 5 Agosto 2004³² la FIGC, preso atto dell'avvenuta dichiarazione di fallimento, disponeva la revoca dell'affiliazione della Società Sportiva Calcio Napoli Spa e , conseguentemente, dichiarava risolto ogni rapporto contrattuale degli sportivi professionisti con detta società. Inoltre in pari data la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il CONI, come precedentemente adito, depositava il dispositivo del lodo arbitrale, rigettando il ricorso proposto avverso la mancata ammissione al campionato dell'ormai fallita Società

³¹ Tribunale di Napoli, sentenza fallimento n. 356/2004, in *Diritto e Giustizia*,4, con nota di GIACOMARDO.

³² Comunicato Ufficiale FIGC n. 55/A del 05/08/2004.

Sportiva Calcio Napoli Spa . Al contempo, alla stregua di un ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla curatela fallimentare, il Giudice Delegato della sezione feriale del Tribunale di Napoli concedeva un decreto *inaudita altera parte* con il quale, ritenuto che la stessa curatela aveva mostrato di “riconoscere il contratto di affitto di azienda” e soprattutto sul presupposto che il titolo sportivo non poteva circolare autonomamente dal complesso aziendale, inibiva il CONI e la FIGC “ di disporre del diritto al riconoscimento delle condizioni tecniche e sportive che consentano, ricorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione al campionato di serie B stagione 2004/2005” inibendo altresì agli stessi convenuti “ l’attribuzione a soggetti diversi dalla società fallita, e suoi aventi causa, del diritto al riconoscimento delle condizioni tecniche e sportive che consentono, ricorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione al campionato di serie B stagione 2004/2005”³³ . Con successiva decisione la FIGC, nel prendere atto dell’azione proposta dalla curatela fallimentare della Società Sportiva Calcio Napoli Spa , sospendeva la procedura prevista dal citato art. 52 co. VI delle NOIF e, contemporaneamente, predisponendo il calendario del campionato di calcio di serie B per la stagione sportiva 2004/2005, inserendo in luogo delle società non ammesse ³⁴le società di Bari e Pescara³⁵. A fronte di tale decisione, ritenuta elusiva del precedente provvedimento *inaudita altera parte*, la curatela fallimentare presentava un nuovo ricorso ex art. 700 c.p.c. , ottenendo da altro

³³ Tribunale di Napoli, sezione feriale, Dott. Posteraro, Decreto *inaudita altera parte* del 10/08/2004.

³⁴ Napoli ed Ancona, nel frattempo parimenti dichiarata fallita.

³⁵ Comunicato Ufficiale FIGC n. 66/A del 12/08/2004.

Giudice Delegato della sezione feriale del Tribunale di Napoli un diverso decreto *inaudita altera parte* con il quale si sospendeva “ l’efficacia del calendario di serie B fino all’inserimento nello stesso della Società Sportiva Calcio Napoli o dell’avente causa Napoli Sportiva Spa” e si provvedeva altresì a sospendere il calendario della Coppa Italia limitatamente alle gare che avrebbero dovuto disputare il Bari ed il Pescara³⁶ .

Instauratosi successivamente il contraddittorio al fine di confermare, revocare o modificare i due provvedimenti concessi *inaudita altera parte* , altro Giudice della sezione feriale del Tribunale di Napoli, in accoglimento delle eccezioni sollevate dalla FIGC e dal CONI, in applicazione dell’art. 3 della legge 17 Ottobre 2003 n. 280, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la materia soggetta alla giurisdizione esclusiva del Tar Lazio con sede in Roma, revocando conseguentemente i *decreti inaudita altera parte* precedentemente concessi in favore della curatela fallimentare³⁷. Infine a seguito delle trattative per un bonario compimento della controversia e dopo aver raccolto, inizialmente solo in via esplorativa, diverse offerte di acquisto, la curatela fallimentare procedeva in data 10 settembre 2004 a sottoscrivere un contratto relativo alla vendita di parte del complesso aziendale della fallita Società Sportiva Calcio Spa; dal canto suo la FIGC con decisione del 7 settembre 2004³⁸ provvedeva ad iscrivere la Società acquirente al campionato di serie C1, precisando che la procedura doveva inquadrarsi in una diversa

³⁶ Tribunale di Napoli, Sezione Feriale, Dott. Lipani, Decreto *inaudita altera parte* del 13/08/2004.

³⁷ Tribunale di Napoli, Sezione Feriale, Giudice Dott. Mungo, ordinanza del 31/08/2004.

³⁸ Comunicato Ufficiale FIGC n. 98/A del 07/09/2004.

applicazione, frutto della straordinarietà della situazione “ derivante dalla collocazione temporale della dichiarazione di fallimento della S.S. Calcio Napoli Spa” del cd. lodo Pretucci.

La vicenda appena analizzata offre lo spunto per alcune riflessioni concernenti il titolo sportivo e il contratto di affitto di azienda calcistica. Con riferimento al primo profilo va anzitutto sottolineato che, come riportato nella ricostruzione dei fatti, la Società Sportiva Calcio Napoli Spa aveva, prima del suo fallimento, concesso in affitto, alla Napoli Sportiva Spa , l’azienda di cui era legittima proprietaria al fine di “ preservare l’unità del complesso aziendale sia sul piano prettamente economico che su quello, pur giuridicamente non qualificato ma comunque meritevole di considerazione, della conservazione della squadra di calcio per la città di Napoli”³⁹. Inoltre, ancor prima dell’avvenuta dichiarazione di fallimento, lo stesso Tribunale di Napoli, come espressamente indicato nell’ordinanza di rinvio, aveva individuato “ la maggiore non virtuale ricchezza patrimoniale di una società calcistica nel titolo sportivo”⁴⁰, delineandosi altresì un percorso, per via giudiziaria, volto al recupero alla massa dello stesso bene, in forza del primato dell’ordinamento statale. Del resto una simile impostazione veniva ancor di più rafforzata con la sentenza dichiarativa di fallimento laddove il Tribunale di Napoli, nel sottolineare che nel patrimonio aziendale doveva ricomprendersi innanzitutto il titolo sportivo, affermava espressamente che detto titolo costituiva “ se non l’unico almeno il

³⁹ Queste espressioni sono state inserite al punto III della premessa del contratto di affitto di azienda.

⁴⁰ Tribunale di Napoli, ordinanza del 16/07/2004.

principale bene patrimoniale” precisando altresì che andava verificata, per la via giudiziaria più idonea, anche cautelare, la legittimità della norma federale che dichiarava sostanzialmente incommerciabile il titolo sportivo⁴¹ “ sul presupposto nobile, quanto mistificatorio e anacronistico, che esso si conquista sul campo”⁴². Nella logica dei giudici partenopei, pertanto, risultava difficile immaginare, anche con riferimento ai principi costituzionali di cui agli artt. 41,42 e 47 della Costituzione, come questo bene, senza neppure la previsione di un indennizzo, potesse essere sottratto ai creditori dell’impresa fallita “ in favore di un’organizzazione che, sorta al servizio dello sport e dei valori sportivi, si è andata da tempo trasformando in una mastodontica impresa dello spettacolo che movimentava affari e business miliardari, addirittura riferibili a società di capitali, alcune delle quali quotate in borsa”⁴³. In buona sostanza in tale ottica il titolo sportivo costituirebbe un valore aziendale assoluto ed imprescindibile, il principale *asset* aziendale, valutabile economicamente al pari dei diritti di sfruttamento dei marchi e dei segni distintivi, potendosi ricomprendere nella più ampia definizione di *intangibles*⁴⁴.

Secondo la tesi della curatela fallimentare, basata esclusivamente su una rigida logica economica e di impresa, la conseguenza inevitabile sarebbe quella che il titolo sportivo non può che circolare unicamente con l’azienda. Infatti secondo tale prospettazione il titolo sportivo costituirebbe elemento essenziale dell’azienda calcistica sicché, a

⁴¹ Art. 52 co. II delle NOIF della FIGC.

⁴² Tribunale di Napoli, Sez. VII Civile, Sentenza di Fallimento n. 356/04 depositata il 02/08/2004, in *Diritto e Giustizia*, 12.

⁴³ Tribunale di Napoli sentenza ult. citata.

⁴⁴ Le espressioni sono contenute a pagina 18 del ricorso ex art. 700 c.p.c. della Curatela Fallimentare.

prescindere dalla sua valutazione economica e dalla sua autonoma circolazione ai sensi del richiamato art. 52 delle NOIF della FIGC, dovrebbe considerarsi un imprescindibile elemento dell'universalità aziendale la quale, per poter essere tale, necessita della presenza di tale "utilità" che rappresenta, nella specie, " il cuore dell'azienda" ossia " il *quid* che è causa dell'unità dell'azienda"⁴⁵. Pertanto, secondo tali argomentazioni, il titolo sportivo dovrebbe costituire elemento qualificante l'azienda la quale risulterebbe, nel patrimonio del soggetto, al tempo stesso, sia uno strumento per lo svolgimento di un'attività di impresa sia un'entità negoziabile sul mercato. Con la conseguenza che non consentire il trasferimento, in un godimento dell'azienda anche del titolo sportivo, equivarrebbe a non consentire la negoziazione dell'azienda di cui il titolo sportivo costituisce un elemento vitale. Insomma, secondo la prospettazione della curatela fallimentare e dello stesso Tribunale di Napoli, non troverebbe giustificazioni l'opposizione all'eventuale attribuzione a terzi del titolo sportivo in conseguenza di operazioni che presuppongano, o comunque abbiano come effetto, il trasferimento dell'azienda come complesso unitario di beni e diritti trasferibile quale bene in sé⁴⁶.

Con riguardo al secondo profilo, ovvero quello concernente il contratto di affitto di azienda, qualche breve considerazione merita di essere svolta sull'ammissibilità, nell'ambito dell'organizzazione sportiva e segnatamente della FIGC, di tale tipo di contratto. Non vi è dubbio, infatti, che la problematica, che ha interessato la curatela

⁴⁵ Le espressioni si rinvergono a pagina 20 del ricorso ex art. 700 c.p.c. della Curatela Fallimentare.

⁴⁶ GIACOMARDO, *Titoli sportivi solo in nome della legge*, in *Diritto e Giustizia*, 7.

fallimentare e lo stesso Tribunale di Napoli, ha trovato origine nel contratto di affitto di azienda come sottoscritto dalla Società Sportiva Calcio Napoli Spa, ancora *in bonis*, e la Napoli Sportiva Spa, volto ad ottenere in favore dell'affittuaria la possibilità di iscriversi al campionato di calcio di serie B in sostituzione dell'originaria avente diritto, non più in possesso dei requisiti economico- finanziari richiesti dalla legge.

Lo strumento contrattuale utilizzato è apparso subito elusivo del divieto di valutazione economica e cessione del titolo sportivo, come espressamente indicato nel parere richiesto dalla FIGC a supporto del diniego di iscrizione comunicato alla stessa affittuaria⁴⁷. Nella logica degli originari contraenti, successivamente fatta propria dalla curatela fallimentare secondo quanto indicato in uno dei decreti *inaudita altera parte*⁴⁸, il contratto di affitto di azienda, proprio perché disciplinato dal codice civile e strumento negoziale normalmente utilizzato dalle imprese, non avrebbe potuto essere impedito, o meglio non riconosciuto, dall'ordinamento interno di una Federazione sportiva, pena l'inammissibile contrasto con principi e regole di rango costituzionale. A ben guardare la validità del contratto di affitto di azienda emergerebbe proprio dall'esame di alcune norme della stessa FIGC che non precludono, al verificarsi di alcune vicende modificative e traslative, la conservazione dei diritti sportivi e, comunque, in considerazione del fatto che nelle stesse norme non si riscontrerebbe un esplicito divieto per l'utilizzo di tale strumento

⁴⁷ Parere del Prof. Carlo Angelici del 7 luglio 2004.

⁴⁸ Tribunale di Napoli, sezione feriale, Dott. Posteraro, Decreto *inaudita altera parte*, dove può testualmente leggersi che "il fallimento mostra di riconoscere il contratto di affitto di azienda".

contrattuale. Anche in questo caso, però, proprio perché basata su logiche prevalentemente economico - aziendali, la tesi non appare convincente. In primo luogo va sottolineato che, sul piano generale, quello che rileva non è la validità del contratto di affitto di azienda nei confronti dei contraenti ma l'efficacia di tale pattuizione nei confronti dei terzi e, nel caso di specie, della FIGC. Non vi è dubbio, infatti, che quello che può risultare pienamente valido ed efficace tra i soggetti che hanno liberamente scelto di ricorrere ad un particolare strumento contrattuale può risultare non opponibile ai terzi, sia perché estranei al rapporto sinallagmatico sia, a maggior ragione, perché portatori di interessi contrari. Nella fattispecie concreta non vi è dubbio che il contratto di affitto sottoscritto dalle parti avrebbe dovuto spiegare i suoi effetti nei confronti della FIGC, tenuta ad iscrivere al campionato di serie B l'affittuaria in virtù non già in possesso dei requisiti previsti dalle norme del proprio ordinamento interno ma esclusivamente in virtù del rapporto contrattuale sottostante alla richiesta di iscrizione⁴⁹.

Analogamente ancor meno convincente appare la tesi secondo la quale, nel silenzio della norma interna che non prevede un esplicito divieto per il fitto di azienda, dovrebbe risultare consentito il ricorso a detto strumento contrattuale anche in considerazione della specifica regolamentazione di ipotesi modificative e traslative previste dalle NOIF della FIGC. Nel caso di specie, invero, è proprio l'attenta lettura delle NOIF della FIGC a confermare che una simile tesi non può essere accolta. Basti considerare l'art. 20 delle Norme Organizzative

⁴⁹ GIACOMARDO, Titoli sportivi solo in nome della legge, in *Diritto e Giustizia*, 9.

Interne che, nel disciplinare le fusioni, le scissioni e i conferimenti d'azienda, subordina espressamente dette vicende alla preventiva autorizzazione del Presidente della FIGC. Il comma II della stessa norma, inoltre, prevede testualmente che l'approvazione del Presidente Federale "è condizione di efficacia della fusione, della scissione e del conferimento d'azienda" al punto che i relativi atti deliberativi delle società interessate devono prevedere espressamente, quale condizione della loro efficacia, appunto tale approvazione. Pertanto ne consegue che le vicende traslative o modificative devono considerarsi come di carattere eccezionale, volte a preservare l'unitarietà dell'azienda sportiva e, comunque, assolutamente inefficaci in mancanza della prevista autorizzazione.

Va infine sottolineato che proprio in relazione all'efficacia del contratto di affitto, merita di essere evidenziato il comportamento degli amministratori delle società che hanno utilizzato una formula non consentita dalle norme federali. Infatti ai sensi dell'art. 2392 c.c. gli amministratori delle società devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza "richiesta dalla natura dell'incarico". Non vi è dubbio allora che il ruolo di amministratore di una società sportiva implichi la necessità di tener conto anche delle regole dell'ordinamento sportivo in quanto rilevanti rispetto all'attività da svolgere. Dunque tenuto conto del divieto di commercializzazione o trasferimento del titolo sportivo, può affermarsi che il contratto di affitto di azienda oltre a non avere alcuna rilevanza all'interno della Federazione Sportiva, può considerarsi affetto da nullità o, comunque, non meritevole di tutela da parte

dell'ordinamento. Quanto all'ipotesi della nullità è stato infatti rilevato che “ il contratto tipico di compravendita del titolo sportivo di un'associazione calcistica è nullo per impossibilità dell'oggetto in considerazione della inceditibilità del titolo sancita dai regolamenti della FIGC”⁵⁰.Invece in ordine alla meritevolezza della tutela è stato affermato che “ l'inosservanza di prescrizioni tassative dettate dai regolamenti federali...comporta l'invalidità dei contratti stipulati in violazione di quella potestà, in quanto sebbene leciti per l'ordinamento statale, sono tuttavia inadeguati a realizzare i loro effetti mancando di interessi meritevoli di tutela, non potendo essi svolgere alcuna funzione nel campo dell'attività sportiva”⁵¹.

4.3. Quotazione sui mercati regolamentati.

Com'è noto fino al 1996 la possibilità di quotare nei mercati regolamentati società sportive del settore professionistico e, in particolare, le società calcistiche risultava preclusa dal loro status di società di diritto speciale senza finalità di lucro. Tuttavia con l'intervento del legislatore del 1996, concretizzatosi con la legge 18 novembre 1996 n. 586 è stato riconosciuto in capo alle società sportive professionistiche la possibilità di perseguire lo scopo di lucro; tale circostanza ha rimosso ogni ostacolo alla quotazione nei mercati regolamentati. E' a seguito di tale riforma, quindi, che la Consob e la

⁵⁰ Tribunale di Spoleto, 20 Febbraio 1997, in *Rass. Giur. Umbra*, 1997, 426.

⁵¹ Cass. Civ. , sent. 1855/99, in *Giustizia Civile*, 1999, 1, 1611, con nota di Vidiri.

Borsa Italiana Spa , alla quale con il d.lgs. n. 415/96⁵² era stata trasferita la competenza in materia di ammissione, esclusione e sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni, hanno dovuto affrontare il tema della quotazione delle società di calcio nei mercati regolamentati italiani. All'epoca aveva costituito un utile termine di paragone, per una valutazione delle potenzialità e delle criticità delle attività del settore calcio, l'esperienza del Regno Unito, dove queste attività avevano raggiunto un livello di maggiore sviluppo commerciale e già da tempo risultavano ammesse a quotazione diverse società sportive. I club britannici quotati hanno fondamentalmente a loro vantaggio, rispetto a quelli italiani, una maggiore diversificazione delle fonti di ricavo e la proprietà dello stadio, che, al di là del valore in sé, consente di ottimizzare lo sfruttamento dei ritorni pubblicitari e di sviluppare attività collaterali. Tuttavia per i maggiori club italiani, quelli cioè con il più ampio bacino di utenza, si cominciavano a prospettare importanti opportunità legate soprattutto allo sviluppo della pay-per-view, e quindi del mercato dei diritti televisivi, e a un più razionale utilizzo degli stadi, con possibilità di affermazione del merchandising. Inoltre, sul versante dei trasferimenti dei diritti alle prestazioni sportive, si cominciavano ad affermare su scala europea, dopo il più volte citato pronunciamento della Corte Europea del dicembre 1995, noto come "sentenza Bosman", nuove regole del mercato destinate a ridurre per le società le aspettative di ritorno economico e patrimoniale in caso di trasferimento di un calciatore. La prima società sportiva ad avere

⁵² C.d. "Decreto Eurosim.

azioni ammesse alla quotazione ufficiale di borsa è stata una società di calcio ovvero la S.S. Lazio Spa. Successivamente sono state ammesse alle negoziazioni in borsa le azioni della A.S. Roma Spa e quelle della Juventus F.C. Spa.⁵³ .

Tuttavia nonostante un forte entusiasmo iniziale, già a partire dal 2001, poco dopo l'avvenuta quotazione delle prime , e ancor oggi uniche, tre società calcistiche , apparve chiaro che il rapporto tra questi *clubs* e il mercato dei capitali era fortemente condizionato dalle anomalie tipiche di queste società; in *primis* quella della loro valutazione economico- patrimoniale che è direttamente influenzata dalla notorietà del sodalizio sportivo e dai risultati da questo conseguiti, e poi quella della difficile determinabilità del valore del principale *asset* di queste società, ovvero degli atleti, il cui valore è inevitabilmente legato al loro rendimento. A ciò bisogna aggiungere il forte condizionamento della frequente mancanza di una gestione sociale improntata esclusivamente, o almeno principalmente, all'efficienza dell'attività e dei suoi risultati; basti ricordare, a questo riguardo, le scelte gestionali, comuni a tutte le società calcistiche, che hanno portato ad una continua lievitazione degli ingaggi e all'innalzamento delle passività correnti per sostenere gli investimenti negli atleti della squadra, e ciò mentre da un lato il livello di patrimonializzazione di queste società rimaneva fortemente sottodimensionato rispetto alle esigenze imposte dal giro di affari che

⁵³ Più precisamente le azioni della Lazio sono state ammesse alla quotazione ufficiale di borsa con provvedimento della Borsa Italiana S.p.A. del 15 aprile del 1998, mentre le azioni della Roma e della Juventus sono state ammesse, rispettivamente, in data 8 maggio 2000 e in data 3 dicembre 2001. Le azioni della Juventus sono state ammesse a quotazione in borsa nel segmento Star. Per ottenere la qualifica di Star il regolamento della Borsa Italiana richiede requisiti più stringenti rispetto a quelli previsti in via generale.

gravita intorno al business sportivo, e dall'altro lato, mentre i programmi di diversificazione delle attività di tali società stentavano a decollare⁵⁴, salvo che per la vendita dei diritti delle riprese televisive. La conseguenza di tutto ciò è che oggi l'accesso delle società calcistiche al mercato dei capitali si è definitivamente interrotto e si pone piuttosto il problema della gestione dei loro dissesti, con seri pregiudizi, soprattutto per le società calcistiche quotate, sia della tutela dei risparmiatori, sia più in generale, della coerenza del sistema con la disciplina delle società di capitali. In realtà le società sportive professionistiche non riescono a superare un problema di tipo strutturale; infatti, nonostante il loro passaggio dal diritto speciale al diritto comune, esse hanno continuato a beneficiare di vari interventi speciali, che di fatto hanno pregiudicato l'originaria intenzione di assoggettare le società sportive alla disciplina delle società di capitali prevista dal codice civile e, con riguardo alla quotazione, dal TUF⁵⁵ e dai regolamenti di attuazione della Consob⁵⁶. Tutto ciò impedisce alle società sportive professionistiche di rispettare una serie di condizioni e di obblighi, a cominciare da quelli di informativa, che costituiscono un presupposto essenziale non solo per poter rivolgersi ai risparmiatori ma anche per assicurare un corretto funzionamento delle stesse imprese societarie. Infatti oltre alle anomalie appena ricordate le

⁵⁴ In occasione dell'audizione di fronte alla VII Commissione permanente della Camera dei Deputati nella seduta del 4 maggio 2004, il rappresentante della Consob, nel proprio intervento sulla quotazione delle società di calcio nei mercati regolamentati segnalava l'inadeguatezza delle diversificazioni dell'attività da parte dei club italiani, che rimane troppo concentrata sulla gestione dei club sportivi a discapito anche della possibilità, attraverso il perseguimento di strategie alternative (quali ad esempio, sulla scorta dell'esperienza maturata dai club inglesi, la promozione dell'immagine di pochi giocatori di successo cui affidare di trainare la notorietà del marchio) di ridurre i costi.

⁵⁵ Si tratta del Dlgs. 24 febbraio 1998 n. 58 Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998.

⁵⁶ Commissione Nazionale per le società e la borsa.

società sportive che decidono di ricorrere al mercato dei capitali devono anche scontare l'onere del difficile confronto con la disciplina speciale prevista dalla legge e dai regolamenti applicabili alle società quotate, oltre che l'onere della vigilanza e degli interventi della Consob. Anche per le società calcistiche la quotazione comporta gravosi oneri di *compliance* tra i quali: - l'aumento della quantità e della qualità dell'informazione finanziaria, poiché esse sono tenute a redigere e pubblicare, oltre al bilancio annuale, i dati contabili infrannuali trimestrali, a cui si aggiunge la necessità di redigere i propri bilanci in conformità ai nuovi principi contabili internazionali⁵⁷; - l'aumento degli obblighi di comunicazione al mercato e di trasparenza sui fatti rilevanti ed idonei ad influenzare l'andamento della quotazione dei loro titoli, a cui si contrappone anche il dovere di non rendere pubblici fatti invece non sufficientemente definitivi, quali gli ingaggi di nuovi giocatori in corso di definizione; - l'adozione di modelli di *governance* ben più rigorosi rispetto a quelli normalmente adottati; - l'assoggettamento all'attività di vigilanza e di controllo, oltre che ai poteri ispettivi e di denuncia della Consob, la quale è ripetutamente intervenuta sulle società calcistiche quotate⁵⁸; - l'assoggettamento alle regole di funzionamento dei mercati regolamentati, tra le quali, a titolo

⁵⁷ I cd. IFRS.

⁵⁸ Ad esempio già in sede di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo, la Consob, oltre a verificarne la completezza rispetto agli schemi di riferimento, ha richiesto alle quotate società calcistiche che nei paragrafi del prospetto intitolati "Avvertenze per l'investitore" venissero ben evidenziate le peculiarità e le criticità connesse al settore calcistico, soprattutto quelle relative all'aleatorietà dei risultati sportivi ed alla possibilità che questi influenzino i risultati economici della società, mettendo in rilievo i rischi connessi alla necessità di rinnovare le convenzioni per l'utilizzo degli stadi dove svolgere le partite ovvero i rischi connessi con la dipendenza di gran parte dei guadagni della società dal mercato dei diritti televisivi.

esemplificativo, quelle in materia di OPA in caso di cessioni a terzi di partecipazioni sociali superiori alle soglie di legge.

Sempre con riferimento al complesso rapporto tra le società calcistiche quotate ed il mercato regolamentato si è anche assistito ad una evidente difficoltà da parte della società sia ad indicare i loro flussi di cassa, sia a selezionare e rendere pubbliche le informazioni di maggiore rilevanza sull'andamento della loro gestione. Tant'è vero che la Consob è dovuta intervenire per affermare un minimo sia dei contenuti e delle forme di presentazione dei dati relativi ai flussi di cassa generati da queste società, sia delle informazioni sulle operazioni di trasferimento dei diritti sportivi sui calciatori e sugli stipendi ad essi corrisposti.

Più precisamente, con una raccomandazione del 9 dicembre del 2002 la Consob ha precisato i dati e le notizie che dovrebbero essere riportate nelle rendicontazioni periodiche e nei comunicati stampa ex art. 66 de l regolamento Emittenti n.11971/99, evidenziando la necessità di osservare la massima prudenza nel rilasciare dichiarazioni sulle trattative del cd. calciomercato, al fine di non originare asimmetrie nella diffusione di notizie e , soprattutto, esortando le società calcistiche a rilasciare dichiarazioni solo dopo che i vari accordi siano stati definiti, poiché si tratta di notizie che possono incidere sull'andamento dei titoli. A tal riguardo va detto che la Consob, a partire dal 2002, è ripetutamente intervenuta, nell'esercizio della sua attività di controllo sulla trasparenza dell'informazione finanziaria , per sollecitare, da parte delle società quotate, una più adeguata informazione al mercato.

Nello specifico, a partire dal 2002, la S.S. Lazio Spa ha ricevuto ben 27 richieste della Consob aventi lo scopo di assicurare al mercato un'adeguata informazione sulla sua situazione di crisi patrimoniale-finanziaria con successivo obbligo di informare mensilmente il mercato circa l'evoluzione della sua situazione finanziaria; in particolare la Consob, nel 2002, ha effettuato richieste di informazioni e chiarimenti alla società in occasione dell'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2002 principalmente in ordine ai rapporti di credito e di debito con società del gruppo Cirio, quale azionista di riferimento, alla situazione dei debiti scaduti e delle istanze fallimentari presentate da terzi nei confronti della società, alla fiscalità differita attiva. Inoltre, l'acuirsi degli squilibri economico-finanziari della S.S. Lazio, resi evidenti dal bilancio chiuso al 30 giugno 2002, in relazione al quale la società di revisione si era dichiarata impossibilitata all'espressione del giudizio a causa di rilevanti incertezze sulla continuità aziendale, ha reso necessario l'adozione da parte della Consob di interventi più sistematici, diretti a garantire aggiornamenti costanti di informazione sulla situazione gestionale della società⁵⁹. Nel 2003, la Consob è

⁵⁹ Merita sottolineare che il negativo evolversi della situazione societaria della S.S. Lazio, attestato dai dubbi sulla continuità aziendale espressi nel giudizio di revisione relativo al bilancio 2002 e posti in nesso con la crisi del gruppo dell'azionista di riferimento Cirio, si è accentuato proprio dopo la chiusura dell'aumento di capitale 55 milioni di euro eseguito sul mercato nella primavera del 2002. Tale aumento di capitale della S.S. Lazio era stato principalmente sottoscritto dal socio di riferimento e da un consorzio di garanzia. Tuttavia, nel corso dell'operazione di ricapitalizzazione, l'azionista Cirio Finanziaria aveva posto in essere con la S.S. Lazio varie operazioni di cessione di crediti infragruppo per effetto delle quali la società quotata è divenuta debitrice del socio di controllo ed è stata contrattualmente obbligata ad estinguere in brevissimo termine le proprie nuove posizioni debitorie, utilizzando a tal fine pressoché tutti i proventi dell'aumento di capitale. E' questo un esempio di come la crisi del socio di riferimento di una società di calcio quotata può impattare negativamente sia su quest'ultima sia sulla fiducia su di essa riposta dal mercato.

intervenuta con richieste di integrazione dell'informativa per il mercato in occasione dell'Assemblea straordinaria del 24 marzo 2003, convocata per deliberare un aumento di capitale a pagamento per 110 milioni di euro , con particolare riferimento ai contenuti del piano industriale e del piano di ristrutturazione del debito da adottarsi, alla perizia fatta predisporre dalla società per l'applicazione dell'art.18 bis della legge 27/2003 nonché allo stato delle trattative con istituzioni finanziarie e/o soci per la garanzia della sottoscrizione dell'aumento di capitale da deliberarsi. Nel 2004, ulteriori richieste di integrazione di informativa sono state avanzate dalla Consob in occasione di un'altra Assemblea straordinaria convocata, originariamente per il 18/19 dicembre 2003, poi slittata al 17 gennaio 2004, per deliberare la copertura delle perdite maturate al 30 settembre 2003 ed un altro aumento di capitale per un valore nominale di 120 milioni di euro , oltre all'eventuale sovrapprezzo, di cui è prevista l'esecuzione nel corrente anno. Dette richieste di informazioni sono state volte ad evidenziare: - la circostanza che la società ha raccolto ricorrentemente mezzi finanziari sul mercato mediante aumenti di capitale, che, sotto il profilo patrimoniale, sono stati destinati a copertura di perdite già maturate; - l'entità dei fabbisogni finanziari attuali e stimati; - le misure cui la società intende far ricorso per la loro copertura, ivi inclusi futuri ulteriori aumenti di capitale; - le iniziative assunte per assicurare il buon esito dell'aumento di capitale, tenuto anche conto dell'assenza di un socio di riferimento; - le prospettive future della società, soprattutto nel caso di sottoscrizioni dell'aumento di capitale insufficienti per la continuità aziendale.

Lo stesso regime di monitoraggio continuo e di obblighi di trasparenza su base mensile è poi stato imposto alla A.S. Roma Spa a seguito della dichiarazione, da parte della società di revisione di quest'ultima, di non essere in grado di certificarne il bilancio per incertezze in ordine al presupposto della continuità aziendale della società. Più specificamente, a partire dal 31 ottobre 2003, la Consob ha richiesto alla A.S.Roma Spa di aggiornare mensilmente il mercato con informazioni sull'evoluzione della situazione finanziaria consolidata di gruppo, sui debiti scaduti, sui termini di recupero del credito verso la controllante Roma 2000 Srl, sulla definizione e sui contenuti del piano di ristrutturazione aziendale allo studio ed, in via generale, sulle modalità di copertura del fabbisogno finanziario previsto per l'anno in corso.

Va ricordato, innanzitutto, che nell'anno 2003, in prossimità dell'Assemblea di bilancio al 30 giugno di quell'anno, la A.S. Roma, la quale aveva inizialmente confidato nel supporto finanziario dell'azionista di controllo per il pagamento di debiti tributari in scadenza, si è trovata nella condizione di dover modificare sia il progetto di bilancio 2003 sia la I trimestrale 2003 per tenere, invece, conto di maggiori sanzioni irrogabili dall'Erario sui medesimi debiti tributari per i quali era stata accertata l'incapacità di sostegno immediata da parte della Roma 2000. A seguito di tale modifica, dal bilancio d'esercizio al 30 giugno 2003 sono emerse perdite superiori ad un terzo del capitale, con il conseguente ricorrere della situazione prevista dall'art.2446 c.c.. Inoltre, la constatazione dell'esistenza nel medesimo bilancio di rilevanti crediti verso il socio di riferimento

hanno indotto ad approfondire le problematiche societarie del gruppo a monte della A.S. Roma, al fine di rendere note al mercato le criticità rilevate. L'Assemblea di bilancio del 10 novembre 2003 ha, poi, deciso di rinviare ogni decisione in merito ai provvedimenti da assumersi ai sensi dell'art. 2446 c.c., ivi inclusa un'operazione di aumento a pagamento del capitale sociale allo studio, dopo l'esame dei conti relativi al primo semestre dell'esercizio 2003/2004. Il Consiglio di Amministrazione della A.S. Roma, in sede di approvazione della relazione semestrale al 31 dicembre 2003, ha deciso di dare effettiva attuazione ad un aumento di capitale, di massimo 150 milioni di euro, mediante offerta in opzione ai soci. Nel corso del 2004, il peggioramento dei fabbisogni finanziari della A.S. Roma, evidenziato da un considerevole importo di debiti di funzionamento scaduti e dall'impossibilità di attingere risorse finanziarie dal calciomercato, oltre che dal socio di riferimento, hanno portato a costanti interventi della Consob, sia per una migliore messa a punto dei comunicati di aggiornamento mensile delle informazioni e di quello di approvazione della relazione semestrale al 31 dicembre 2003, sia per l'Assemblea straordinaria tenutasi il 22 aprile 2004 per deliberare il citato aumento di capitale. Come noto il 31 marzo 2004 la famiglia Sensi, cui faceva capo la Roma 2000, ha concluso un accordo preliminare con il principale istituto finanziatore, la Banca di Roma, per una ristrutturazione del debito bancario del gruppo Italtipetroli, quest'ultimo divenuto, per effetto di un riassetto societario, il nuovo socio di riferimento della A.S. Roma. E' importante sottolineare che nel luglio del 2010 è stato siglato un importante accordo tra il gruppo Italtipetroli

e Unicredit Spa per la definitiva sistemazione dell'indebitamento finanziario complessivo del Gruppo Italtel. Questo accordo è stato succeduto da un altro più recente del marzo 2011 siglato tra Gruppo Italtel Spa, Unicredit Spa e Di Benedetto AS Roma LLC che ha portato all'acquisizione del pacchetto azionario di maggioranza da parte di quest'ultima.

A questi delicati problemi se ne aggiungono altri relativi alla rappresentazione contabile dei dati oggetto di informazione al mercato. Infatti a partire dall'esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2006, le società calcistiche quotate devono redigere i propri bilanci, d'esercizio e consolidati, seguendo gli IFRS. Di conseguenza tali società non potranno più beneficiare di alcune agevolazioni loro concesse dal cd. " decreto salva calcio" , tra le quali quella relativa agli oneri pluriennali capitalizzati nell'attivo di bilancio e derivanti dalle svalutazioni permesse dal predetto decreto. Questa novità avrebbe potuto determinare un serio problema di patrimonio netto negativo per le società calcistiche in quanto, dovendo cancellare gli oneri pluriennali, hanno rischiato che il loro patrimonio netto si riducesse sotto la soglia della positività. Tanto che la Consob, nel giugno 2006, ha provveduto a richiedere a talune società di indicare nei comunicati stampa mensili tutta una serie di informazioni riguardanti le modalità ed i termini con i quali le società hanno affrontato gli effetti sul loro patrimonio causati dall'adozione dei nuovi principi contabili. Il rischio è poi stato scongiurato a seguito di operazioni che hanno, tra l'altro, avuto l'effetto di realizzare

provvidenziali plusvalenze dalla cessione del marchio e dei diritti di sfruttamento e di gestione dello stesso⁶⁰.

Un altro elemento critico del rapporto delle società calcistiche quotate con i mercati regolamentati è quello della *corporate governance*. Infatti dalle rilevazioni svolte dalla Consob emerge una concentrazione di poteri in mano a poche persone “chiave” ed una mancanza delle funzioni decisionali e di controllo interno alle società, con evidenti conseguenze sul piano tanto dell’effettività dei controlli periodici interni, quanto dell’indipendenza delle scelte gestorie degli amministratori rispetto all’azionista di controllo della società. Sul piano concreto la Consob è dovuta intervenire in un caso in cui il presidente del consiglio di sorveglianza era il legale del presidente del consiglio di gestione, il quale era altresì azionista di riferimento della società; il tutto con evidente pregiudizio dei requisiti di indipendenza prescritti dal TUF per gli organi di controllo interni alla società anche nel modello dualistico. Più in generale, sotto il profilo del sistema di amministrazione e controllo prescelti dalle società calcistiche quotate, è utile segnalare che ad oggi soltanto la S.S. Lazio Spa ha optato per l’adozione del sistema dualistico; in base a quanto risulta dalla *Corporate Governance* della Relazione sulla Gestione dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2007, il consiglio di gestione ha attribuito al suo presidente tutti i poteri gestori con l’effetto che restano di competenza

⁶⁰ E’ quanto ha fatto la S.S. Lazio Spa attraverso il conferimento nella S.S. Lazio Marketing and Communication Spa del ramo d’azienda operante nel mercato dello sfruttamento commerciale del marchio S.S. Lazio, anche allo scopo di rendere l’attività di valorizzazione del brand “indipendente dall’attività e dai risultati sportivi” della società calcistica come indica la Relazione sulla Gestione al 30 giugno 2007; un’operazione simile è stata realizzata anche dalla AS Roma Spa che ha anch’essa conferito il ramo d’azienda rappresentato dalle attività editoriali, di sponsorizzazione, di marketing e merchandising connesse alla titolarità del marchio “As Roma” in una società di nuova costituzione, la Soccer di Brand Management Srl come previsto dalla Relazione Trimestrale del 31 marzo 2007.

dell'organo di gestione in forma collegiale soltanto la redazione del bilancio, la predisposizione del piano industriale della società e dell'organigramma societario.

Invece sono state diverse le scelte delle altre due società quotate. La A.S. Roma Spa ha mantenuto il sistema di amministrazione e controllo tradizionale ed ha anche aderito al Codice di Autodisciplina del Comitato per la *Corporate Governance* delle società quotate di Borsa Italiana Spa. Anche la Juventus F.C. Spa ha mantenuto il sistema di amministrazione e controllo tradizionale munendosi di un consiglio di amministrazione composto di otto consiglieri, di cui quattro indipendenti, un unico amministratore delegato con la qualifica, altresì, di direttore generale. Anche questa società ha aderito al Codice di Autodisciplina e dalla relazione annuale sulla *Corporate Governance* risulta, oltre la nomina di un comitato di controllo interno, una definizione puntuale delle deleghe di gestione che il consiglio di amministrazione può conferire con espressa riserva alla sede collegiale delle operazioni che superino determinati importi.

Ciononostante anche per queste ultime società sono emerse perplessità su un effettivo equilibrio della *governance* a causa di un uso molto esteso delle deleghe di gestione da parte solo di alcuni amministratori e degli ampi poteri concessi ai direttori sportivi, con conseguente riduzione del ruolo del consiglio di amministrazione a mero organo di ratifica *ex post* di decisioni ed atti già compiuti e realizzati.

Pertanto, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, vi è un problema di *corporate governance* all'interno delle società calcistiche quotate, il cui atteggiamento

sembra talvolta continuare ad essere quello di un ristretto *club* a conduzione familiare, anziché quello di una società emittente di titoli quotati su di un mercato regolamentato⁶¹.

Le anomalie e criticità appena messe in risalto, delle società calcistiche che si rivolgono al mercato dei capitali, sono state oggetto di un ampio dibattito che ha coinvolto anche le sedi istituzionali. Da questo dibattito sono emersi tre principali fattori peculiari: - la volatilità dei ricavi e degli stessi corsi di borsa dei titoli quotati come conseguenza diretta del successo o dell'insuccesso sportivo registrato dalla squadra; - la rigidità della struttura dei costi che spesso superano i ricavi; - gli squilibri finanziari e la scarsa patrimonializzazione, aggravata e non corretta dal decreto salvacalcio⁶². A ciò si aggiunge la diffusa considerazione che ancora oggi manca una classe di imprenditori specialisti nell'attività dell'impresa sportiva, considerato che gli azionisti di riferimento che si improvvisano gestori di questa società sono di norma imprenditori che operano in settori ben diversi e che decidono di investire nella società sportiva principalmente per passione sportiva o per fini promozionali della propria impresa d'origine. Come detto anche a livello di dibattito parlamentare è stata particolare attenzione al binomio società calcistiche – quotazione con riferimento, in particolare, alle speculazioni collegate agli annunci di acquisti di atleti al solo scopo di influenzare il mercato delle azioni delle società, nonché altri temi come quello della commistione tra *business* e sport, o ancora quello della virtualità del patrimonio di

⁶¹ REGOLI, *Società Sportive e quotazione*, in Riv. dir. soc., Giappichelli 2010, 344.

⁶² Basti pensare, ad esempio, ai resoconti stenografici dell'audizione dei rappresentanti della Consob, di fronte alla VII Commissione della Camera dei Deputati, sia nella seduta dell'11 ottobre 2006, sia nella seduta del 4 maggio 2004.

queste società sostanzialmente privo di *assets* materiali o comunque di attività il cui valore economico sia reale e ben determinabile.

Tra le indagini conoscitive promosse in sede parlamentare si può indicare quella condotta nel 2004 da parte della VII Commissione della Camera dei Deputati e conclusa con l'approvazione di un documento nel quale veniva suggerita una serie di interventi tra i quali la revisione del sistema di mutualità tra le società professionistiche, il potenziamento del sistema dei controlli sull'andamento finanziario delle società con l'introduzione di sanzioni in termini di perdita di punti in classifica e la creazione di un organo di controllo autonomo, nonché la promozione di nuove modalità di utilizzo degli stadi al fine, tra l'altro, di incrementare e differenziare gli introiti economici delle società. Successivamente la stessa VII Commissione della Camera dei Deputati, a conclusione di una seconda indagine conoscitiva, ha approvato, nel luglio 2007, un altro documento dal quale emergeva come ben pochi dei suggerimenti proposti nel 2004 fossero stati tradotti in nuove regole e prassi. Non a caso, appena due anni dopo la conclusione dell'indagine del 2004, il mondo del calcio subì un'ennesima crisi, questa volta riguardante anche il settore arbitrale, quello dell'attività degli agenti dei calciatori e delle stesse strutture corporative dell'ordinamento sportivo, quali la FIGC, tutti coinvolti in un conflitto di interessi derivante dal fatto che i controllori erano nominati dai controllati e scelti tra i controllati.

Nel maggio 2006 è stata avanzata, da alcuni Senatori della Repubblica, una proposta di inchiesta parlamentare, con l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, sull'intero mondo del

calcio professionistico e sulle attività economiche ad esso collegate. Ne sono derivate nuove proposte e soluzioni tra le quali quella di introdurre uno statuto speciale per le società sportive e regole speciali per la loro quotazione che prevedano, come condizione di accesso al mercato regolamentato, la titolarità di un patrimonio che sia reale da parte della società⁶³ o quella assai più radicale di reintrodurre il vincolo di destinazione degli utili conseguiti esclusivamente al perseguimento dell'attività sportiva e di sancire un divieto *tout court* di richiedere l'ammissione alla quotazione sui mercati regolamentati. Invero anche in dottrina vi è chi giunge a quest'ultima conclusione in modo da giustificare almeno il *favor* normativo e fiscale manifestato verso le società sportive⁶⁴ o, addirittura, di precludere in toto l'accesso alla quotazione per queste società⁶⁵. Si sta, dunque, affermando un certo consenso su una proposta che porterebbe al *delisting* delle società calcistiche già quotate e, per il futuro, al divieto di ammissione alla quotazione sui mercati regolamentati di queste società. Un consenso che si è materializzato nel documento conclusivo approvato in data 10 luglio 2007 dalla VII Commissione della Camera dei Deputati; i parlamentari, dopo aver individuato tra le cause di fondo della degenerazione del sistema calcio proprio la

⁶³ Come ad esempio la proprietà di uno stadio.

⁶⁴ FIMMANO', *La crisi delle società di calcio e l'affitto dell'azienda sportiva*, in Riv. dir. fall. 2006, I, 3.

⁶⁵ Il riferimento è a Guido Rossi che, in qualità di commissario straordinario della FIGC si è dichiarato contrario alla quotazione in borsa delle società sportive italiane poiché prive di patrimonio che vada oltre il "valore sportivo" dei propri calciatori; Addirittura vi è chi sostiene, vedi STELLA RICHTER, "Considerazioni sulle società sportive quotate", in Riv. dir. soc. 2010, 361., che non è revocabile in dubbio che tra i vari modi di perdere i soldi il più rischioso era, in tempo addietro, il gioco, il più piacevole le donne e il più sicuro l'agricoltura. La quotazione in borsa di alcune società sportive ha peraltro messo in crisi questa granitica certezza, dal momento che l'investimento nel capitale di rischio di questo tipo di società, più che non adatto a vedove e orfani si appalesa, almeno in Italia, come contendere all'attività agricola la palma di tecnica più certa per perdere i propri quattrini.

subordinazione dello sport alla sola logica economica , hanno ritenuto necessario mettere mano alla riforma delle società sportive attualmente quotate in Borsa attraverso tre interventi mirati consistenti nel : - prevedere che le società sportive, attualmente quotate in Borsa, escano da questi mercati con i necessari accorgimenti e che non vi sia di conseguenza la possibilità di una quotazione in Borsa per altre società al fine di sciogliere la connessione tra il risultato economico-finanziario e quello sportivo; - verificare la sussistenza dei presupposti normativi per consentire la permanenza delle società nei mercati azionari esclusivamente sulla base del patrimonio reale⁶⁶, verificando eventualmente la separazione societaria tra la squadra sportiva vera e propria e il resto dell'attività societaria, attraverso un adeguato sistema di controllo; - favorire la possibilità, per le società sportive, di costruire nuovi impianti dedicati al calcio o adeguare quelli esistenti, così come avviene anche in altri Paesi, anche attraverso l'approvazione di una specifica proposta di legge sugli stadi ancora in corso di esame. Dunque siamo di fronte, come già rilevato, ad una tendenza a voler interrompere definitivamente il difficile rapporto tra società calcistiche e mercati di capitali per evitare che le anomalie segnalate continuino a pregiudicare l'interesse dei risparmiatori ad un'adeguata informazione e ad una corretta valutazione dei titoli basata sull'andamento economico- finanziario piuttosto che sui risultati sportivi di queste società o , peggio ancora, sulle attese e le speculazioni dei tifosi. Tuttavia è stato rilevato⁶⁷ che poiché le società

⁶⁶ Si tratta del patrimonio costituito dagli immobili e dai risultati delle attività di merchandising e di vendita dei diritti di trasmissione.

⁶⁷ REGOLI, *Società sportive e quotazione*, in Riv. dir. soc. 2010, Giappichelli,347.

sportive devono essere messe in condizione di poter disporre di un canale di reperimento di risorse finanziarie sul mercato ma, al tempo stesso, è necessario altresì non attingere risorse dai piccoli risparmiatori che possono essere vittime degli effetti distorsivi precedentemente descritti, potrebbe essere valutata una soluzione intermedia consistente nella possibilità, da concedere alle società sportive, di accedere ad un mercato non regolamentato, cioè ad un mercato riservato ad investitori particolarmente qualificati e che non richiede, per l'effetto, il rispetto degli obblighi tipicamente previsti a protezione dei piccoli risparmiatori. Il riferimento è a mercati come il nuovo Mercato Alternativo del Capitale⁶⁸ che ha avviato la propria attività a decorrere dal settembre 2007 con lo scopo di accogliere le piccole e medie imprese che desiderano raccogliere capitali di terzi senza però doversi assoggettare ai costi e agli oneri organizzativi generati dalle regole e gli obblighi applicabili alle società che intendono quotarsi⁶⁹.

Un ultimo aspetto peculiare da mettere in evidenza in questa materia, e che concerne specificamente le società calcistiche quotate, è rappresentato dalla disciplina prevista per la detenzione di partecipazioni di controllo nelle società stesse. A tal riguardo, l'art. 16 bis delle Norme Organizzative Interne della FIGC⁷⁰, pone dei limiti al

⁶⁸ Cd. MAC.

⁶⁹ A partire dal 1 marzo 2012, dall'accorpamento dei mercati AIM Italia e MAC, nasce l'AIM Italia.

⁷⁰ L'art. 16 bis intitolato "Partecipazioni societarie" al co. I dispone "non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti e indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica o al campionato organizzato dal Comitato Interregionale", al co. II prosegue "ai fini di cui al co. I, un soggetto ha una posizione di controllo di una società o associazione sportiva quando, allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali

possesso di partecipazioni in più società di calcio professioniste. Infatti nega la possibilità sia di disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, e per l'effetto di disporre di azioni che superino la metà del capitale e che conferiscono diritto di voto nelle assemblee ordinarie, sia di disporre dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria in più di una società, laddove almeno una di esse abbia azioni quotate in borsa. In virtù del dlgs. 58/1998 oltre ai limiti imposti dall'art. 16 bis delle NOIF, bisogna annoverare anche quella identificata come influenza dominante in forza a particolari vincoli contrattuali che legano tra loro le società. L'art. 93 del TUF, infatti, fornisce la definizione di controllo⁷¹ integrando quella già presente nell'art. 2359 c.c.⁷², dando la possibilità di detenere il controllo anche senza possedere determinate quantità di partecipazioni azionarie, ma esercitando il controllo in virtù di particolari rapporti contrattuali che rendono una società dipendente economicamente rispetto all'altra. Ne consegue, per non falsare il corso dei campionati, soprattutto in campo calcistico in cui vi sono interessi economici elevatissimi, la necessità di "stoppare" gli accordi alla fonte⁷³.

ovvero un'influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali".

⁷¹ Questa norma, intitolata "Definizione di controllo" sancisce "sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'art. 2359 primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria".

⁷² Questo articolo prevede, al co. I, che "sono società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

⁷³ COSSU, L'evoluzione normativa delle società sportive, in Riv. del notariato, 2000, I 1370.

Le sanzioni connesse alla violazione di quel divieto investono sia il socio che la società. E' prevista infatti la perdita della qualità di socio, con tutte le conseguenze che ne derivano, ma non la perdita dei diritti di natura patrimoniale quali il diritto agli utili e il diritto al rimborso della quota di liquidazione al momento dell'estinzione della società, per un periodo non inferiore ad un anno. Per la società sportiva le sanzioni sono costituite dal pagamento di una sostanziosa ammenda pecuniaria e dalla sospensione dai contributi federali; inoltre se al momento dell'iscrizione ai campionati non sono state ricomposte le proporzioni azionarie e rispettata la trasparenza nei rapporti tra le società calcistiche professionistiche, tali società non vengono ammesse all'iscrizione al campionato di competenza⁷⁴.

Le società di calcio che hanno intenzione di quotare le proprie azioni in borsa, nell'intento di eludere il rischio di incorrere in queste sanzioni, sono solite inserire negli statuti clausole che prevedono conflitti di interessi ai sensi dell'art.2373 c.c.⁷⁵, nel caso in cui un azionista sia in possesso di azioni rilevanti con diritto di voto di due o più società calcistiche affiliate alla FIGC⁷⁶. Dunque le società di calcio

⁷⁴ Il co. III dell'art. 16 bis delle NOIF così prevede “ l'inosservanza del divieto di cui al comma I costituisce illecito e comporta, su deferimento della Procura Federale, l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. L'avvio del procedimento disciplinare comporta la sospensione dei contributi federali, da revocarsi in caso di pronuncia definitiva favorevole alla società. Permanendo l'inosservanza del divieto di cui al comma I alla scadenza del termine, annualmente fissato, per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato, le società oggetto di controllo non sono ammesse al campionato di competenza e decadono dai contributi federali.

⁷⁵ Questa norma prevede “ la deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'art.2377 qualora possa recarle danno.”

⁷⁶ Art. 15 intitolato “ Intervento dei soci” , dello Statuto Società Sportiva Lazio spa : “ è in conflitto di interessi: a) chiunque diritti di voto in misura superiore al 2% del capitale della società, ove sia contemporaneamente titolare di tanti diritti di voto in un'altra società calcistica affiliata alla FIGC ..., pari alla percentuale necessaria ad assicurarsi il controllo di detta altra società ai sensi del comma 1, punti 1e 2 dell'art. 2359c.c. ; b) chiunque abbia diritti di voto nell'assemblea

sono tenute al rispetto delle norme relative all'informazione sulle partecipazioni rilevanti alla stregua, anche, del dlgs 58/1998, il cui art. 120 detta alcuni obblighi, ed in particolare al co. III impone alle società con azioni quotate che partecipano in misura superiore al 10% del capitale di una società con azioni non quotate, anche se estere, l'obbligo di darne comunicazione sia alla società partecipata che alla Consob. Quest'ultima ha emanato, con regolamento, le norme di attuazione in materia di emittenti in cui sono regolamentati gli obblighi di informazione sia al pubblico⁷⁷, sia alla stessa Consob⁷⁸.

Per quanto concerne le partecipazioni in società quotate, l'art. 1 del Regolamento Consob n. 11522 del 1 luglio 1998, prevede ulteriori comunicazioni alla società partecipata ed alla Consob quando si superano le percentuali del 5%, del 7,5%, del 10% e successivi multipli di 5, nonché quando la partecipazione scende al di sotto del 2% o sotto le percentuali indicate. L'art.8 del Regolamento Consob prevede, invece, per le partecipazioni di società quotate in società non quotate, comunicazioni da effettuare al superamento della soglia del 10% delle partecipazioni, alla data di chiusura del primo settore di esercizio e alla data di chiusura dell'esercizio sociale.

della società in misura superiore al 10% del capitale della società, ove sia contemporaneamente titolare di tanti diritti di voto in un'altra società calcistica ... pari ad una percentuale del capitale di detta altra società superiore al 2% ma inferiore a quella di cui alla precedente lettera a)”).

⁷⁷ Dagli artt. 66 ss.

⁷⁸ Dagli artt. 90ss; si tratta del Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di emittenti, e successivamente, la Comunicazione contenente disposizioni attuative dell'art. 15 del regolamento 11971.

4.4. Codici di autodisciplina sportiva.

Un tema di particolare rilievo concerne le possibili implicazioni del decreto legislativo 231 del 2001⁷⁹ sulle società sportive professionistiche in generale e su quelle calcistiche in particolare. Il tema ha grande interesse considerando i l codice etico comportamentale e il modello organizzativo previsti dalla normativa. Pur essendo stato emesso da più di un decennio , l'applicazione di questo decreto rappresenta ancora una novità, soprattutto nei settori, come il calcio professionistico , in cui le società sono dotate di organici e risorse non sempre strutturate, presentano processi e procedure con uno scarso livello di standardizzazione ed adottano comportamenti non sempre trasparenti nei confronti degli *stakeholders* esterni.

In generale il dlgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità degli enti per illecito amministrativo dipendente da reato. Più specificamente sono destinatari delle norme in questione, ai sensi dell'art. 1 c o. II del decreto, gli enti forniti di personalità giuridica, nonché le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica. La responsabilità dell'illecito del soggetto collettivo è configurabile in presenza di requisiti oggettivi e soggettivi. Dal punto di vista oggettivo si richiede la presenza di un reato che sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Il reato infatti deve

⁷⁹ Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001.

essere commesso da una persona fisica avente i requisiti per impegnare la responsabilità dell'ente; a tal fine, l'art. 5 del decreto, stabilisce che deve trattarsi di persona che rivesta una posizione apicale di diritto o di fatto, oppure che sia sottoposta alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati. Dal punto di vista soggettivo i criteri si differenziano a seconda che il reato sia stato posto in essere da un soggetto in posizione apicale o da un subordinato. L'art. 6 del decreto detta la disciplina relativa alla prima ipotesi e stabilisce che l'ente non è responsabile se prova che:

- sono stati adottati ed efficacemente attuati, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie;
- è stato affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei suddetti modelli;
- gli autori materiali del reato lo hanno commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del suddetto organismo di controllo⁸⁰.

Qualora, invece, il reato sia posto in essere da un soggetto in posizione subordinata, l'art. 7 del dlgs. 231/2001 ,

⁸⁰ A questo proposito, Confindustria ha suggerito alcuni principi guida che dovrebbero informare il modello organizzativo ed essere esplicitati nel relativo codice etico (previsto dal decreto come parte fondante il modello organizzativo): -sistema organizzativo sufficientemente chiaro e formalizzato, soprattutto per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni e l'abbinamento di firma; -separazione di funzioni tra chi autorizza un'operazione, e chi la contabilizza, la esegue operativamente e la controlla; - assegnazione di poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite; -registrazione, autorizzazione e verifica di ogni operazione, con controllo di legittimità, coerenza e congruenza; -comunicazione al personale e sua formazione sulle caratteristiche del modello organizzativo; -istituzione di un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili e curi l'aggiornamento del modello , andando a sviluppare nuovi rapporti di governante sia con gli organi di amministrazione e controllo, che con gli organi direttivi.

prevede la responsabilità dell'ente nel caso in cui la commissione del reato derivi dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza, cioè da un deficit di controllo da parte degli organi a ciò preposti.

L'introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche rappresenta una delle più significative riforme che, in attuazione degli impegni assunti a livello comunitario ed internazionale, hanno recentemente interessato l'ordinamento italiano. L'intervento del legislatore del 2001, in attuazione della delega conferita con la legge 300 del 29 settembre 2000, infatti, si inserisce nell'ambito dell'ampio movimento di lotta alla corruzione internazionale che ha imposto agli Stati aderenti all'Unione Europea l'assunzione di omogenei mezzi di repressione e prevenzione della criminalità che coinvolge l'economia e la finanza. Il decreto prevede un esteso ambito di reati contro la Pubblica Amministrazione, come ad esempio corruzione, concussione, truffa, frode informatica e societari come falso in bilancio, illegale ripartizione di utili, false comunicazioni sociali, aggio, a cui sono stati recentemente aggiunti i delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, i delitti e gli illeciti finanziari introdotti nel regolamento dei mercati nel quadro della revisione della normativa finanziaria e i reati riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro. Per le società sportive le aree che presentano un rischio maggiore e nelle quali è frequente la commissione di reati, per i quali è prevista l'applicazione della normativa in esame, riguardano: - gestione di finanziamenti pubblici e contributi agevolati; - gestione di contabilità e redazione del

bilancio⁸¹; - omaggi e spese di rappresentanza come possibile strumento di correzione; - rapporti con soggetti pubblici quali CONI, FIGC, Credito sportivo ecc. ; - assunzione del personale; - sponsorizzazioni e pubblicità; - attività connesse alla ricezione di pagamenti in contanti⁸²; - gestione di risorse finanziarie; - approvvigionamento di beni e servizi. Le sanzioni, previste dall'art. 9 del decreto, sono: - la sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'illecito e alle condizioni economiche dell'Ente; - le sanzioni interdittive come ad esempio la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'Illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi con revoca di quelli già concessi, l'interdizione dall'esercizio di attività; - la confisca; - la pubblicazione della sentenza.

Considerando che l'adozione del modello è facoltativa va sottolineato che tra le principali motivazioni che portano le società ad adottarlo vi sono anzitutto la previsione di una rilevante condizione esimente che è rappresentata dall'adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti considerati⁸³; in secondo luogo l'esigenza di soddisfare i requisiti di trasparenza, comportamento etico, informazione e comunicazione nei confronti dei propri stakeholders; infine la necessità di requisiti di efficienza ed efficacia organizzativa

⁸¹ Basti pensare alle compravendite dei calciatori e alle cd. plusvalenze incrociate.

⁸² Si pensi alle biglietterie.

⁸³ Al limite è realizzabile anche post factum per beneficiare della prevista riduzione della pena.

che implicano una buona organizzazione basata sulla chiarezza dei ruoli, responsabilità definite, procedure e giusta formalizzazione.

Le prime e più importanti indicazioni normative da analizzare per quel che riguarda l'applicazione e l'osservanza del dlgs. 231/2001 da parte delle società calcistiche, sono quelle dell'art. 7 dello Statuto FIGC da leggere congiuntamente all'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva. La prima delle norme citate statuisce, al co. V, che “ il Consiglio Federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme necessarie e vigila affinché le società, che partecipano a campionati nazionali, adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto”, precisando altresì che detti modelli devono prevedere “... l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico – sportivo, nonché adeguati meccanismi di controllo”. L'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, invece, prevede la responsabilità oggettiva delle società per l'operato di chi le rappresenta nonché dei tesserati, dei propri sostenitori e delle persone comunque addette a servizi della stessa; a tal riguardo è rilevante l'esimente che può far valere la società, prevista dall'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva, che esclude la responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori se ricorre, congiuntamente alle altre condizioni indicate dalla norma, l'adozione, prima del fatto, di modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo.

A ciò si aggiunga il disposto del co. III dell'art. 6 del dlgs. 231/2001 che recita “ I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma II, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”. In effetti proprio questi codici di comportamento o , secondo la terminologia imperante, codici etici sono stati adottati da alcune società sportive , in particolare calcistiche, ed anche dalle Federazioni per conformarsi al decreto in esame e per assicurarsi la predisposizione di modelli di organizzazione e di gestione in grado di prevenire comportamenti che possono generare la responsabilità delle società.

Prima di analizzare il contenuto dei codici etici di alcune società sportive pare opportuno fare qualche considerazione in merito alla natura di tali codici. La bimillenaria dottrina giusnaturalistica ha cercato, sia pure nella diversità di posizioni dei suoi numerosi ed autorevoli autori, di dare un contenuto al diritto naturale ora rinvenuto nella *physis*, ora nella ragione o nella volontà di Dio, ora ancora nell'insocievolezza o socievolezza naturale dell'uomo, ora infine nella ragione umana. Il giusnaturalismo ha tentato, sin dalla sua origine⁸⁴, di spiegare le peculiarità e l'essenza della natura umana in modo tale da poter individuare quella che è la giusta struttura del diritto ed ha studiato, tra gli altri temi, anche i fondamenti razionali che permettono ai comportamenti umani di assegnare uno status deontologico ovvero

⁸⁴ Fatta risalire all'illuminismo greco del V sec. a.C.

distinguerli in buoni, giusti, moralmente leciti, rispetto ai comportamenti ritenuti cattivi o moralmente inappropriati; insomma si è occupata di questioni che, comunemente, vengono ricondotte nell'ambito dell'etica. La fine del ventesimo secolo ci ha consegnato una tasso di frequenza del termine etica e dei suoi correlati che non ha avuto precedenti in tutto il secolo. L'etica è divenuta una presenza costante e rilevante nel dibattito attorno alle attività economiche, politiche e sociali, mentre fino a qualche decennio fa era una questione che segnalava in modo pressoché esclusivo l'approccio filosofico o religioso e riguardava solo ristrette aree di pubblico. I fattori di tanto successo sono essenzialmente due. Il primo è la crescente complessità da dirimere, frutto da un lato dei progressi scientifici e dall'altro del confronto fra sistemi diversi cui ci espone la globalizzazione attuale. Il secondo fattore è la fine dei sistemi ideologici di orientamento, che hanno assolto per oltre un secolo la funzione di riduzione della complessità permettendo a grandi masse di agire sullo scenario politico, economico e culturale con un grado di partecipazione mai raggiunto nella storia dell'umanità e, nei casi migliori, avviare un percorso che dalla semplificazione ideologica ne traesse valori di riferimento per un percorso di azione concreta nella realtà. In questo contesto si colloca il codice etico che può essere definito come un'assunzione formale di responsabilità verso gli altri⁸⁵.

⁸⁵ LAMA, *Dall'etica ai codici etici*, in Centro Studi Nazionale CISL, Milano, 2005,91, dove l'autore sottolinea: "La responsabilità non comincia con la decisione, bensì esige la decisione. La responsabilità espressa dal codice etico non può essere autoreferente. Come ci mostra l'etimologia, il termine responsabilità deriva dal latino *respondeo* ed esprime reciprocità, ha nella relazione con l'altro la sua essenza. Stare nella società rende responsabili, carica di un fardello del cui peso talvolta ci si vorrebbe liberare, ignorarne l'esistenza. Un fardello proporzionale al potere politico, culturale o economico posseduto. Il suo esercizio impone la valutazione delle conseguenze delle

E' stato anche sottolineato che il codice etico viene definito tale in quanto posto a tutela di interessi non patrimoniali, estranei alla logica del profitto in senso assoluto nonché che tali codici, collocandosi negli ultimi decenni in un contesto normativo ordinamentale, contengono norme senz'altro giuridiche con la previsione di sanzioni nel caso in cui vengono violate; dunque i codici etici sono da considerarsi giuridici o comunque aventi una rilevanza giuridica⁸⁶.

A tal riguardo si pensi al codice etico della FIGC il cui art. 12 intitolato “ Disposizioni Sanzionatorie” dispone: “ L’osservanza delle norme del codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei destinatari. La violazione delle norme del codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare per i dipendenti della FIGC, nel rispetto delle procedure previste dalle norme lavoristiche, con ogni conseguenza di legge, e potrà comportare il risarcimento dei danni da essa derivanti”⁸⁷. Interessante è anche il codice etico adottato dalla Lega Nazionali Dilettanti ed approvato dal Consiglio Direttivo in data 21 maggio 2012, dove significativamente nella premessa si legge “...Il presente Codice Etico fornisce i principi e le regole generali alle quali la L.N.D. si vuole attenere nel normale svolgimento della sua attività nonché le linee guida da seguire nel recepimento del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in materia di “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle

azioni che si compiono, sapendo che anche la “ non azione” è una decisione, una delle scelte possibili ed altrettanto gravida di responsabilità quanto le altre”.

⁸⁶ CAPRIOLI, Intervento al Convegno del 27 maggio 2013 presso l’Ordine dei Commercialisti di Napoli, avente ad oggetto “ I modelli di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati nelle società di calcio ex dlgs. 231/2001”.

⁸⁷ Questa disposizione potrebbe essere considerata come un’applicazione peculiare dell’istituto della clausola penale previsto e disciplinato dall’art. 1382 c.c. .

associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. Il Codice Etico rappresenta l'enunciazione dell'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della L.N.D. rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento dei propri scopi istituzionali (associati, clienti-utenti, fornitori, Dipendenti, Collaboratori, istituzioni, collettività). Il Codice fissa, inoltre, standard di riferimento e norme di condotta che devono avvalorare i processi decisionali ed orientare i comportamenti della L.N.D. . Ciascun amministratore, dipendente, collaboratore, è tenuto, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolte anche in rappresentanza della L.N.D. presso terzi, al rispetto delle norme contenute nel presente Codice". Sempre nello stesso codice, al paragrafo 1.3. vengono considerati non etici i " comportamenti di chiunque, singolo o organizzazione, che cerchi di procurare un indebito vantaggio o interesse per sé o per la L.N.D." mentre al paragrafo 1.4. vengono indicati gli obiettivi del codice consistenti nell' indirizzare tutte le attività della L.N.D. verso criteri di rispetto della legge, lealtà, correttezza professionale ed efficienza economica nei rapporti interni ed esterni, al fine di favorire indirizzi univoci di comportamento volti alla soddisfazione delle esigenze dei portatori di interesse e al consolidamento di una positiva reputazione. Al paragrafo 1.5. viene riprodotta, sostanzialmente, la stessa norma del codice etico della FIGC, dal momento che ivi si legge "L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve, inoltre, essere considerata parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i Dipendenti, ai sensi dell'art. 2104 del Codice Civile, nonché per i Collaboratori della

L.N.D. con riferimento al rapporto contrattuale in essere”; significativa è anche la costituzione di un Organismo di Vigilanza cui i membri del Collegio dei Revisori, i dipendenti e i collaboratori esterni nonché tutti i portatori di interessi della Lega Nazionale Dilettanti devono segnalare eventuali inosservanze e ogni violazione del presente Codice. In particolare l’Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sull’attuazione e sul rispetto del Codice Etico e del Modello, coerentemente con il Codice stesso. Ciascuna ufficio/segreteria della L.N.D. è comunque responsabile dell’applicazione del Codice nell’ambito delle mansioni di propria competenza. Inoltre l’Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di:- esprimere pareri indipendenti riguardo alle problematiche di natura etica che potrebbero insorgere nell’ambito delle decisioni della L.N.D. e delle presunte violazioni del Codice Etico; - verificare l’applicazione del Codice Etico attraverso un’opportuna attività di monitoraggio; - monitorare le iniziative per la diffusione e comprensione del Codice Etico. Nel corpo centrale del Codice sono indicati i principi generali cui devono attenersi i destinatari dello stesso, consistenti nel rispetto della persona, sostenibilità ambientale, sicurezza nei luoghi di lavoro, equità, imparzialità, lealtà, trasparenza e riservatezza.

Nel mondo del calcio si può prendere in considerazione il codice etico adottato dalla Juventus ed approvato dal Consiglio di Amministrazione il 9 maggio 2013. All’art. 1 vengono indicati come destinatari del codice, ovvero obbligati ad osservare i principi in esso contenuti e sottoposti a sanzioni per la violazione delle sue disposizioni: gli azionisti, gli amministratori, i sindaci, i calciatori

professionisti, il personale tecnico tesserato, i dipendenti ed i collaboratori, mediatori e procuratori inclusi, i consulenti, i fornitori, i partner delle iniziative commerciali della società e chiunque svolga attività in nome e per conto della Juventus o sotto il controllo della stessa. Tra i principi generali vengono indicati quelli di imparzialità, di trasparenza e completezza delle informazioni, da osservarsi soprattutto nei rapporti con gli *stakeholders*, di probità, di correttezza nei casi di potenziali conflitti di interesse, con particolare riferimento al caso in cui un collaboratore o un soggetto terzo che rappresenti la società persegua un interesse diverso dagli obiettivi sociali e dal bilanciamento degli interessi degli *stakeholders*, o si avvantaggi personalmente di opportunità di affari dell'impresa nonché all'ipotesi di un rappresentante dei clienti o dei fornitori o delle istituzioni pubbliche che agisca in contrasto con i doveri fiduciari legati alla sua posizione. Il codice prevede il rispetto dei principi di lealtà e correttezza e trasparenza in diversi ambiti ed in particolare nei rapporti gerarchici all'interno della società nonché nei rapporti della società con la Pubblica Amministrazione e con le autorità giudiziarie. E' indubbiamente innovativa la previsione di una clausola risolutiva espressa nei confronti di coloro che entrano in contatto con la società e che sono privi di adeguati modelli di organizzazione, gestione e controllo. Più precisamente l'art. 9, paragrafo IV, dispone che la Juventus si aspetta da clienti, fornitori e collaboratori, comportamenti conformi ai principi contenuti nel codice etico, sottolineando altresì che comportamenti diversi possono considerarsi grave impedimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto,

motivo di lesione del rapporto fiduciario, e giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali. Inoltre l'art. 16 del codice precisa non solo che la Juventus si attende che i propri collaboratori, nello svolgimento delle proprie mansioni, non pongano in essere comportamenti illeciti costituenti reati di cui al dlgs. 231/2001, ma prevede anche la società si è dotata di un modello organizzativo interno proprio in virtù del decreto citato, allo scopo di limitare in maniera significativa il rischio di commissione di reati previsti dal dlgs. 231/2001 e, allo stesso tempo, di consentire alla Juventus di beneficiare dell'esimente prevista dalla citata normativa. Il codice di autodisciplina si chiude con la norma dell'art. 19 che, al paragrafo II, statuisce che “ i dipendenti, i collaboratori, i calciatori, gli altri tesserati e gli amministratori, hanno l'obbligo di informare senza indugio il proprio superiore ovvero, in caso di impossibilità o inopportunità, il Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza o il Comitato di Controlli e Rischi, di comportamenti che sono stati posti in essere o che stanno per essere posti in essere in violazione delle norme del presente Codice”.

Chiaramente la presenza di codici etici connota non solo le società calcistiche ma anche altre società operanti in altre competizioni e pratiche sportive. Si pensi al codice etico della Virtus Roma, società professionistica di pallacanestro che milita nel campionato di serie A, che consta di tredici articoli. Anche in questo codice comportamentale vengono in rilievo norme di particolare interesse, soprattutto perché significativamente dirette al conseguimento delle finalità che inducono una società sportiva a dotarsi di un codice etico, come quella

dell'art. 1 dove si legge “ ... l'adozione del presente Codice Etico è espressione della volontà della società di promuovere, nell'esercizio di tutte le sue funzioni, uno standard elevato di professionalità nello svolgimento delle prestazioni sportive e di tutte le attività riconducibili alla Società ed a vietare quei comportamenti in contrasto non solo con le normative di volta in volta rilevanti ma anche con i valori etici che la Società intende promuovere e garantire. Il Codice Etico in particolare specifica, nel riconoscimento dello svolgimento di un servizio sociale, i fondamentali doveri di lealtà, probità, correttezza e diligenza previsti per tutti i protagonisti, direttamente o indirettamente, della vita societaria contribuendo a garantire che le attività di tutti i soggetti siano poste in essere nel rispetto delle leggi e dell'etica sportiva”. Di particolare rilievo è anche l'art. 3 che subordina l'efficacia del codice alla sottoscrizione da parte dei suoi destinatari ma al tempo stesso prevede che una volta sottoscritto non può esserne invocata in nessun caso l'ignoranza. Nella norma successiva la società si impegna ad adottare, garantendone un'efficace attuazione, un modello di gestione, organizzazione e controllo idoneo a prevenire comportamenti illeciti, nonché a non intrattenere alcun rapporto con soggetti che non operino nel rispetto delle norme e dei principi previsti dal codice etico.

Da segnalare è una peculiare applicazione dell'art. 2391 c.c. operata dall'art. 7 dove si precisa che “È fatto obbligo di evitare e prevenire qualsiasi situazione che possa determinare conflitti di interesse, sia effettivo che potenziale e/o apparente, tra attività societarie, personali e/o di persone collegate, ed astenersi dal partecipare all'adozione di

qualsiasi decisione o attività che possa determinare tali situazioni anche quando la propria partecipazione possa solo ingenerare sfiducia nella imparzialità ed indipendenza della Società. Laddove sorgano situazioni di conflitto, anche solo potenziale e/o apparente, è fatto obbligo darne immediata comunicazione agli organi competenti. In particolare gli amministratori della Società devono rispettare gli obblighi di cui all'art. 2391 comma I del Codice civile, pertanto, nel caso in cui in una determinata attività si trovino, per conto proprio o di terzi, in situazione di conflitto di interessi anche solo potenziale o apparente con quelli della Società, devono darne immediata comunicazione agli altri amministratori ed al collegio sindacale.

Infine va fatta menzione della norma di chiusura con la quale la società si impegna ad istituire uno specifico Comitato dei Garanti del Codice Etico, composto da persone di alta indipendenza e moralità e senza alcun rapporto formale con la Società stessa; a tale comitato sono attribuiti compiti di vigilanza sul rispetto delle norme del codice etico, sanzionatori in caso di violazione delle stesse e di revisione periodica del codice.

CONCLUSIONI

Il presente lavoro ha preso in considerazione l'*excursus* legislativo, dottrinale e giurisprudenziale in materia di società sportive professionistiche cercando, come appare evidente in molte parti del testo, di mettere in rilievo gli aspetti di peculiarità e di specialità che, in relazione all'attività svolta, connotano le stesse, spesso protetti dal legislatore stante il loro assoluto rilievo non solo sul piano commerciale ed economico ma anche, e forse soprattutto, sul piano sociale.

Si è cercato anche di evidenziare come l'ordinamento sportivo è stato raramente oggetto dell'attenzione del legislatore che ha dedicato alla materia poche leggi speciali in grado di dissipare dubbi e di risolvere dispute, in molti casi anche di interesse scientifico considerevole, che sorgevano attorno ai soggetti dell'ordinamento sportivo e , tra questi, attorno alle società sportive professionistiche.

Tra queste leggi il punto di partenza fondamentale per l'analisi qui svolta è stato la legge del 23 marzo del 1981 n. 91, modificata nel 1996 con la legge n. 586, che dedica il capo III proprio alle società sportive e alle Federazioni Nazionali. Ma è senza dubbio più volte emersa, sia in dottrina che in giurisprudenza, la necessità di interventi legislativi più specificamente dedicati ai gruppi che si occupano di sport . Nel settore professionistico, del resto, il limite che per lungo tempo ha riguardato le società sportive ovvero di conseguire uno scopo di lucro, considerato da più parti incongruo rispetto alla necessità gestionali di tali società soprattutto in alcuni settori come quello calcistico, è stato rimosso dal legislatore del 1996 che

comunque fa permanere il limite di destinare una quota, corrispondente al 10% degli utili, a centri giovanili di formazione tecnico – sportiva. Tuttavia svincolare le società dall’obbligo del reinvestimento degli utili nell’attività sportiva ha esaltato il carattere imprenditoriale delle stesse, con rilevanti conseguenze per l’intero sistema. Le società sono state indotte a indebitarsi oltre misura allo scopo di avere nel breve/medio tempo un ritorno economico tale da risollevarne la propria capacità finanziaria e raggiungere un saldo attivo. Un quadro del genere, abbinato agli effetti della c.d. sentenza *Bosman* ha prodotto una situazione estremamente preoccupante. L’assetto attuale è caratterizzato da norme inviluppate nella loro autoreferenzialità e che lasciano un elevatissimo grado di discrezionalità nelle decisioni di autogoverno, quasi che l’ordinamento sportivo non fosse assoggettato comunque all’ordinamento statale. Il metodo di regolamentare *ex post*, alla luce di specifiche esperienze non è più tollerabile: si pensi al c.d. Lodo Petrucci concepito, male, dopo il caso Fiorentina; oppure al comma VII, dello stesso articolo 52, elaborato dopo il c.d. *caso Napoli*. Si tratta di “toppe” che volta per volta mostrano inevitabilmente la tipica debolezza e iniquità della norma del caso concreto.

BIBLIOGRAFIA

- ABRIANI – CALVOSA- FERRI JR- GIANNELLI- GUERRERA – GUIZZI – NOTARI – PACIELLO – REGOLI – RESCIO – ROSAPEPE – STELLA RICHTER JR – TOFFOLETTO, *Diritto delle società Manuale Breve*, Ed. Giuffré, Milano, 2008.
- ALBANESI, *Il Fine di lucro e le società sportive*, in Riv. dir. Sport, 1958, 77.
- ALESSI, *L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese*, Ed. Giuffré , Milano, 2000.
- ALPA, *L'ordinamento sportivo*, in Nuovissima giurisprudenza civile commentata, 1986.
- ALVISI, *Autonomia privata e autodisciplina sportiva*, Ed. Giuffré, Milano, 2000.
- APICE, *La società sportiva dentro o fuori al codice civile?*, Riv. dir. fall. , 1986, 538.

- ASCARELLI , *Corso di diritto commerciale*, Ed. Giuffré, Milano, 1962, 1- 2.
- BARBA, *Note in tema di affiliazione sportive*, in Riv. dir. sport., 1964.
- BARBARITO MARANI TORO , *Discorso generale sul diritto sportivo*, Milano, 1972.
- BIANCA, *Diritto civile 3, il Contratto* ,Ed.Giuffré, Milano, 1987.
- BOCCHINI , *La pubblicità delle società commerciali*, Ed. Jovene, Napoli, 1971.
- CALZONE, *Osservazioni sul Coni, le federazioni sportive nazionali e le società sportive alla luce del d.lgs 242/1999*, in Rivista di diritto sportivo, 2000.
- CAMERINO, *Associazione sportiva e impresa* , in Riv. Dir. Sport, 1960, 200.
- CAMPOBASSO, *Diritto delle Società*, Ed. UTET g iuridica, Torino, 1999.

- CAPRIOLI, *L'associazionismo sportivo dilettantistico e le sue forme giuridiche. Problemi e prospettive*, in *Dir. giur.* , 1989, 143.
- CAPRIOLI, *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Ed. Jovene, Napoli, 1997.
- CHIAIA NOYA, *I controlli sulle società sportive*, in *Riv. dir. sport*, 1989, 453.
- CHIAIA NOYA, *La nuova disciplina delle società sportive professionistiche*, *Riv. dir. sport.* , 1997, 629.
- CIRENEI, *Le associazioni sportive società per azioni*, in *Riv. dir. comm.* , 1970, 467.
- CIRENEI, *Società di calcio e fallimento*, in *Riv. dir. comm.* , 1973, II, 273.
- CIRENEI, *Società sportive*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, 1987, 389.
- COCCIA – DE SILVESTRI – FUMAGALLI – MUSUMARRA – SELLI , *Diritto dello sport*, Ed. Le Monnier Università, Milano, 2008.

- COSSU, *L'evoluzione normativa delle società sportive*, in Riv. del notariato, 2000, I 1370.
- D'ONOFRIO, *Manuale operativo di diritto sportivo*, Maggioli, 2007.
- DALLA COSTA, *La disciplina giuridica del lavoro sportivo*, Ed. EGIDA, 1994.
- DE ANGELIS, *Della trasformazione: la trasformazione eterogenea*, in cod. commentato delle nuove società a cura di G. Bonfante, D. Corapi, G. Marziale, R. Rodolf, V. Salafa, I ed. , Vicenza , 2004.
- DEMURO, *La disciplina speciale delle società di calcio professionistico*, in Riv. dir. soc. , Ed. Giappichelli 2010.
- FERRARA jr, Corsi, *Gli imprenditori e le società*, Ed. Giuffré, Milano, 1987.
- FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, Ed. UTET, 2006.
- FICO, *Il controllo giudiziario sulle società sportive*, in L e Società, 1997, 104.

- FIMMANO', *La crisi delle società di calcio e l'affitto di azienda sportiva*, in Riv. dir. fall, 2006, I.
- FIMMANO' , *La successione di fatto nell'impresa sportiva fallita*, In Dir. fall., n. 1, 2006, 3 s.
- FRASCAROLI, *Sport*, in Enciclopedia del diritto, Milano 1987.
- GALGANO , *Delle Associazioni non riconosciute e dei contratti*, nel Commentario del cod. civ. a cura di SCIALOJA E BRANCA.
- GHIA – VONA ,*Riflessioni sulla natura giuridica delle società sportive*, in Temi Romana, 1985,I, 691.
- GHIA – SEVERINI – PICCININI , *Trattato delle procedure concorsuali*, I, Ed. UTET, 2010, 136.
- GIACOMARDO, *Titoli sportivi solo in nome della legge*, in Diritto e Giustizia, 7.
- GUERRERA, *La nuova disciplina delle trasformazioni*, in Vita not. , 2004.

- GUERRERA, *in Diritto delle Società Manuale breve*, Ed. Giuffré, Milano, 2008.
- LANDOLFI, *La legge n. 91 del 1981 e la emersione dell'ordinamento sportivo*, in Riv. dir. sport, 1982, 36 ss.
- LANDOLFI, *Sport ed insolvenza*, in Riv. dir. sport, 1987, 257.
- LENER, *Una legge per lo sport?* , in Foro.it, 1981, V.
- LIBONATI, *Corso di diritto commerciale*, Ed. Giuffré, Milano, 2009.
- MACRI', *Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico*, in Riv. dir. civ. , 1981, II.
- MACRI', *Società sportive: revoca della liquidazione* , in Le Società, 1992, 1690.
- MANGIONE, *Nuove norme in materia di società sportive professionistiche*, in Riv. delle Società, 1996, 1383.
- MARASA', *Le Società senza scopo di lucro*, Ed. Giuffré Macerata, 1984.

- MARASA', *Società sportive e società di diritto speciale*, in Riv. delle società, 1982.
- MARASA', *Nuovi confini delle trasformazioni e delle fusioni nei contratti associativi*, in Riv. dir. civ. , 1994, II.
- MARASA', *Modifiche del contratto sociale e modifiche dell'atto costitutivo*, in Tratt. Soc. per azioni, diretto da Colombo e Portale, Vol. VI, Torino, 1993.
- MARASA' , *Le trasformazioni eterogenee*, Rivista delle società, 2004.
- MARRAFFA, *Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e tutela dei creditori*, Ed. Giuffré, Milano, 2005.
- MASAGLI, *Le società sportive per azioni*, in Dir. fall. , 1974, I , 14;
- MINERVINI, *Il nuovo statuto - tipo delle società calcistiche*, in Riv. Società, 1967, II, 678.
- PAJARDI, *Codice del fallimento*, Milano, 2004, 1153.
- POLLICE, *Il controllo giudiziario sulle società sportive*, in Rivista di diritto dell'impresa, 1999, 55.

- PROCIDA MIRABELLI DI LAURO e MARIA FEOLA, in *Responsabilità Civile*, 2008, Giappichelli Editore, 140.
- QUARANTA Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico, in *Riv. dir. Sport.*, 1979.
- REGOLI, *Società sportive e quotazione*, in *Riv. dir. soc.* , 2010, 339.
- SALAFIA, *Il controllo giudiziario sulle società di capitali cd. sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1985, 559.
- SANDULLI, *Società sportive e procedure concorsuali*, in *Dir. fall.* , 1989, I , 687 ss.
- SANINO, *La nuova collocazione delle leghe nell'organizzazione dello sport*, in *Rivista Analisi Giuridica dell'Economia*.
- SANTINI, *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Riv. dir. civ.* , 1973, I.
- SBARBARO, *Brevi note critiche sulla quotazione delle società sportive*, in www.comparazione diritto civile.it, 2012;

- SPADA, *La tipicità delle società*, Ed. CEDAM, Padova , 1974.
- SPADA , *Dalla nozione al tipo di società per azioni*, in Riv. Dir. Civ. , 1985, I .
- SPADA , *Dalla trasformazione delle società alla trasformazione degli enti e oltre*, in Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, III, Diritto Commerciale, Società, 3, Milano, 2005.
- M. STELLA RICHTER JR., *Forma e contenuto dell'atto costitutivo della società per azioni*, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. COLOMBO e G. B. PORTALE, Torino 2004.
- M. STELLA RICHTER JR., *Considerazioni sulle società sportive quotate*, in Riv. dir. soc., 2008, 365.
- STROZZI – MASTROIANNI, *Diritto dell'Unione Europea* , V edizione , Ed. Giappichelli, Torino, 2011, 417.
- TOBIA, *Trattato delle procedure concorsuali*, I, Ed. UTET, 2010, 136.
- TOZZI, *Le Società Sportive*, in Riv. dir. Sport, I, 1989, 175.

- VIDIRI, *Le società sportive tra normativa speciale e disciplina codicistica*, in *Le Società*, 1991, X, 750 ss.
- VIDIRI, *Natura giuridica e potere regolamentare delle federazioni sportive nazionali*, in *Foro. It*, 1994, I.
- VITTORIA, *Le società sportive fra controlli federali e controlli giudiziari*, in *Contratto e impresa*, 1985, 785.
- VITTORIA, *I controlli sulle società sportive*. In *Foro.it*, 1986, I, 1083.
- VITTORIA, *La liquidazione necessaria delle società sportive*, in *Riv. dir. sport*, 1986, 25.
- VOLPE PUTZOLU, *Oggetto sociale ed esercizio dell'impresa nelle società sportive*, in *Riv. dir. Civ.* , 1985, I, 333.
- VOLPE PUTZOLU, *Società e federazioni sportive*, in *Foro. It*, V, 311

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

- Corte Costituzionale, 8 giugno 1984, n. 170, in *STROZZI – MASTROIANNI, Diritto dell’Unione Europea*, V edizione.
- Corte Costituzionale, 23 aprile 1985, n. 113, in *STROZZI – MASTROIANNI, Diritto dell’Unione Europea*, V edizione.
- Cass. Civile, 14 ottobre 1958, in *Foro It.*, 1958, I, 1617.
- Cass. Civile, SS. UU., 28 giugno 1968, n.2028, in *Riv. dir. sport.*, 1968, 290.
- Cass. Civile, SS. UU., 26 ottobre 1989, n. 4399 in *Riv. dir. sport.*, 1990, I, 57.
- Cass. Civile, SS.UU., 5 gennaio 1981, n. 12, in *Giur. It.*, 1981, I.
- Cass. Civile, 1855/99, in *Giustizia Civile*, 1999, 1, 1611.
- Cass. Civile, SS. UU., 25 febbraio 2000, n. 46, in *Guida al diritto*, 2000, 16.

- Cass. Civile, Sez. I, 01/12/2010, n. 24391, in *Foro .it* , 2011, 26.
- Cass. Civile, Sez. IV, 08/07/2011, n. 15094, in *Giustizia Civile 2011*, 2821.
- Cons. Stato , sez. IV, 1 giugno 1955, in *Riv. dir. sport.*, p. 316 ss.
- Cons. Stato, Sez. VI, 27 luglio 1955, n. 607, in *FRATTAROLO*, 1979, 128 ss.
- Cons. Stato, Sez. VI, 31 dicembre 1993 n. 1112, in *Foro amm.* , 1993, 2480.
- Cons. Stato, 30 settembre 1995, n. 1050, in *Foro amm.* , 1995,1934.
- Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 2003, n. 3841, in *Cons. Stato*, 2003.
- Tribunale di Savona, 18 gennaio 1982, in *Riv. dir. comm.*, 1982,II, 245.

- Tribunale di Venezia, 4 giugno 1984, in *Fallimento*, 1985, 196.
- Tribunale di Taranto, 4 dicembre 1984, in *Foro.it*, 1985, I, 318.
- Tribunale L'Aquila, 11 maggio 1985, in *Le società*, 1985, 1311.
- Tribunale di Napoli, 20 maggio 1986, in *Foro.it*, 1987, 1604.
- Tribunale di Napoli, 8 giugno 1994, in *Riv. dir. sport.* 1994, 690.
- Tribunale di Spoleto, 20 Febbraio 1997, in *Rass. Giur. Umbra*, 1997, 426.
- Tribunale di Napoli, 2 agosto 2004, in *Riv. dir. fall.* , 2006, II, 180.
- Tribunale di Trieste, 3 marzo 2006, in *Giur. Comm.* , 2007, II, 1123.